

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 febbraio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- n. 123. Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Regione - Enti locali e loro aziende - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Oneri finanziari - Copertura - Manifesta inammissibilità - Inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Non fondatezza.
 (Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-*bis*; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; legge 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2 e 3, primo, secondo e terzo comma).
 (Cost., artt. 81, quarto comma, 3, 52, 136; 5, 114, 128).
 Regione - Enti locali e loro aziende - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Crediti degli enti anticipatori - Giudizi pendenti - Estinzione - Manifesta inammissibilità - Non fondatezza.
 (Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-*ter*).
 (Cost., artt. 3, 24, 113; 3, 38 e 81).
 Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Enti pubblici economici - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Applicazione ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (I.V.S.) - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.
 (Legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico; legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6).
 (Cost., artt. 101, secondo comma, 104, primo comma; 3, 41 e 53) Pag. 9
- n. 124. Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Regione Valle d'Aosta - Personale dipendente - Trattamento economico - Acconti sui miglioramenti economici - Cessazione della materia del contendere.
 (Legge reg. Valle d'Aosta 11 giugno 1982).
 (St. Valle d'Aosta, art. 2, lett. a); Cost., artt. 3 e 36) » 28
- n. 125. Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Istruzione pubblica - Università - Docenza universitaria - Riordinamento - Area di applicazione - Istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) - Docenti - Mancata inclusione - Inammissibilità.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).
 (Cost., artt. 3 e 97) » 29

- N. 126. Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili adibiti ad attività commerciale ed artigiana - Espropriazione per pubblica utilità - Diritto del conduttore - Compenso per la perdita dell'avviamento commerciale - Non fondatezza.
 (Legge 27 gennaio 1963, n. 19, art. 6).
 (Cost., artt. 42, terzo comma, e 3) Pag. 33
- N. 127. Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Porti e spiagge - Consorzio autonomo del porto di Napoli - Approdo delle navi - Diritto - Pagamento - Potere impositivo - Non fondatezza.
 (D.-L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46, art. 4, lett. f).
 (Cost., art. 23) » 35
- N. 128. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Applicazione - Giudizio avanti il tribunale - Invito a comparire - Specificazione degli elementi di fatto - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) » 39
- N. 129. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Autoveicoli (tassa sugli) - Prescrizione - Termine - Prova dell'avvenuto pagamento - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, cinquantunesimo comma).
 (Cost., art. 3).
Autoveicoli (tassa sugli) - Veicoli diesel e a benzina - Tassazione differenziata - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo comma).
 (Cost., art. 3).
Autoveicoli (tassa sugli) - Tassa di circolazione - Trasformazione in imposta sulla proprietà - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, trentaduesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 42 e 53) » 40
- N. 130. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (I.r.p.e.g.) - Reddito di società - Dichiarazione - Omessa indicazione degli utili - Detrazioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.
 (Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 53).
Tributi in genere - Imposte sui redditi - Accertamento d'ufficio - Rinuncia all'impugnazione - Pena pecuniaria per omesse e infedeli dichiarazioni - Riduzione - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, ultimo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 24) » 42
- N. 131. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Successioni e donazioni (imposta sulle) - Valore degli immobili - Determinazione - Criteri - Inapplicabilità alle successioni anteriori al 1° luglio 1986 - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 15 dicembre 1986, n. 880, art. 11).
 (Cost., artt. 3, 53 e 97) » 43
- N. 132. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi in genere - Imposte dirette - Ritenute su interessi di depositi e conti correnti - Omesso e ritardato versamento - Sanzioni - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77) » 45

N. 133. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Dogana - Diritti doganali - Ingiunzione dell'intendente di finanza - Opposizione - Sistema di riscossione graduale - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 36, 38 e 82). (Cost., artt. 3, 24 e 113)	Pag. 46
N. 134. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Sanità pubblica - Trattamenti obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Manifesta inammissibilità. (Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1 e 3). (Cost., art. 32)	» 48
N. 135. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Impiegati degli enti locali - Collaterali superstiti - Diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta - Requisiti dell'invalidità e convivenza a carico - Manifesta infondatezza. (Legge 1° marzo 1968, n. 152, art. 3). (Cost., art. 3)	» 49
N. 136. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiegato dello Stato e pubblico - Dirigenti - Trattamento economico - Mancata attribuzione ai presidi - Manifesta infondatezza. (Legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 16-bis, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47). (Cost., artt. 3 e 36)	» 51
N. 137. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Assenze per malattia - Regime - Manifesta infondatezza. (Legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15). (Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma)	» 52
N. 138. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Insegnanti - Supplenti annuali nominati dal Provveditore agli studi per l'anno 1981-1982 - Esclusione dai benefici disposti per gli incaricati nell'anno 1980-1981 - Supplenti nella scuola ordinaria - Esclusione dal trattamento per i supplenti nei corsi Cracis - Manifesta inammissibilità. (Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, 37 e 57). (Cost., artt. 3 e 97)	» 54
N. 139. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tributi in genere - Tributi indebitamente versati - Ripetizione - Mancata traslazione su altri soggetti - Prova documentale - Manifesta inammissibilità. (D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, art. 19). (Cost., artt. 3 e 24)	» 55
N. 140. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Giochi proibiti - Esercizio di giuoco d'azzardo - Divieto - Comune di San Remo - Autorizzazione ministeriale - Dispensa dall'osservanza della legge penale - Manifesta inammissibilità. (R.D.-L. 22 dicembre 1927, n. 2448, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 2, 25, 70 e 76)	» 57
N. 141. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Registro (imposta di) - Società - Emissione di prestiti obbligazionari - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa all. A). (Cost., art. 76)	» 59
N. 142. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Tributi in genere - Giudizio tributario pendente - Riscossione delle imposte - Sospensione - Attribuzione all'intendenza di finanza - Manifesta inammissibilità. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54). (Cost., artt. 24 e 113)	» 60

- N. 143. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Cose, opere ed effetti militari - Cose mobili militari - Reato di distruzione o deterioramento colposo - Pena detentiva - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen. mil., artt. 169 e 170).
 (Cost., artt. 2, 3, 13 e 52) Pag. 62
- N. 144. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Pena - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Reati militari di competenza pretorile commessi da militari maggiorenni - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 63
- N. 145. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Abbandono o interruzione di pubblici uffici o servizi - Lavoratori autonomi - Medici liberi professionisti convenzionati - Cause di non punibilità - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.
 (Cod. pen., art. 333).
 (Cost., artt. 3, 39 e 40) » 64
- N. 146. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Violenza carnale e atti violenti di libidine - Congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e congiunzione carnale violenta - Trattamento sanzionatorio - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen., art. 519, secondo comma, n. 1).
 (Cost., art. 3) » 65
- N. 147. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Pane, pasta e sfarinati - Pasta integrale - Produzione e commercio - Divieto - Manifesta infondatezza.
 (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 27 e 36).
 (Cost., art. 32, primo comma) » 66
- N. 148. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Stupefacenti e sostanze psicotrope - Importazione - Uso personale - Esimente della modica quantità - Manifesta infondatezza.
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72 e 80).
 (Cost., art. 3) » 67
- N. 149. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Esercizio abusivo di una professione - Protezione di chiropratico - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen., art. 348).
 (Cost., artt. 10 e 25) » 68
- N. 150. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Circolazione stradale - Guida con foglio rosa senza avere a fianco persona abilitata alla guida - Condanna - Sanzioni accessorie - Confisca dell'autoveicolo - Omessa previsione.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 80-bis, in relazione all'art. 83 del codice della strada).
 (Cost., art. 3, primo comma) » 69
- N. 151. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Errore in materia penale - Doveri inerenti allo stato militare - Ignoranza - Inescusabilità - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. pen. mil. pace, art. 39).
 (Cost., artt. 2, 3, 27, primo e secondo comma, 52, terzo comma) » 71
- N. 152. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Edilizia e urbanistica - Lavori in totale difformità o assenza della concessione - Ammenda - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.
 (Legge 28 febbraio 1975, n. 47, art. 20, lett. b).
 (Cost., art. 3) » 73

- N. 153. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Tributi locali - Imposta nell'incremento di valore degli immobili - (In.v.im.) - Esenzioni - Alienanti di immobile abitativo - Condizione dell'acquisto entro un anno di altro alloggio - Soci di cooperative edilizie con prenotazione di acquisto - Inapplicabilità del beneficio fiscale - Manifesta infondatezza.
 (Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 97) Pag. 74
- N. 154. Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Armi e materie esplodenti - Arma giocattolo priva di tappo rosso - Detenzione - Pena - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.
 (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).
 (Cost., art. 3) » 75
- N. 155. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata - Inapplicabilità della normativa sull'equo canone - Camere superiori a quello risultante dall'applicazione della predetta normativa - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, primo comma, lett. c).
 (Cost., art. 3).
Locazione - Alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata - Canone - Determinazione - Non fondatezza.
 (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, ottavo comma, lett. e), quattordicesimo comma; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8, primo comma, lett. c).
 (Cost., art. 3).
Locazione - Alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici - Canone - Applicazione del regime dell'equo canone - Non fondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, primo comma, lett. b).
 (Cost., art. 3) » 76
- N. 156. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge - Prosecuzione del rapporto di lavoro - Opzione - Termine - Illegittimità costituzionale.
 (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, terzo comma, ultima proposizione).
 (Cost., art. 3).
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale sulla vita - Lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo successivo al primo semestre di applicazione della legge - Prosecuzione del rapporto di lavoro - Opzione - Termine - Illegittimità costituzionale parziale.
 (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Lavoratori optanti per la prosecuzione del rapporto di lavoro - Decorrenza della pensione di vecchiaia - Non fondatezza.
 (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 83
- N. 157. Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988.
Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.
Provincia autonoma di Bolzano - Tariffe elettriche per servizi pubblici e per determinate categorie di utenti - Competenza provinciale - Sovrapprezzi e quote relative - Competenza statale - Annullamento atti presidente giunta provinciale - Inammissibilità del ricorso del presidente della giunta provinciale. » 88

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri in evidenza si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 23 Ordinanza emessa il 13 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sul ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti di Miceli Vito.
Danni arrecati all'erario per fatti commessi da dipendenti di comuni (e liberi consorzi) in concorso con amministratori di tali enti - Sottoposizione dei primi al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, anziché, al pari dei secondi e unitamente ad essi, a quello della Corte dei conti - Incidenza negativa sugli accertamenti da compiersi, pur trattandosi di «corresponsabilità», in due distinti, anziché in un solo processo - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato, in casi analoghi, a dipendenti di regioni.
 (Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 253).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 103). Pag. 95
- N. 24 Ordinanza emessa il 28 luglio 1987 dal pretore di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Paini Giampaolo ed altri e l'I.N.P.S. e Ministero del tesoro.
Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53). » 101
- N. 25 Ordinanza emessa il 21 maggio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988) dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mulè Santino
Circolazione stradale - Guida di autoveicoli durante la sospensione della patente di guida disposta dal prefetto. Sanzioni penali e confisca obbligatoria del veicolo - Irragionevole equiparazione *quoad poenam* e quanto agli effetti penali della condanna (confisca), alla più grave ipotesi di guida senza patente.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: artt. 80, tredicesimo comma, e 80-bis; legge 24 novembre 1981, n. 689: art. 142).
 (Cost., artt. 3, 4, 35, 36, 16 e 42, secondo comma). » 103
- N. 26 Ordinanza emessa il 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988) dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano.
Reati contro il patrimonio - Furto d'uso - Inconfigurabilità (secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione) del tentativo nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta per fatto indipendente dalla volontà del colpevole - Conseguente sussistenza del più grave reato di furto consumato - Prospettata violazione dei principi di ragionevolezza, di tipicità delle fattispecie penali nonché del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale.
 (Cod. pen., art. 626, primo comma, n. 1, in relazione ad artt. 624, 625, 56 e 83).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma). » 104
- N. 27 Ordinanza emessa il 12 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988) dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Gioventù Giancarlo.
Lavoro e previdenza - Controlli degli ispettori del lavoro e dei soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 638/1983, diretti, in particolare, ad accertare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Carattere di polizia amministrativa di tale attività, ma con possibilità che il materiale probatorio raccolto sia utilizzato in un successivo processo penale - Conseguente prospettata illegittimità della norma per la mancata estensione nel caso, delle garanzie difensive previste per l'indiziato di reato dagli artt. 304-bis, ter e quater del cod. proc. pen.
 (Legge 11 novembre 1983, n. 638, artt. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma; legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 5; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, primo, secondo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 107
- N. 28 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Giubilei Lionello ed altro e l'I.N.P.S. e Ministero del tesoro.
Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.
 (Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, primo, ottavo, nono, decimo, quattordicesimo e quindicesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 53, primo comma). » 110

- n. 29 Ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da Barbieri Carlo ed altro contro l'ufficio del registro di Pavia.
Imposta di registro - Immobili non ancora iscritti al catasto con attribuzione di rendita - Esclusione, riguardo ad essi, della «valutazione automatica» (in base alla rendita catastale) e conseguente loro sottoposizione a rettifica di valore, senza giustificazione, la mancata iscrizione al catasto dovendo imputarsi a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).
 (Cost., artt. 3 e 97). Pag. 112
- n. 30 Ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Marcellino Luigi e Pomarici Santomasì Francesca.
Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Attività giurisdizionale - Possibilità di espletarla nei soli casi di mancanza od impedimento del magistrato togato titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Nullità degli atti compiuti dal vice pretore onorario in mancanza di dette condizioni o della motivazione, in base ad esse, da parte del pretore titolare, del provvedimento di assegnazione di affari al vice pretore onorario - Conseguente accentuata diminuzione della posizione del vice pretore onorario, in contrasto con la previsione costituzionale della possibilità di «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, anche in relazione al combinato disposto dal primo comma con l'art. 38).
 (Cost., art. 106). » 113
- n. 31 Ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Marcellino Luigi e Pellicciari Pasquale.
Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Attività giurisdizionale - Possibilità di espletarla nei soli casi di mancanza od impedimento del magistrato togato titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Nullità degli atti compiuti dal vice pretore onorario in mancanza di dette condizioni o della motivazione, in base ad esse, da parte del pretore titolare, del provvedimento di assegnazione di affari al vice pretore onorario - Conseguente accentuata diminuzione della posizione del vice pretore onorario, in contrasto con la previsione costituzionale della possibilità di «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».
 (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, anche in relazione al combinato disposto dal primo comma con l'art. 38).
 (Cost., art. 106). » 118
- n. 32 Ordinanza emessa l'11 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini Vincenzo ed altri contro l'ufficio del registro di Cefalù.
Imposta di registro - Immobili non ancora iscritti al catasto con attribuzione di rendita - Esclusione, riguardo ad essi, della «valutazione automatica» (in base alla rendita catastale) e conseguente loro sottoposizione a rettifica di valore, senza giustificazione, la mancata iscrizione al catasto dovendo imputarsi a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione - Disparità di trattamento rispetto ai contribuenti Irpef ed Ilor per i quali, in analoga situazione, il reddito viene determinato comparativamente a quello di unità similari.
 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).
 (Cost., artt. 3 e 97). » 118
- n. 33 Ordinanza emessa il 2 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Alliata Filippo contro l'ufficio distrettuale imposte dirette di Saronno.
Imposta Irpef - Regime tributario dei dividendi di società di capitali - Omessa dichiarazione di utili - Indetraibilità del credito di imposta - Incidenza negativa sulla (conseguentemente più onerosa) liquidazione dell'imposta.
 (Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 53). » 120
- n. 34 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Perrucci Ubaldo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri.
Impiegati dello Stato - Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato - Trattamento economico - Riconoscimento agli ex procuratori dello Stato, divenuti per concorso avvocati dello Stato, oltre che dell'anzianità convenzionale fissa (cinque anni) anche del progresso periodo di servizio in qualità di procuratore dello Stato - Mancato riconoscimento, viceversa, agli ex avvocati, divenuti avvocati dello Stato, anch'essi per concorso, del periodo di esercizio della professione forense richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso stesso - Ingiustificato deterioro trattamento economico degli ex avvocati rispetto agli ex procuratori dello Stato, con eguale o minore anzianità di servizio, a parità di qualifica e lavoro svolto, con conseguente incidenza negativa sui principi di eguaglianza, di retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro e di imparzialità della pubblica amministrazione.
 (Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, ottavo e undicesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97). » 121

- N. 35** Ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dal pretore di Trieste nei procedimenti penali riuniti a carico di Ferrarese Giorgio ed altri.
Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Vendita e noleggio di articoli audiovisivi a contenuto osceno - Inapplicabilità della scriminante di cui alla legge 17 luglio 1975, n. 355, prevista solo per i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste che espongono pubblicazioni oscene - Ingiustificata disparità di trattamento - Imposizione ai rivenditori e noleggiatori dei suddetti articoli audiovisivi, di una inammissibile attività censoria.
 (Cod. pen., art. 528 come integrato dall'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355).
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 21, secondo comma) Pag. 125
- N. 36** Ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pernthaler Franz contro l'ufficio imposte dirette di Bressanone.
Imposte in genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Disparità di trattamento tra cittadini che possono usufruire dell'art. 3 del cod. proc. pen. a seconda che siano imputati o meno di reati finanziari - Conseguente compressione del diritto di difesa, essendo preclusi al giudice tributario mezzi processuali per l'accertamento dei fatti, consentiti invece a quello penale - Conseguenze in relazione al fatto che il giudicato penale dovrebbe poi comunque far stato nei confronti del processo tributario.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modif., in legge 7 agosto 1982, n. 516: art. 12, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 127
- N. 37** Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Mulè Filippo.
Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).
 (Cost., artt. 77, 3, 24 e 113) » 129
- N. 38** Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Queirolo Amelia.
Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).
 (Cost., artt. 77, 3, 24 e 113) » 132
- N. 39** Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Costigliolo Anna.
Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).
 (Cost., artt. 77, 3, 24 e 113) » 133

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 123

Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Enti locali e loro aziende - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Oneri finanziari - Copertura - Manifesta inammissibilità - Inammissibilità - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - Non fondatezza.

(Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-*bis*; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6; legge 24 maggio 1970, n. 336, artt. 1, 2 e 3, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 81, quarto comma, 3, 52, 136; 5, 114 e 128).

Regione - Enti locali e loro aziende - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Crediti degli enti anticipatori - Giudizi pendenti - Estinzione - Manifesta inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge 26 aprile 1983, n. 131, art. 30-*ter*).

(Cost., artt. 3, 24, 113; 3, 38 e 81).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Enti pubblici economici - Dipendenti - Combattenti ed equiparati - Benefici - Applicazione ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (I.V.S.) - Non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 9 maggio 1984, n. 118, articolo unico; legge 24 maggio 1970, n. 336, art. 4; legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 104, primo comma; 3, 41 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati), a seguito della sentenza n. 92 del 1981 della Corte Costituzionale, degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati), degli artt. 30-*bis* e 30-*ter* della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28.2.1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e dell'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336 relativamente all'estensione dei benefici al trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 22 aprile 1982 dal Tribunale di Brescia, il 18 maggio 1977 dal Pretore di Venezia, il 16 agosto 1984 dal Pretore di Siena, il 9 luglio 1984 dal Pretore di Piacenza, il 2 ottobre 1984 dal Pretore di Pisa (n. 5 ordinanze), il 22 novembre 1984 dal Pretore di Roma, il 16 maggio 1985 dal Pretore di Trieste, l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Firenze, il 19 giugno 1985 dal Tribunale di Modena, il 24 luglio 1985 dal Pretore di Brescia, il 15 giugno 1985 dal Pretore di Lucca (n. 2 ordinanze), il 21 maggio 1985 dal Pretore di Roma, il 27 giugno 1985 dal Pretore di Pisa, l'1 ottobre 1985 dal Pretore di Genova, il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Pistoia, il 17 gennaio 1986 dal Pretore di Oristano, il 17 maggio 1985 dal Pretore di l'Aquila (n. 4 ordinanze), il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Parma, il 21 febbraio 1986 dal Pretore di Oristano, il 27 giugno 1986 dal Pretore di Ancona, l'8 luglio 1982 dal Tribunale di Brescia, il 23 luglio 1986 dal Pretore di Pisa, il 22 marzo 1985 dal Tribunale di Verona, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, il 9 gennaio 1987 dal Pretore di Cosenza, il 30 ottobre 1986 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili (n. 15 ordinanze) e il 13 febbraio 1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente al n. 774 del registro ordinanze 1982, ai nn. 1024, 1164, 1188, 1263, 1264, 1265, 1266 e 1267 del registro ordinanze 1984, ai nn. 55, 480, 702, 703, 706, 781, 782, 817 e 891 del registro ordinanze 1985, ai nn. 18,

60, 133, 204, 205, 206, 207, 284, 426, 662, 761, 773 e 805 del registro ordinanze 1986 e ai nn. 33, 76, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 256 e 289 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 dell'anno 1983, nn. 32-*bis*, 53-*bis*, 59-*bis*, 44-*bis*, 137-*bis*, e 293-*bis* dell'anno 1985, nn. 11, 10, 20, 23, 22, 25, 30, 28, 35, 43, 56 e 60, prima serie speciale, dell'anno 1986 e nn. 1, 4, 12, 14, 20, 21, 28 e 31, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'A.C.A.P., del Consorzio di bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi», del Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, del Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, del Consorzio di Bonifica ed irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, del Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, del Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, del Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, della Cassa di Risparmio di Volterra e della Cassa di Risparmio di S. Miniato, dell'A.CO.TRA.L., dell'A.T.A.F., del C.L.A.P., del Banco di Sardegna, della Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, dell'Azienda Consorziale Trasporti Parma - TEP, della Cassa di Risparmio di Rimini, della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, di Zanotti Remo e Medici Dante e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli Avvocati Luciano Petronio e Walter Prosperetti per l'A.C.A.P., Giovanni Compagno per il Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, il Consorzio di Bonificazione Parmigiana Moglia, il Consorzio Speciale di Bonifica Arneo, il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, il Consorzio di Bonifica ed irrigazione delle Valli dell'Alento e del Destra Pescara, il Consorzio di Bonifica Apulo Lucano, il Consorzio della Grande Bonificazione Ferrarese, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Romano, Giuseppe Pera e Alessandro Pace per le Casse di Risparmio di Volterra e S. Miniato, Walter Prosperetti e Maria Adelaide Venchi per l'A.C.O.T.R.A.L., Nicola Pinto per l'A.T.A.F., Alberto Mario Saba per il Banco di Sardegna, Lucio Moscarini per la Cassa di Risparmio della Provincia di L'Aquila, Luciano Petronio per l'Azienda Consorziale Trasporti Parma - TEP, Lucio Moscarini per le Casse di Risparmio di Rimini e della Provincia di Chieti, Franco Agostini per Zanotti Remo e Medici Dante, Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e gli Avvocati dello Stato Paolo D'Amico e Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Le numerose questioni oggetto di esame possono classificarsi, di massima, in due gruppi a seconda che concernano, in sostanza, il problema della copertura degli oneri per benefici combattentistici gravanti sugli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, oppure che riguardino l'estensione dei benefici stessi alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS, da corrispondere ai dipendenti degli enti pubblici economici.

2.1. — Al primo gruppo appartengono le questioni, identiche, analoghe o connesse, sull'art. 30-*bis* della l. 26.4.1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni del d.l. 28.2.1983, n. 55) — in qualche caso congiuntamente all'art. 6 l. 9.10.1971, n. 824 — sollevate da diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 5, 114, 119, 136 e 3 Cost.

Per quanto riguarda la questione relativa alla violazione dell'art. 81, quarto comma Cost., quasi tutte le ordinanze di rimessione (Pret. Siena, in data 16.8.1984, r.o.1164/1984; Pret. Piacenza, in data 9.7.1984, r.o. 1188/1984; Pret. Trieste, in data 16.5.1985, r.o. 480/1985; Pret. Firenze in data 8.2.1985, r.o. 702/1985; Pret. Brescia, in data 24.7.1985, r.o. 706/1985; Pret. Lucca, due ordd., entrambe in data 15.6.1985, r.o. 781 e 782/1985; Pret. Roma, in data 21.5.1985, r.o. 817/1985; Pret. Genova, in data 1.10.1985, r.o. 18/1986; Pret. Pistoia, in data 22.10.1985, r.o. 60/1986; Pret. Parma in data 21.2.1986, r.o. 284/1986; Pret. Ancona, in data 27.6.1986, r.o. 662/1986; Trib. Verona, in data 22.3.1985, r.o. 805/1986; Pret. Cosenza, in data 9.1.1987, r.o. 76/1987) provengono da giudizi aventi ad oggetto la pretesa dell'INPS — *ex* art. 6 della l. 9.10.1971, n. 824 — ad ottenere (o a negare l'obbligo di restituire: ordd. nn.706/1985 e 284/1986) il rimborso da parte degli enti datori di lavoro (generalmente Aziende di trasporto pubblico locale, ad eccezione del caso relativo all'ord. n. 782/1985, in cui è parte l'Automobile Club di Lucca) degli oneri sopportati per l'anticipazione dei benefici combattentistici di cui alla l. n. 336 del 1970.

La stessa questione è sollevata anche dall'ordinanza del Tribunale di Torino (in data 13.2.1987, r.o. 289/1987) adottata nel corso di un giudizio vertente tra il Consorzio Comuni S. Colombano e Cuornè e il Ministero del Tesoro, INADEL e altri.

Tre sole ordinanze di rimessione sono state adottate nel corso di giudizi promossi da dipendenti nei confronti dei rispettivi enti datori di lavoro (Aziende pubbliche locali di trasporto) per ottenere da questi ultimi il pagamento di quanto loro dovuto in applicazione dei benefici combattentistici. Di tali ordinanze, una (Pret. Roma, in data 22.11.1984, r.o. 55/1985) solleva, sempre in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., questione identica a quella proposta dal primo gruppo di ordinanze sopra elencate; una seconda (Pret. Pisa, in data 27.6.1985, r.o. 891/1985) prospetta, sulla stessa normativa, in riferimento anche al medesimo parametro, una censura in parte diversa; l'ultima (Pret. Pisa, in data 23.7.1986, r.o. 773/1986), solleva entrambe le censure.

2.1.1. — L'art. 6 della l. 9.10.1971, n. 824, ponendo a carico degli enti datori di lavoro (indicati nell'art. 4 della l. n. 336 del 1970) l'onere finanziario derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici ai propri dipendenti (primo comma), prevede poi che l'INPS e gli altri enti previdenziali «erogatori» debbano tempestivamente liquidare le pensioni e quant'altro spetti di diritto (secondo comma), salvo l'obbligo, per gli enti datori di lavoro, di rimborsare loro il corrispettivo in valore capitale dei benefici menzionati (terzo comma). Con sentenza n.92 del 1981 questa Corte ha dichiarato, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui non indicava con quali mezzi i Comuni, le Aziende municipalizzate e loro consorzi - tutti rientranti nell'area della c.d. finanza pubblica allargata (art. 25 l. n. 468/1978) — dovessero far fronte agli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei benefici combattentistici.

La disposizione impugnata, adottata a seguito di questa sentenza, ha integrato detto articolo «agli effetti dei pensionamenti derivati dalla l. 24 maggio 1970 n. 336», con un comma aggiuntivo, a tenore del quale al relativo onere finanziario «provvede l'ente, l'istituto o l'azienda datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi».

Ad avviso delle autorità remittenti tale disposizione non sarebbe idonea a soddisfare il precetto dell'art. 81, quarto comma Cost., che impone l'obbligo di copertura di ogni nuova o maggiore spesa posta a carico anche degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, quali si assumono essere gli enti protagonisti dei processi principali.

2.1.2. — Ad avviso dei giudici *a quibus* la questione sarebbe rilevante nei rispettivi giudizi sulle controversie tra INPS ed enti datori di lavoro, poichè l'art. 30-*bis* della l. 131/83 censurato costituirebbe fondamento dell'obbligo degli enti di soddisfare la richiesta di rimborso dell'INPS, nel senso che essi, in tanto sarebbero tenuti a corrispondere i benefici combattentistici e a restituire quanto anticipato dall'ente erogatore, in quanto il relativo onere sia assistito nella legge da adeguata copertura finanziaria, con la conseguenza che l'obbligo di rimborso verrebbe meno ove questa Corte dichiarasse detto art. 30-*bis*, costituzionalmente illegittimo perchè inidoneo ad assicurare l'effettiva provvista dei mezzi necessari alla copertura medesima.

In particolare, sempre in punto di rilevanza, il Pretore di Pistoia (r.o. 60/1986) afferma che l'art. 30-*bis* sarebbe applicabile anche in giudizi tra Enti ed INPS instaurati — come quello che pende dinanzi a lui — dopo l'entrata in vigore di detto articolo (15 maggio 1983), ma riferiti a ratei scaduti nel periodo precedente. Osserva infatti il Pretore che questa disposizione avrebbe restituito «attualità e concretezza» all'obbligo di rimborso gravante sull'ente datore di lavoro, obbligo il quale — a tenore della sentenza 6.7.1983 n. 4537 della Corte di Cassazione — sarebbe rimasto «sospeso» a seguito della ricordata pronuncia n. 92 del 1981 di questa Corte, che ne avrebbe reso «giuridicamente impossibile la realizzazione economica».

Al medesimo proposito invece, il Pretore di Firenze (r.o. 702/1985) — dinanzi al quale pende un procedimento concernente crediti dell'INPS sorti in parte prima della data dell'entrata in vigore della l. n. 131/1983, in parte successivamente — ritiene che l'art. 30-*bis* operi, rendendoli concretamente esigibili, soltanto per i crediti maturati dopo tale data, dal momento che quelli precedenti sarebbero estinti a seguito dell'art. 30-*ter* della stessa legge, il quale, nel dichiarare l'estinzione dei giudizi tra INPS ed enti datori di lavoro, aventi ad oggetto il carico relativo agli oneri combattentistici, e pendenti al 15 maggio 1983, non opererebbe solo sul piano strettamente processuale, ma anche su quello delle situazioni sostanziali. Da tale conclusione, anzi, lo stesso Pretore trae argomento per sollevare anche la questione di costituzionalità dell'art. 30-*ter*, riferita *sub* 4.2.

Ad avviso del Pretore di Roma (r.o. 55/1985) la questione sarebbe rilevante anche nei giudizi vertenti tra dipendenti ed Aziende di trasporto, e ciò in base alle medesime argomentazioni, fondate in sostanza sul richiamo alla sentenza n. 4537/1983 della Corte di cassazione, enunciate nelle ordinanze di rimessione citate più sopra.

2.1.3. — Motivando il giudizio di non manifesta infondatezza della questione, le diverse autorità remittenti partono dalla premessa che l'obbligo di copertura delle nuove e maggiori spese *ex art.* 81, quarto comma Cost. concerna anche gli enti della finanza pubblica allargata (sent. 92/81, art. 27 l. n. 468/78) e che le imprescindibili esigenze di equilibrio ed armonizzazione dei bilanci anche degli enti minori, intesi al conseguimento dell'equilibrio tra entrate ed uscite, presuppongano che la copertura possa essere assicurata anche con la previsione di maggiori e future entrate, purchè si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentt. Corte cost. nn. 1/66 e 66/59). Ciò posto, esse concludono che la doppia indicazione contenuta nell'art. 30-*bis* impugnato, per la sua genericità, sia a tal fine del tutto insufficiente ed inadeguata.

In particolare, il riferimento alla utilizzazione delle «disponibilità affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività» svolte dagli enti onerati, non varrebbe in alcun modo a specificare ed individuare i mezzi finanziari — nuove entrate o riduzioni di uscite — con i quali gli enti medesimi possano far fronte alle ingentissime spese su di loro

gravanti, ma starebbe soltanto a significare — tautologicamente — che essi debbano sopperire alle nuove necessità reperendo — come del resto per qualsiasi altro onere — i mezzi nel proprio bilancio. Oltretutto, tali disponibilità sarebbero meramente ipotetiche e potrebbero anche mancare, come appunto nel caso delle Aziende locali di trasporto, le quali notoriamente verserebbero in una drammatica situazione finanziaria tale da indurre il legislatore ad imporre la deliberazione in pareggio dei loro bilanci di previsione, e che sarebbe aggravata, si sottolinea (r.o. 60/86) dalla tendenza legislativa a comprimere le tariffe dei servizi di trasporto pubblico (d.l. 17-4-1984, n.70).

Per quanto riguarda poi la seconda indicazione, relativa alla utilizzazione delle disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico dello Stato, i giudici *a quibus* osservano che tali trasferimenti risulterebbero indeterminati e imprecisati nei tempi, nei modi e nella misura dell'erogazione e sarebbero corrisposti agli enti beneficiari senza alcuno specifico vincolo di destinazione, così da poter essere destinati, al soddisfacimento di esigenze diverse da quelle connesse alla copertura dei benefici combattentistici. Alcune autorità remittenti aggiungono poi che detti trasferimenti sarebbero, nella legge, essi stessi privi di copertura finanziaria (r.o. 702/85, e 76/87), e che la loro previsione non configurerebbe a carico dello Stato alcun obbligo ad effettuarli (r.o. 702/85, 1188/84, 781 e 782/85), mentre altri giudici fanno notare che neppure potrebbe configurarsi come idonea copertura quella della l. 10.4.1981, n. 151 istitutiva del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, la quale non distinguerebbe, a proposito dell'ammontare del contributo regionale, fra aziende pubbliche e aziende private, non gravate, queste ultime, dall'obbligo di corrispondere i benefici combattentistici (r.o. 60/86).

Una ulteriore ragione della insufficienza della previsione di copertura è infine ravvisata nel difetto di indicazione della misura con cui i trasferimenti statali e le disponibilità proprie degli enti debbano concorrere al finanziamento (r.o. 1188/84, 817/85).

3.1. — Le due ordinanze del Pretore di Lucca (r.o. 781 e 782/1985) impugnano l'art. 30-*bis*, oltre che in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., anche, congiuntamente con l'art. 6 l. n. 824 del 1971, per contrasto con l'art. 119 Cost., poichè l'imposizione di oneri finanziari in materie non rientranti nell'ambito delle loro attività istituzionali, lederebbe l'autonomia finanziaria degli enti locali e delle loro aziende.

Tale questione, secondo il Pretore, non sarebbe stata decisa con la sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte, in quanto ritenuta assorbita: perciò potrebbe essere nuovamente proposta.

Analoga questione è sollevata anche dal pretore di Pisa (r.o. 773/1986) e dal Pretore di Brescia (r.o. 706/1985), in riferimento però agli artt. 5, 114, 128 Cost.

3.2. — Lo stesso Pretore di Brescia, nella medesima ord. n. 706/1985 ora citata prospetta un ulteriore vizio di costituzionalità dell'art. 30-*bis*, in riferimento all'art. 136 Cost. A suo parere, la disposizione censurata, contenendo una indicazione meramente formale dei mezzi di copertura — secondo quanto illustrato precedentemente — si sarebbe limitata in realtà a reiterare con diversa formulazione il disposto dell'art. 6 della l. n. 824 del 1971, dichiarato incostituzionale, con ciò contravvenendo alla norma costituzionale, a tenore della quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn.73 del 1963 e 88 del 1966), sarebbe vietato al legislatore, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di una norma, non solo il disporre che la norma illegittima conservi la propria efficacia, ma anche il perseguire, sia pure indirettamente, effetti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione.

3.3. — Il Pretore di Pisa, con la ricordata ordinanza in data 27.6.1985 (r.o. 891/1985) — pronunciata in un giudizio avente ad oggetto la pretesa di dipendenti in servizio di ottenere da parte dell'ACIT la corresponsione di benefici in corso di rapporto, prospetta, sull'art. 30-*bis* e sull'art. 6 l. n. 824 del 1971, una questione di costituzionalità parzialmente diversa, in riferimento oltre che all'art. 81, quarto comma Cost., anche all'art. 3 Cost. A suo parere, tale normativa, disponendo — come sarebbe fatto chiaro dall'esplicito riferimento dell'art. 30-*bis*, prima parte — formale copertura finanziaria limitatamente agli oneri relativi ai benefici combattentistici rilevanti agli effetti dei pensionamenti, lascerebbe invece prive di qualsiasi copertura le spese per l'applicazione dei benefici in corso di rapporto. Da ciò la prospettata illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., nonchè al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poichè l'omessa previsione dei relativi mezzi di finanziamento, comportando l'inoperatività dei benefici in corso di rapporto e, dunque — in applicazione del principio enunciato dalla già menzionata decisione della Cassazione del 6.7.1983, n. 4537 — l'impossibilità per i lavoratori di azionare i loro diritti ai corrispondenti incrementi economici, si risolverebbe in una palese disparità di trattamento fra soggetti egualmente tutelati.

Lo stesso Pretore di Pisa, con la successiva ordinanza del 23.7.1986 (r.o. 773/1986), in una fattispecie analoga alla precedente, censura la normativa *ex* artt. 30-*bis* legge n. 131/1983 e 6 l. n. 824/1971, da un lato, proprio perchè non applicabile ai benefici diversi da quelli inerenti al pensionamento; dall'altro — ma con ciò presupponendone l'applicabilità anche ai benefici in corso di rapporto — perchè la sua indicazione di copertura sarebbe insufficiente, per gli stessi motivi esposti, più sopra, ai fini del rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost., traducendosi perciò, in una imposizione di oneri ad enti locali in materie diverse da quelle tipiche delle loro attività istituzionali, così ledendo l'autonomia finanziaria ad essi garantita dall'art. 119 Cost.

4.1. — Il Pretore di Firenze, nella menzionata ordinanza dell'8.2.1985 (r.o. 702/85) coinvolge nella questione dell'art. 30-*bis* l. n. 131/1983 per difetto di copertura, sopra riferita (*sub* 2.1.3) anche gli artt. 1, 2, 3 primo, secondo e terzo comma della l. 25.4.1970 n. 336 e 6 della l. 9.10.1971, n.824, attributivi dei benefici combattentistici, i quali, ove privi di idonea copertura, rimarrebbero patrimonialmente inoperanti.

4.2. — La stessa Autorità remittente, nella medesima ordinanza impugna poi l'art. 30-*ter* della l. n. 131/1983, per violazione degli artt. 3, 38 e 81, quarto comma Cost.

Come si è riferito (*sub* 2.1.2) questo giudice ritiene che tale disposizione, comporti l'estinzione non solo dei giudizi tra INPS ed enti, pendenti al 15.5.1983, ma anche dello stesso diritto sostanziale dell'INPS al rimborso di quanto liquidato prima di quella data per benefici combattentistici. Da ciò la conseguenza che rimarrebbe definitivamente a suo carico un onere finanziario in relazione al quale il sistema della legge n. 824/1971 lo poneva solo nella veste di anticipatore, essendone gravato in via definitiva l'ente datore di lavoro.

Tale conseguenza implicherebbe un contrasto: 1) con l'art. 3 Cost. perchè implicherebbe per l'INPS un trattamento irrazionalmente differenziato rispetto al sistema originario; 2) con l'art. 38 Cost. perchè comporterebbe un definitivo prelievo a carico del patrimonio comune dei lavoratori, la maggior parte dei quali non gode dei benefici della l. n. 336, mentre potrebbe risentire negativamente, quanto a tempestività delle erogazioni pensionistiche ed assistenziali, dei depauperamenti verificatisi per il pagamento dei benefici in questione ai lavoratori degli enti pubblici; 3) con l'art. 81, quarto comma Cost. perchè determinerebbe a carico dell'INPS, in via definitiva, una spesa ingente senza assicurargli i necessari mezzi di copertura.

Il giudice remittente ritiene la questione sicuramente rilevante per quanto ne deriva in ordine alla attribuzione dell'onere, di cui è causa, per benefici combattentistici erogati agli *ex* dipendenti dall'Azienda ricorrente prima dell'entrata in vigore della l. n. 131/1983.

Lo stesso art. 30-*ter* è impugnato pure dal Tribunale di Torino (r.o. 289/1987) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., poichè l'automatica declaratoria di estinzione del procedimento pendente vanificherebbe la facoltà delle parti di agire a garanzia di situazioni giuridiche soggettive e quindi la possibilità di tutela giurisdizionale.

5.1. — Anteriormente alla sent. 92/1981 di questa Corte, con ordinanza emessa il 18.5.1977 (r.o. 1024/1984, pervenuta alla Corte il 5.9.1984) il Pretore di Venezia, in un procedimento civile vertente tra A.C.N.I.L. e I.N.P.S., solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, della l. 9.10.1971, n. 824 — testo originario — in relazione agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., nella parte in cui pone a carico di enti diversi dallo Stato gli oneri derivanti dall'adempimento di doveri di difesa della Patria, senza attribuire loro i corrispondenti mezzi per farvi fronte.

5.2. — Anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 30-*bis* della l. n. 131 del 1983, il Tribunale di Brescia, con due ordinanze rispettivamente in data 22.4.1982 (r.o. 774/1982) e 8.7.1982 (r.o. 761/86, pervenuta alla Corte il 31 ottobre 1986), nel corso di procedimenti civili vertenti tra l'INADEL ad alcuni *ex* dipendenti comunali, concernenti il pagamento a questi ultimi di competenze loro spettanti per benefici combattentistici, propone questione di legittimità costituzionale dall'art. 6 così come in vigore a seguito della sentenza n. 92/1981 di questa Corte, per violazione dell'art. 81, quarto comma Cost. Argomenta il Tribunale che per effetto di tale pronuncia l'INADEL non potrebbe più ricevere dagli enti datori di lavoro la restituzione di quanto erogato per i menzionati benefici, con la conseguenza che esso INADEL, obbligato alla anticipazione, sarebbe poi gravato definitivamente del relativo onere: da ciò la incostituzionalità dell'art. 6 impugnato il quale, così come sopravvissuto alla detta dichiarazione di illegittimità costituzionale, non conterrebbe alcuna indicazione di copertura delle spese addossate all'INADEL e agli altri enti anticipatori dei benefici, tutti appartenenti alla finanza pubblica allargata.

6.1. — In tutti i giudizi (salvo che in quello relativo all'ord. n. 761/1986) è intervenuto, con deduzioni presso che identiche, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in riferimento alla censura concernente l'art. 30-*bis* l. n. 131/1983 per difetto di copertura, che la questione sia dichiarata non fondata.

Alla denuncia di eccessiva genericità della formula dell'articolo in questione, e dunque di sostanziale inidoneità al rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost., l'Avvocatura obietta che tale genericità sarebbe soltanto apparente e che la norma acquisterebbe concretezza di contenuti tenendo presente l'intera normativa da essa presupposta che, essendo differenziata per i diversi enti pubblici ed aziende interessate, giustificerebbe appunto la genericità della formulazione.

Esaminando poi partitamente la disciplina specifica attinente alle singole amministrazioni coinvolte nella applicazione dei benefici combattentistici (in particolare: Comuni e Province, Aziende locali di trasporto, Aziende municipalizzate), l'Avvocatura prospetta un quadro legislativo che, con diverse modalità, sia prima del 1978, sia successivamente, assicurerebbe a tutte queste Amministrazioni una regolare provvista di fondi da parte del bilancio dello Stato, sufficiente ad assicurare una completa copertura delle loro diverse voci di spesa, ivi compresa, anche se non esplicitamente menzionata, quella concernente gli oneri per benefici combattentistici.

In particolare, nel sistema instaurato nel 1978, per Comuni e Province, il pareggio dei rispettivi bilanci per gli anni 1978 e successivi sarebbe stato assicurato dai numerosi provvedimenti legislativi che hanno disposto annuali trasferimenti a loro favore da parte del bilancio statale, nel cui ammontare, per espressa disposizione, sarebbe inclusa la spesa per il personale comunque a carico degli enti locali, ivi compresa dunque quella per i benefici in questione.

Quanto alle aziende locali di trasporto, le relative perdite di gestione, dal 1978 in poi, sarebbero finanziate attraverso il riconoscimento di una percentuale prestabilita di incremento rispetto all'anno precedente e in tali percentuali di incremento annuali si sarebbe sempre tenuto conto delle varie componenti di spesa e di entrata e quindi, degli oneri in parola.

Infine, per le aziende municipalizzate, la stessa obbligatorietà del pareggio di bilancio comporterebbe, sia pure con modalità differenti a seconda che le aziende operino o no in regime di prezzi amministrati, la integrale copertura delle spese in questione.

6.2. — Quanto alla *quaestio* relativa alla violazione della autonomia finanziaria degli enti onerati, l'Avvocatura richiama i principi affermati dalla sentenza n. 92/1981 di questa Corte, che ha respinto questioni analoghe, a tenore dei quali sarebbe ammissibile l'imposizione di prestazioni previdenziali a carico di soggetti diversi dallo Stato e dalle Regioni, e non sarebbe irragionevole la scelta dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro come soggetto tenuto all'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 4 della l. n. 336 del 1970, mentre la Corte non potrebbe spingere il proprio sindacato sino a considerare la situazione specifica di ciascun ente, riservata al merito politico-legislativo.

6.3. — Riguardo alle questioni sollevate nel corso di due giudizi tra dipendenti ed enti datori di lavoro (r.o. 891/85, r.o. 773/86, v. *supra*, sub 3.3), l'Avvocatura ne eccepisce innanzi tutto l'irrelevanza. Anche al caso di specie infatti sarebbe applicabile il più recente e prevalente orientamento della Cassazione, formulato in ordine agli effetti della sentenza n. 92/1981 di questa Corte, a tenore del quale l'(eventuale) annullamento della norma sulla copertura finanziaria non influirebbe sul diritto soggettivo perfetto dei dipendenti al riconoscimento dei benefici, ma inciderebbe soltanto nei rapporti tra gli enti pubblici datori di lavoro e lo Stato, salvo l'obbligo del legislatore di reperire i mezzi di finanziamento.

In via subordinata, l'Avvocatura chiede una declaratoria di infondatezza della relativa *quaestio*, affermando che, viceversa, l'art. 30-*bis*, interpretato sistematicamente, si riferirebbe a tutti gli oneri, comunque derivanti dalla l. n. 336/1970, garantendo per essi idonea copertura, come dimostrato dalle argomentazioni illustrate *sub* 6.1.

6.4. — Eccezione di irrilevanza sostenuta da argomenti analoghi a quelli qui sopra riferiti ha proposto l'Avvocatura anche per la questione sollevata dal Tribunale di Brescia (r.o. 774/82; v. *supra*, sub 5.2) prima dell'entrata in vigore della l. n. 131/1983.

6.5. — Con riguardo alla questione sollevata dal Pretore di Lucca (r.o. 782/85) in un giudizio vertente tra l'Automobile Club di Lucca e l'INPS (v. *supra*, sub 2.1, ss.) l'Avvocatura rileva che gli Automobile Clubs sarebbero stati inseriti nell'area della finanza pubblica allargata, di cui alla l. n. 468/1978, soltanto con il D.P.C.M. 5 marzo 1979. Tale inclusione dunque non spiegherebbe alcun effetto, per gli anni precedenti al 1979, in ordine alla legittimità costituzionale di leggi anteriori quanto alla copertura degli oneri da esse imposti. Gli stessi enti comunque, avrebbero una consistente massa di entrate proprie di tipo privatistico che potrebbero adeguare alle nuove necessità di spesa, senza incidere sulla finanza pubblica.

Conclude per l'inammissibilità o, comunque, non fondatezza della questione.

6.6. — Quanto alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 30-*ter* l. n. 131/1983 proposta dal Pretore di Firenze (ord. 702/1985; v. *supra* sub 4.2), l'Avvocatura osserva che essa parrebbe irrilevante nel giudizio *a quo*, sorto successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 131/1983, posto che detto articolo si riferirebbe soltanto ai giudizi a quella data già pendenti. Sarebbe errato dunque, a suo parere, il presupposto della censura del giudice *a quo*, secondo il quale tale disposizione renderebbe irretroattivo il precedente art. 30-*bis*, con l'effetto di estinguere anche il diritto dell'INPS azionato in giudizio.

L'art. 30-*bis* infatti si proporrebbe di garantire copertura a tutto l'onere di tutti i pensionamenti derivati dalla l. n. 336/1970, sia per erogazioni già fatte prima del d.l. n. 55/1983 sia per erogazioni ancora da farsi, mentre l'art. 30-*ter* avrebbe solo effetti processuali, essendo inteso — una volta assicurate le fonti di finanziamento e dunque colmato il vuoto legislativo prodotto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 824/1971 (testo originario) — ad eliminare tutto il contenzioso pendente, fermi restando peraltro tutti i diritti delle parti e la possibilità, per tutti, di riproporre tutte le istanze ad essi relative.

7. — Nei giudizi instaurati dal Pretore di Piacenza (r.o. 1188/1984), dal Pretore di Parma (r.o. 284/1986), dal Pretore di Lucca (r.o. 781/1985), dal Pretore di Roma (r.o. 55/1985 e r.o. 817/1985) si sono costituite le Aziende pubbliche di trasporto interessate, chiedendo una declaratoria di fondatezza della questione, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nelle rispettive ordinanze di rimessione.

Nel giudizio sorto a seguito dell'ordinanza del Pretore di Firenze (r.o. 702/1985) si è costituita l'A.T.A.F. (Azienda Trasporti Autolinee Fiorentine), non entrando nel merito delle questioni ma facendo riserva di controdedurre in una successiva memoria ed in sede di discussione.

8.1. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito soltanto — a parte il caso *sub* 8.2 — nel giudizio instaurato dall'ordinanza del Pretore di Lucca (r.o. 782/85: v. *supra* sub 2.1 ss.; 6.5), eccedendo innanzi tutto l'irrelevanza della *quaestio*. Osserva in proposito che, avendo la sentenza costituzionale 92/1981 ritenuta affidata alla discrezionalità legislativa la scelta degli enti onerati e la considerazione della specifica situazione di ciascuno di essi, la norma impugnata non avrebbe potuto che riferirsi genericamente ai bilanci dei diversi destinatari. Di conseguenza, in tanto la censura sarebbe rilevante nel giudizio *a quo* in quanto l'Automobile Club di Lucca avesse dimostrato, esibendo i propri bilanci, che nei trasferimenti operati dallo Stato all'ente o nelle entrate provenienti dalla sua specifica attività non vi fosse capienza per la quota parte dei 300 miliardi l'anno gravante sull'ente medesimo per far fronte al concreto onere relativo ai benefici da corrispondere ai dipendenti.

In assenza di tali indispensabili indicazioni, l'ordinanza si risolverebbe in una generica censura rivolta ai poteri del legislatore, già ammessi e ritenuti legittimi da questa Corte.

Nel merito, l'INPS rileva che la formulazione dell'art. 81, quarto comma Cost. non richiederebbe la precisa determinazione di tutte le modalità di attuazione delle entrate, ma la sola «indicazione» dei mezzi di finanziamento, che perciò potrebbero essere apprestati dal legislatore con successive misure di attuazione. Nel caso di specie, data la varietà delle situazioni degli enti coinvolti e la incertezza del numero dei destinatari dei benefici, si spiegherebbe agevolmente la formula adottata nella disposizione impugnata. Di conseguenza, in caso di insufficienza di mezzi, i soggetti obbligati dovrebbero rivolgersi al Governo e al Parlamento per ottenere i provvedimenti necessari. Conclude pertanto chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, in subordine, manifestamente infondata.

8.2. — Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia l'INPS si sono costituiti nel giudizio, concernente l'art. 6 l. 824/1971, instaurato dal Pretore di Venezia (r.o. 1024/84: v. *supra* sub 5.1) prima della sentenza costituzionale n. 92/1981, entrambi con deduzioni formulate, anch'esse, in epoca anteriore a tale decisione.

9.1. — Il secondo gruppo di questioni concerne, con diverse prospettazioni, la disciplina legislativa conseguente alla introduzione della l. n. 118 del 1984, in riferimento, da un lato, agli artt. 101, secondo comma e 104 primo comma, dall'altro, agli artt. 3, 53 e 41 Cost.

Le questioni prospettate in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., riguardano l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118 e sono sollevate, con vari provvedimenti identicamente motivati, dal Pretore di Pisa (ordd., tutte in data 2 ottobre 1984, risp. nn. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, r.o. 1984) e dal Pretore de L'Aquila (ordd., tutte in data 17.5.1985, risp. nn. 204, 205, 206, 207 r.o. 1986). La medesima questione è proposta pure dal Pretore di Oristano, con due ordinanze identiche risp. in data 17.1.1986 (r.o. 133/86) e in data 21.2.1986 (r.o. 426/1986).

I giudizi principali hanno ad oggetto controversie tra l'INPS e Consorzi di bonifica (nn. 1263, 1264, 1267 r.o. 1984; 426/1986) o istituti bancari (Cassa di Risparmio: nn. 1265, 1266/1984; da 204 a 207/1986; Banco di Sardegna: 133/86), concernenti il diritto dell'ente previdenziale di richiedere il rimborso del valore capitale corrispondente ai benefici combattentistici corrisposti sulla pensione della assicurazione generale obbligatoria da esso stesso gestita, diritto contestato dagli enti datori di lavoro, secondo i quali tali benefici non sarebbero applicabili alla pensione in questione.

Nelle more dei giudizi *a quibus* interveniva la l. n. 118 del 1984, che, proponendosi come legge di «interpretazione autentica» della ricordata l. n. 336 del 1970, espressamente statuiva che i benefici combattentistici previsti da quest'ultima si dovessero applicare anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

9.2. — I giudici remittenti censurano la legge n. 118 del 1984 sotto il profilo dell'eccesso di potere del legislatore che, attraverso lo strumento della interpretazione autentica, avrebbe introdotto in realtà, con effetto retroattivo, una nuova regolamentazione della materia, in assenza di un contrasto in giurisprudenza, ed anzi in presenza di una interpretazione giudiziale consolidata in senso opposto.

Simili provvedimenti legislativi non sarebbero costituzionalmente corretti perché finirebbero per porre nel nulla l'operato dell'ordine giudiziario, cui è riservato il compito di interpretare ed applicare la legge e consentirebbero al legislatore di intervenire autoritativamente ogni volta che intenda correggere sgradite interpretazioni giurisprudenziali.

In punto di rilevanza, tutte le autorità *a quibus*, osservano che la risoluzione delle rispettive controversie dipenderebbe dalla operatività o meno della norma denunciata, perché su di essa sarebbe fondata la pretesa dell'INPS nei confronti degli enti datori di lavoro.

9.3. — In tutti i giudizi relativi alla questione ora riferita è intervenuto, con identico atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura, dopo avere affermato la natura di legge di interpretazione autentica dell'atto impugnato, richiama la sentenza n. 36 del 1985, con la quale questa Corte avrebbe dichiarato infondata una questione in tutto analoga alla presente. D'altra parte, aggiunge, i parametri costituzionali invocati non potrebbero dirsi violati poiché la retroattività della norma contestata non potrebbe mai superare i limiti del giudicato anteriore alla sua entrata in vigore, mentre per il resto, la pretesa violazione sarebbe del tutto incomprensibile. In senso favorevole a tale assunto, l'Avvocatura ricorda la decisione della Cass. n. 5559 del 1984, che ha applicato la norma impugnata, nonché la precedente n. 3119 del 1982 dello stesso Supremo Collegio, che ha dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di costituzionalità su una legge interpretativa.

9.4. — Riguardo alla medesima questione, l'INPS (costitutosi, con identiche deduzioni, nei giudizi introdotti con ord. da 1263 a 1267 r.o.1984), ritenuto inconfidente il richiamo al parametro costituzionale di cui all'art.101, secondo comma Cost., osserva, in relazione alla pretesa violazione dell'art.104 Cost. — nel quale più correttamente sarebbe da rinvenire la garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura — che la legge impugnata sarebbe intervenuta in una situazione in cui, pur consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso della inapplicabilità dei benefici combattentistici sulle pensioni a carico dell'a.g.o., sarebbe stata invece discorde e divisa la giurisprudenza dei giudici di merito. Ciò posto, del tutto corretto sarebbe stato l'intervento interpretativo del legislatore, così come, del resto, avrebbe implicitamente ritenuto la stessa Corte di cassazione, applicando la disposizione impugnata e non sollevando d'ufficio il relativo dubbio di legittimità costituzionale (sent. n. 5559/1984).

In ogni caso, sia la Corte di cassazione (sent. n. 3119 del 1982), sia questa Corte (sent. n. 118 del 1957) sarebbero concordi nel ritenere costituzionalmente legittime le leggi interpretative, non contrastando con il principio di divisione dei poteri l'intervento del legislatore che, innovando al diritto preesistente, attribuisca a norme anteriori un significato obbligatorio per tutti; nè potrebbero trarsi argomenti in contrario della sent. n.187/1981 di questa Corte, motivata dalla peculiare situazione della legge regionale.

Ma anche a voler considerare la legge impugnata come legge innovativa-retroattiva, dovrebbe egualmente affermarsene la legittimità, dal momento che il divieto di leggi retroattive sarebbe imposto dalla Costituzione soltanto in materia penale e tributaria.

Conclude ricordando, per dovere di completezza, come il Consiglio di Amministrazione dell'INPS avesse già interpretato la normativa sui benefici combattentistici nello stesso senso poi imposto dalla legge denunciata e come tale interpretazione fosse stata mantenuta, a seguito di istruzioni governative, anche dopo la contraria interpretazione sostenuta dalla sent. n. 4247 del 1978 delle SS.UU. della Cassazione.

9.5. — Nei giudizi promossi con ord. n.1264/1984 si è costituito il Consorzio di Bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi» di Pisa insistendo sulla scorrettezza dell'uso, nella specie, dello strumento dell'interpretazione autentica, data l'assenza di contrasto giurisprudenziale e comunque, ove si ritenesse tale intervento come innovativo-retroattivo, sul carattere fraudolento del medesimo, perché mascherato nella forma dell'interpretazione autentica. Espone poi una serie di argomentazioni volte a dimostrare l'illegittimità costituzionale della normativa impugnata anche per contrasto con gli artt. 3, 41, 53, 81 e 97 Cost. (non coinvolti nella censura prospettata dall'ordinanza di rimessione).

9.6. — Nei rispettivi giudizi si sono costituiti tutti gli Istituti bancari interessati, concludendo per la fondatezza della questione.

La Cassa di Risparmio di Volterra (ord.1265/1984) e la Cassa di Risparmio di S. Miniato (ord.1266/1984), con identiche deduzioni, innanzi tutto eccepiscono l'irrilevanza della proposta questione, dal momento che la legge impugnata non si applicherebbe, pena una inammissibile duplicazione dei benefici combattentistici, alle Casse di Risparmio, le quali sarebbero già tenute, nell'ambito di propri ordinamenti interni, a corrispondere tali benefici all'atto della liquidazione della pensione aziendale o dell'indennità di anzianità.

Nel merito la legge, ribaltando un indirizzo interpretativo univoco e contrario, presupposto dalla dichiarazione di infondatezza della questione sulle leggi anteriori «interpretate» (Corte cost. 189/1981), non avrebbe rispettato il principio affermato da questa Corte (sentenza n.187/1981), secondo il quale non sarebbe ammissibile l'interpretazione autentica quando la legge anteriore non presenti gravi e insuperabili anfibologie o non abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale.

Le Casse osservano infine che l'eventuale rigetto della presente questione renderebbe ineludibile la dichiarazione di illegittimità costituzionale, «evitata» con la citata sentenza n. 189 del 1981, della normativa che estende l'applicazione dei benefici combattentistici anche alle pensioni dell'a.g.o., perchè tale da imporre, a carico di enti estranei alla finanza pubblica allargata, oneri insopportabili, che contrasterebbero per vari motivi, succintamente illustrati, con gli artt. 3, 41, 47, 53, 81, e 97 Cost.

La Cassa di Risparmio de L'Aquila (ordd. da 204 a 207/1985), si sofferma in particolare, con ampi svolgimenti, sul tema della ammissibilità delle leggi interpretative-retroattive, concludendo che sarebbero incostituzionali per la parte retroattiva, perché viziate da eccesso di potere, quelle che, imponendo una interpretazione diversa da quella che risulti chiara fin dall'inizio al destinatario in buona fede della legge interpretata, lederebbero il principio costituzionale di affidabilità. Quest'ultimo sarebbe appunto il caso della legge impugnata, che interverrebbe in una materia investita dall'art. 53 Cost., il quale implicherebbe (Corte cost. 44/1966) il divieto di leggi retroattive che spezzino l'indispensabile rapporto tra imposizione e copertura contributiva.

Il Banco di Sardegna (ord. 133/1986) ha presentato succinte deduzioni, nella sostanza non diverse da quelle ampiamente svolte dagli altri Istituti bancari.

10.1. — Il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 19 giugno 1985 (r.o. 703/85) e la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con 16 ordinanze identiche, tutte in data 30 ottobre 1986 (risp. nn. 33/87; 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 256 r. o. 1987) sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale, il primo dell'art. 6 l. n. 824 del 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.; la seconda, oltre che del detto art. 6, anche dell'art. 4 della l. n. 336 del 1970 e unico della l. n. 118 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 53 e 41 Cost. Tutti i processi *a quibus* concernono l'obbligo per diversi enti pubblici economici (tutti Consorzi di bonifica, tranne che nei casi delle ordd. 164, 167, 170/86 — Casse di Risparmio — e 171/86 "Automobile Club Pavia") di corrispondere i benefici combattentistici sulle pensioni della assicurazione generale obbligatoria, già anticipati dall'INPS. Tutti i giudici affermano la rilevanza delle rispettive questioni, limitandosi ad osservare che la loro soluzione sarebbe indispensabile per la decisione dei giudizi pendenti dinanzi ad essi.

10.2. — Secondo il Tribunale di Modena, l'imposizione ai soli enti pubblici datori di lavoro del costo per benefici combattentistici relativi alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento tra enti pubblici, a seconda che abbiano o non abbiano dipendenti *ex-combattenti*: mentre infatti i primi sarebbero gravati dall'intero onere derivante dall'applicazione della l. n. 336/70, i secondi sopporterebbero soltanto *pro-quota* il costo dei contributi assicurativi per invalidità e vecchiaia, messo a carico, per il resto, dei lavoratori e dello Stato. Da ciò la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.

10.3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'INPS, i dipendenti e il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia.

L'Avvocatura dello Stato osserva che le censure prospettate sarebbero già state tutte esaminate e decise, nel senso della infondatezza sia dalla sentenza 92 del 1981 di questa Corte, sia dalla successiva n. 189 del 1981, estensibile al caso presente perché non condizionata necessariamente dalla allora vigente inapplicabilità dei benefici in questione. In subordine, osserva che comunque la disciplina impugnata non sembra irrazionalmente discriminatoria, stante la differente situazione, anche sotto il profilo del rispettivo regime previdenziale, dei vari enti pubblici.

L'INPS rileva in particolare come in sede di controllo di costituzionalità nessun rilievo possa riconoscersi alla disuguaglianza tra datori di lavoro a seconda che abbiano o meno dipendenti *ex combattenti*, trattandosi non di una situazione di fatto obiettivamente e precedentemente riscontrabile, ma di una mera eventualità che non potrebbe esercitare alcuna influenza sulle finalità cui mira l'applicazione della legge.

I dipendenti, intervenuti nel giudizio originario, si sono costituiti, aderendo alle deduzioni presentate dall'INPS. Il Consorzio, nel chiedere una dichiarazione di fondatezza della questione, illustra svariate censure di legittimità costituzionale, diverse però da quelle prospettate dal giudice *a quo*.

11.1. — La Corte di cassazione a Sezioni Unite, premesso che l'art. 30-ter l. n. 131 del 1983 (sull'estinzione dei giudizi pendenti) non si applicherebbe ai propri processi in cui sono coinvolti enti estranei all'area della finanza pubblica allargata; premesso altresì che la legge n. 118 del 1984, non sarebbe da considerare interpretativa, ma innovativa con efficacia retroattiva (da cui la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa degli enti in riferimento all'art. 101 Cost.), rileva in primo luogo che la disciplina risultante dal collegamento dell'art. un. di tale ultima legge con l'art. 4 l. n. 336 del 1970 e 6 l. n. 824 del 1971, messo quest'ultimo in relazione con l'art. 30-bis della l. n. 131 del 1983, porrebbe la generalità degli enti pubblici economici in posizione svantaggiosamente differenziata, sia rispetto agli imprenditori privati, sia rispetto agli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, imprenditori ed enti che, per diversi motivi, non sono gravati dai costi relativi ai benefici combattentistici.

I primi infatti, che operano con gli enti pubblici economici in regime di concorrenza, non avrebbero alcun obbligo di corrispondere tali benefici al loro personale; i secondi, pur condividendo con quelli pubblici economici la natura e i fini generici essenziali, godrebbero della copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato. Da ciò la censura di violazione dell'art. 3 Cost.

Secondo le SS.UU. l'attuale questione sarebbe diversa da quella, prospettata pure in riferimento al principio di eguaglianza tra enti pubblici, già decisa, nel senso del rigetto, dalle sentt. nn. 92 e 189 del 1981 di questa Corte: tale decisione infatti sarebbe stata condizionata dalla mancanza di due elementi (copertura per gli enti pubblici economici; estensione dei benefici alla pensione dell'a.g.o.), viceversa presenti nell'ipotesi attuale, e non riguarderebbe il confronto tra enti pubblici economici ed imprenditori privati.

Riguardo al rapporto con la posizione degli enti della finanza pubblica allargata, la Cassazione aggiunge che la disparità di trattamento, quanto alla copertura delle spese per i benefici, non potrebbe giustificarsi con il fatto che l'art. 81 Cost. riguarderebbe soltanto questi enti e non gli enti pubblici economici, dal momento che il disposto di tale articolo non interferirebbe in alcun modo con la *ratio*, costituita da una fondamentale esigenza di giustizia distributiva, del precedente art. 3 Cost.

Per quanto concerne la comparazione con la situazione degli imprenditori privati, non sarebbe di ostacolo al riconoscimento della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la decisione n.194 del 1976 di questa Corte, poiché, escludendo quest'ultima la irragionevolezza della discriminazione, — quanto all'attribuzione dei benefici combattentistici — tra lavoratori pubblici e privati, non potrebbe estendersi alla disparità di trattamento — che si porrebbe in termini e con spiegazioni diversi — tra categorie di datori di lavoro, onerati e non onerati dai costi di quei benefici.

11.1.2. — Quanto al secondo profilo di illegittimità, relativo alla violazione dell'art.53 Cost., la Cassazione, premesso che, in ottemperanza alla ricordata giurisprudenza di questa Corte (sentt. 92 e 189/1981) ai benefici combattentistici dovrebbe essere riconosciuto carattere «premierale» e non retributivo né previdenziale, afferma che, consistendo tali prestazioni premiali in una spesa pubblica, i corrispondenti prelevamenti di ricchezza (in qualsiasi forma) dovrebbero essere adeguati alla capacità contributiva dei soggetti. Tale adeguamento consisterebbe, nella specie, in applicazione dei criteri affermati dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, nella necessità di un congruo collegamento tra la funzione premierale e la condizione di quei soggetti.

Le citate sentenze del 1981 di questa Corte, che hanno già riconosciuto l'esistenza di tale collegamento dichiarando infondata analoga questione, non avrebbero però contemplato — perché allora inesistente — l'ipotesi dei benefici connessi all'a.g.o., riferendosi pertanto ad una situazione in cui gli stessi benefici erano posti a carico degli enti datori di lavoro in connessione e in proporzione con prestazioni retributive inerenti ai singoli rapporti di lavoro.

Nel caso presente invece, si tratterebbe di oneri connessi a prestazioni dovute da altro soggetto (l'INPS), e inerenti ad un rapporto, quello assicurativo, distinto ed autonomo da quello di lavoro e che potrebbe anche avere a presupposto più di un rapporto di lavoro.

La irrazionalità della imposizione degli oneri in questione sarebbe rivelata anche dal fatto che per l'a.g.o. per servizi militari i relativi contributi sarebbero figurativi, e cioè a totale carico dello Stato, mentre le contribuzioni ordinarie sarebbero ripartite tra lo Stato, i datori di lavoro e i lavoratori.

Un ulteriore profilo di violazione dell'art. 53 Cost. deriverebbe infine, a parere dell'autorità remittente, dalla qualità e consistenza degli effetti retroattivi della criticata estensione dei benefici all'a.g.o.

Tale estensione infatti violerebbe altresì l'esigenza — affermata dalla giurisprudenza costituzionale come discendente dal detto art. 53 Cost. (sentt. 45/1964, 44/1966, 55/1969, 104/1985) — che gli effetti retroattivi di una imposizione non siano tali da alterare gli elementi dell'obbligazione tributaria, sì da spezzare il necessario rapporto tra l'imposizione medesima e l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione.

Tale violazione sarebbe determinata dal fatto che la menzionata estensione, da un lato comporterebbe un incremento della precedente imposizione, riconnesso all'adempimento di un'obbligazione a carico di un ente diverso dagli onerati e basata su differenti presupposti; dall'altro produrrebbe effetti particolarmente gravi sull'economia degli enti pubblici onerati, che dovrebbero sopportare ingenti spese aggiuntive rispetto a quelle già a loro carico per i benefici combattentistici connessi ai trattamenti di fine rapporto previsti dai rispettivi ordinamenti, con il conseguente sconvolgimento di situazioni di bilancio maturate e composte nell'arco di tempo intercorso tra il 1970 e il 1984 (la cui durata avrebbe giuridica rilevanza a tenore della sent. 143/1982 di questa Corte).

11.1.3. — La normativa impugnata, infine, contrasterebbe anche con l'art. 41 Cost., perché, sottoponendo gli enti pubblici economici, a differenza degli imprenditori privati, a prelevamenti di ricchezza non corrispondenti — sotto i profili della causa, dell'entità e del riferimento temporale — alla loro capacità contributiva, comprimerebbe illegittimamente la libertà di iniziativa economica ad essi garantita, quali soggetti destinati ad operare con criteri imprenditoriali, in regime privatistico ed in concorrenza con gli imprenditori privati.

12.1. — Nei giudizi introdotti con le ord. della Corte di Cassazione nn. 33, 159 e 256/1987, tutte originate da controversie vertenti tra Consorzi di Bonifica e INPS, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, in subordine, per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura innanzi tutto critica come erronei i punti di partenza delle ordinanze di rimessione circa l'innovatività e retroattività di eccezionale estensione temporale della legge impugnata: si tratterebbe invece di una legge interpretativa che non imporrebbe oneri nuovi.

Per quanto in particolare concerne le singole censure, l'Avvocatura osserva, in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., che non sarebbe comparabile la situazione degli enti pubblici economici con quella degli imprenditori privati, dal momento che i primi, pur operando in regime di concorrenza nel libero mercato, non sarebbero istituiti, a differenza dei secondi, al fine di conseguire il massimo profitto. Di qui l'infondatezza sia della censura di ingiustificata discriminazione a danno degli enti medesimi, sia di violazione dell'art. 41 Cost., dal momento che, invece, i «fini sociali» di cui al terzo comma di tale articolo costituirebbero il primo ed essenziale obbiettivo posto all'imprenditore pubblico (mentre l'utilità sociale sarebbe caratteristico limite negativo dell'attività economica privata) e che il riconoscimento dei benefici combattentistici rientrerebbe senz'altro tra tali fini.

Non sussisterebbe inoltre la lamentata disparità di trattamento tra enti pubblici economici ed enti della finanza pubblica allargata, poiché questi ultimi non sarebbero totalmente esenti dagli oneri relativi ai benefici combattentistici, dovendo essi, *ex art. 30-bis l. n. 131/1983*, farvi fronte oltre che con le disponibilità di bilancio desunte dai trasferimenti ad opera dello Stato, anche con disponibilità proprie, frutto delle loro specifiche attività: in relazione a tale seconda ipotesi sarebbe evidente che gli enti pubblici economici, svolgendo attività economica imprenditoriale, debbano far gravare sui redditi di impresa gli oneri di cui si tratta.

Comunque, ad avviso dell'Avvocatura, la questione presente non sarebbe diversa nella sostanza da quella già decisa da questa Corte con sentenza n.189 del 1981: tale sentenza infatti non presupporrebbe necessariamente la precente interpretazione giurisprudenziale, mutata dalla l.n.118/1984. Invero questa Corte avrebbe allora negato la necessità di prevedere la copertura finanziaria per gli oneri combattentistici a carico dei consorzi di bonifica in quanto si trattava di enti non rientranti nella finanza pubblica allargata, e non già perché tali oneri fossero stati ritenuti insussistenti (in parte: quanto cioè a quelli relativi alle pensioni a carico dell'a.g.o.) dalla superata interpretazione della sentenza n. 4247/1978 della Corte di cassazione.

Avendo anzi questa Corte insistito sulla discrezionalità della scelta degli enti sui quali far gravare l'onere dei benefici combattentistici e sulla impossibilità di spingere il proprio sindacato sino a considerare la situazione specifica di ciascun ente, sarebbe da escludere che la Corte medesima possa oggi procedere ad un riesame delle norme impugnate, da condursi con specifico riferimento ai consorzi di bonifica e con riguardo alla intervenuta interpretazione autentica della legge n. 336/1970. Tale possibilità di nuovo esame sarebbe da considerare precluso anche per il fatto che la legge impugnata avrebbe semplicemente determinato una maggiore gravosità, rispetto a quella originariamente ritenuta, degli oneri in questione, dal momento che fin dalla legge n. 336/1970 erano certamente a carico degli enti i benefici per i dipendenti in servizio.

Inesistente sarebbe poi la violazione dell'art. 53 Cost., e controproducente il richiamo alla sentenza costituzionale n. 143/1982, poiché nel presente caso nessuna prova sarebbe stata data del deterioramento della capacità finanziaria dei consorzi di bonifica, che impedirebbe loro di affrontare gli oneri in questione.

Infine, l'argomento che l'ente si vedrebbe costretto dalla normativa impugnata a sopportare l'intero onere relativo a lavoratori che potrebbe aver avuto alle proprie dipendenze solo per breve periodo, sarebbe superato sia dal fatto che si tratterebbe di circostanza già esaminata e negativamente risolta da questa Corte; sia dall'osservazione che con identica frequenza l'ente potrebbe non dover sopportare alcun onere per non aver avuto il lavoratore alle proprie dipendenze al momento del pensionamento.

12.2. — In tutti i giudizi instaurati dalle ordinanze delle SS.UU. si è costituito l'INPS, con memoria identica, osservando innanzi tutto come, dopo l'entrata in vigore della l. n. 118/1984 la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, abbia disatteso, con numerose decisioni, tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate con le menzionate ordinanze, ritenendole in parte irrilevanti e in parte infondate. Secondo l'INPS le ordinanze di rimessione non addurrebbero elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già disattesi dalla Sezione Lavoro.

Aggiunge anzi che le stesse argomentazioni sarebbero state disattese in senso assoluto, e non soltanto con riferimento alla normativa sui benefici combattentistici, anche da questa Corte.

Precisa poi che non risponderebbe al vero che per il personale delle imprese private non sarebbero previsti i benefici combattentistici, citando in contrario l'art.6, quarto comma della l. n. 140 del 1985.

Contesta che l'art. 3 Cost. possa essere invocato comparando la situazione di persone fisiche (gli imprenditori privati) con quella di persone giuridiche (gli enti pubblici economici), come pure che sia possibile il raffronto tra enti pubblici economici, aventi finalità di lucro, ed enti appartenenti alla finanza pubblica allargata, che perseguirebbero esclusivamente finalità pubbliche. Tali ultimi enti peraltro non godrebbero della copertura degli oneri in questione a carico dello Stato, essendo questa una alternativa soltanto possibile, mentre resterebbe comunque valido il principio,

affermato da questa Corte (sent. n. 92/1981), della insindacabilità, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, della situazione specifica di ciascun ente. Nè, in tale prospettiva, sarebbe irragionevole che gli enti pubblici economici, titolari come tali di finalità lucrative e finalità pubbliche, siano gravati dagli oneri combattentistici, poichè esigenze di solidarietà e pubblico interesse ben potrebbero determinare la necessità di sacrificare le prime alle seconde.

Neppure potrebbe censurarsi per irrazionalità la diversa imputazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici alla pensione dell'a.g.o. e dei contributi ordinari per la stessa a.g.o. stante la differente natura «premiale» dei benefici stessi.

In definitiva, rimarrebbero validi, anche nel caso presente, i criteri di decisione adottati dalle sentt. 92 e 189 del 1981 di questa Corte. In particolare quest'ultima sentenza avrebbe mostrato di ritenere all'epoca (e cioè prima della legge «interpretativa» n. 118/1984) l'estensione dei benefici alla pensione dell'a.g.o. un problema solo interpretativo della legislazione vigente e comunque non sindacabile in sede di legittimità perchè rimesso alla discrezionalità del legislatore.

L'INPS illustra poi il regime dei fondi pensionistici degli enti coinvolti nei giudizi, anche in rapporto al trattamento dell'a.g.o., ed espone infine due distinte ragioni di inammissibilità sia delle censure relative ai Consorzi di Bonifica, sia di quelle riguardanti l'Automobile Club di Pavia. Per le prime, l'inammissibilità deriverebbe dal fatto che ogni compito di vigilanza, tutela e finanziamento sarebbe ormai non più di competenza statale, ma regionale; per il secondo, dal fatto che all'Automobile Club provinciale sarebbe applicabile l'art. 30-bis l. n. 131/1983, trattandosi, a differenza di quanto erroneamente presupposto dalle SS.UU., di un ente della finanza pubblica allargata (così D.P.C.M. 2 luglio 1983).

Conclude rimettendosi a giustizia.

12.3. — Diversi consorzi, costituitisi nei giudizi di cui alle ordd. nn.33, 165, 166, 168, 169, 256/1987, con identiche deduzioni, contestano la legittimità dell'intervento legislativo di interpretazione autentica o comunque retroattivo.

Lamentano la violazione dell'art. 41, terzo comma, giacché del tutto irrazionale sarebbe, rispetto alla predisposizione di un programma, l'aver imposto ai consorzi un enorme onere aggiuntivo riferito ai 14 anni pregressi che sconvolgerebbe la situazione economica dei medesimi, privi per legge di riserve cui attingere (art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215), con l'ulteriore effetto di discriminarli pesantemente nei confronti degli imprenditori privati.

Inoltre, osservano, i Consorzi avrebbero i requisiti per essere ricompresi nella finanza pubblica allargata: di qui la censura di violazione dell'art. 81, Cost. per difetto di copertura delle spese in questione, da estendere all'art. 30-bis l. n. 131/1983 in quanto non riferito ai consorzi stessi.

Altri motivi di incostituzionalità della legge impugnata consisterebbero nell'aver imposto ai datori di lavoro l'intero onere per i benefici sulla pensione dell'a.g.o., in contrasto con il criterio generale della ripartizione degli oneri contributivi per l'ordinario trattamento dell'a.g.o. tra lavoratori, datori di lavoro e Stato, con ciò determinando una disparità di trattamento tra datori di lavoro in base al solo elemento accidentale della presenza di dipendenti ex-combattenti; nell'aver colpito l'ultimo «innocente» datore di lavoro (magari titolare di un rapporto brevissimo con il beneficiario), senza alcun meccanismo di correlazione tra lavoro, beneficio ed onere, con violazione dell'art. 53 Cost.

12.4. — La Cassa di Risparmio di Rimini (ord.167/1987) e la Cassa di Risparmio di Chieti (ord.170/1987), costituitesi con identica memoria, svolgono, — sulla premessa della enormità dell'esborso imposto alle medesime Casse, in riferimento ai 14 anni pregressi — argomentazioni analoghe, nella sostanza, a quelle delle ordinanze di rimessione dei rispettivi giudizi.

13.1. — In prossimità dell'udienza sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia alcune delle parti costituite hanno presentato memorie aggiunte.

L'Avvocatura dello Stato, quanto al giudizio originato dall'ord. 774/1982, chiede che la Corte, a somiglianza di quanto ha già fatto per analoghe questioni sollevate prima dell'entrata in vigore dell'art. 30-bis l. n. 131/1983, voglia restituire gli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza per *ius superveniens*.

13.2. — L'Azienda Consorziale Trasporti - TEP di Parma (ord. 284/1986), ribadito che la formula dell'art. 30-bis non costituirebbe altro che un formale omaggio al giudicato costituzionale della sentenza n. 92/1981, aggiunge poi che non gioverebbe, in contrario, il richiamo — operato dall'Avvocatura nel suo atto di intervento — alla «normativa presupposta»; da un lato, perchè l'indicazione necessariamente esplicita, concreta e precisa dei mezzi di copertura dovrebbe essere contenuta nella stessa legge che impone le nuove spese (come si ricaverrebbe dalle sentt. 92/1981 e 9/1958 di questa Corte); dall'altro perchè comunque simile indicazione mancherebbe totalmente, oltre che nella legge censurata, anche in qualsiasi altra legge, anteriore o successiva alla pronuncia di accoglimento del 1981.

Del resto, se una qualche disposizione legislativa precedente a quest'ultima fosse stata idonea a realizzare la copertura delle spese in questione, questa Corte non avrebbe certo mancato di tenerne conto in occasione della pronuncia medesima e non sarebbe giunta, come invece ha fatto, ad una declaratoria di fondatezza della questione, ravvisando la violazione dell'art. 81, quarto comma Cost.

Neppure potrebbe sostenersi che, a partire dal 1982, i fondi necessari sarebbero stati assicurati dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, istituito dalla l. n. 151/1981, dal momento che gli oneri combattentistici non potrebbero farsi rientrare — eccedendo essi l'ordinaria remunerazione del lavoro — nel «costo standardizzato dal servizio» in base al quale, «con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione», dovrebbero determinarsi i «contributi di esercizio» da erogarsi dalle Regioni alle Aziende (art. 6). L'esclusione di tale possibilità sarebbe confermata dal fatto che essendo tali contributi corrisposti anche alle aziende private - indenni dall'obbligo di corrispondere i benefici combattentistici - il costo di gestione dovrebbe per tutte le aziende determinarsi con identico criterio.

Inoltre, nel determinare la misura del fondo per il 1982, la legge farebbe riferimento all'importo corrisposto alle aziende dagli enti locali territoriali nel 1981, senza specificare se in tale importo fossero comprese anche le somme relative al pagamento dei benefici in questione. Anzi, essendo nel corso del 1981 intervenuta la sentenza n. 92/1981 di questa Corte, ed essendosi perciò determinata la generale convinzione di un prossimo intervento del legislatore statale indicativo dei necessari mezzi di copertura, si dovrebbe presumere che nessuna Regione, Provincia o Comune abbia più ritenuto, nel 1981, di dover erogare finanziamenti per lo specifico scopo di cui si tratta.

Per gli anni successivi poi, la determinazione dell'ammontare del fondo sarebbe avvenuta nel modo più arbitrario, al più adeguandola al tasso di inflazione programmato, pervenendo a risultati insoddisfacenti per le Regioni, come sarebbe testimoniato dalle loro doglianze, affrontate da questa Corte con la sent. n. 307/1983.

13.3. — L'Azienda Trasporti Autolinee Fiorentine - ATAF - (ord. 702/1985), quanto alla censura dell'art. 30-*bis* per difetto di copertura, svolge nella sostanza argomentazioni analoghe a quelle della ordinanza di rimessione, ricordando inoltre i principi espressi dalla sentenza n. 9/1958, richiamati anche nella memoria riferita nel precedente punto 13.2.

Aggiunge poi che l'individuazione dell'onere derivante dalla l. n. 336/1970 in 300 miliardi annui sarebbe palesemente irrisoria rispetto al costo globale di tutte le aziende (il solo onere dell'ATAF, controverso nel giudizio *a quo* ammonterebbe, ad oltre 6 miliardi).

L'azienda, poi, non condivide le censure mosse dall'ordinanza di rimessione all'art. 30-*ter*. In proposito rileva che la legge n. 131/1983, introducendo l'art. 30-*bis*, avrebbe ribadito chiaramente che dalla sentenza n. 92/1981 di questa Corte fino alla data della propria entrata in vigore, gli obblighi delle aziende di rimborsare l'INPS — mancando la necessaria copertura — fossero inattuabili; di conseguenza le aziende medesime sarebbero tenute ad adempiere tali obblighi soltanto a partire da quella data, ammesso che l'art. 30-*bis* sia riconosciuto non illegittimo. L'art. 30-*ter*, quale norma transitoria di natura processuale, non inciderebbe sulle situazioni giuridiche pregresse, per le quali non esisteva copertura finanziaria. In conseguenza, gli oneri dei benefici combattentistici già anticipati dovrebbero rimanere a carico degli istituti previdenziali quanto meno fino al 15 maggio 1983, poichè la nuova l. n. 131/1983 non avrebbe indicato i mezzi di copertura per far fronte ai valori capitali maturati sino a tale data.

13.4. — L'A.CO.TRA.L. (ordd. nn. 55 e 817/1985) e l'Azienda Consorziale Autotrasporti Piacenza - ACAP (ord. 1188/1984), sempre sulla questione relativa all'art. 30-*bis* in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., svolgono, come già nei rispettivi atti di costituzione, argomenti non dissimili da quelli adottati dalle autorità rimettenti, e riferiti *sub* 2.1.3.

13.5. — Le Casse di Risparmio di Volterra (ord. 1265/1984) e di S. Miniato (ord. 1266/1984) illustrano argomenti ulteriori a sostegno delle loro tesi, esposte nelle precedenti memorie, circa l'inapplicabilità della legge n. 118 del 1984 impugnata ai rispettivi giudizi *a quibus*, e dunque, l'irrelevanza della questione.

Tali argomenti traggono fondamento dai lavori preparatori della legge medesima, nel corso dei quali il timore, più volte affiorato, che la nuova legge — peraltro concepita tenendo presente esclusivamente la situazione dei consorzi di bonifica (e simili) — potesse comportare una duplicazione di benefici combattentistici, corrisposti sia sul trattamento aziendale, sia sulla pensione INPS-AGO, sarebbe stato poi superato nella convinzione che la legge medesima non avrebbe determinato alcuna duplicazione dei benefici medesimi.

Di qui, ad avviso della difesa delle Casse, la conclusione che la legge non dovrebbe essere applicata in tutti i casi, come quello di specie, in cui le medesime Casse, abbiano già corrisposto i benefici sull'indennità di anzianità e sulla pensione aziendale.

Nel merito, le Casse sviluppano gli argomenti già illustrati nei rispettivi atti di costituzione a proposito della incostituzionalità, nella specie, dell'intervento interpretativo del legislatore, sottolineando la particolare gravità del vizio della legge impugnata, consistente in ciò che, il legislatore, da un lato, imporrebbe una interpretazione la cui legittimità costituzionale sarebbe stata implicitamente, anche se chiaramente, esclusa proprio da questa Corte; dall'altro intenderebbe intervenire sui giudizi in corso.

Infine, nella denegata ipotesi in cui la l. n. 118/1984 superasse il vaglio di costituzionalità, la difesa delle Casse muove al combinato disposto dell'art. un. di tale legge e degli artt. 4 l. n. 336/1970 e 6 l. n. 824/1971 censure analoghe a quelle prospettate nelle ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Tribunale di Modena, in riferimento agli artt. 3, 41, 53, 81 e 97 Cost. osservando, in particolare, come anche nei confronti degli enti pubblici economici sarebbe costituzionalmente garantita l'esigenza dell'equilibrio economico (art. 81, ult. comma Cost.) e come dovrebbe dunque ritenersi illegittima per violazione dell'art. 97 Cost. l'imposizione di costi che pregiudichi l'autosufficienza della gestione; come il perseguimento di fini sociali, ex art. 41, terzo co. Cost. non potrebbe che avvenire con leggi rivolte al futuro e non retroattive; come le particolari modalità della disciplina retroattiva della legge n. 118/1984 vulnererebbero il principio di cui all'art. 53 Cost., applicabile anche nel caso di specie, in cui il prelievo di ricchezza sarebbe un vero e proprio tributo, non trovando corrispondenza puntuale in alcuna «controprestazione» (come avverrebbe invece per i c.d. servizi divisibili).

13.6. — La memoria aggiunta della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila (ordd. da 204 a 207/1986) è stata depositata fuori termine.

13.7. — Le Casse di Risparmio di Rimini (ord. 167/1987) e di Chieti (ord. 170/1987) formulano una serie di considerazioni a sostegno della censura, dichiarata manifestamente infondata dalle rispettive autorità remittenti, relativa alla legge impugnata quale legge interpretativa e insistono poi sulla violazione, da parte di questa, intesa come legge innovativa-retroattiva, non solo dell'art. 53 Cost., ma anche degli artt. 40 e 42 Cost. perché introduttiva di un prelievo del tutto nuovo, proiettato sul passato per ben quattordici anni, e tale da provocare effetti dirompenti sulle finanze dei soggetti destinatari. Concludono poi illustrando motivi di incostituzionalità analoghi a quelli svolti nelle rispettive ordinanze di rimessione.

13.8. — In relazione ai giudizi di cui alle ordd. 1264/1984; 33, 165, 166, 168, 169, 256/1987, i rispettivi Consorzi di Bonifica, premesso di avere già corrisposto i benefici combattentistici sulle pensioni e indennità di fine rapporto, insistono su argomenti già illustrati nelle precedenti memorie o simili a quelli prospettati dai rispettivi giudici *a quibus*.

13.9. — Zanotti Remo e altro (r.o. 703/1985) osservano che la questione presente potrebbe essere risolta da questa Corte applicando i criteri di decisione delle precedenti sentenze nn. 92 e 189/1981. Né gioverebbe obiettare che queste ultime avrebbero avuto a presupposto la interpretazione della legislazione previgente nel senso della inapplicabilità dei benefici alle pensioni INPS/A.G.O. dei dipendenti dei consorzi di bonifica: al contrario, nella logica di tali decisioni questa interpretazione non avrebbe avuto, né avrebbe potuto avere, rilievo di presupposto decisivo, perché il problema di legittimità costituzionale non avrebbe coinvolto, né coinvolgerebbe, la posizione specifica dei consorzi stessi.

Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi dalle ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto questioni identiche, analoghe o connesse relative a diversi aspetti della legislazione premiale a favore degli *ex*-combattenti e assimilati: pertanto possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Numerose autorità remittenti pongono innanzi tutto il quesito se l'art. 30-*bis* della l. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost.

Tale disposizione — adottata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824 pronunciata con sent. n. 92 del 1981 — nel dettare, «agli effetti dei pensionamenti» derivati dalla legge n. 336 del 1970, un comma aggiuntivo a tale art. 6, stabilisce che gli enti e le aziende datori di lavoro debbano far fronte agli oneri finanziari relativi ai benefici combattentistici riconosciuti ai propri dipendenti «parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte» dagli enti ed aziende medesimi.

Come specificato in narrativa, i giudici *a quibus* lamentano in sostanza che il duplice riferimento ai fondi provenienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e alle risorse derivanti dalle attività proprie dei datori di lavoro, sarebbe del tutto indeterminato, generico ed ipotetico, e perciò non idoneo a soddisfare il precetto costituzionale invocato, così come inteso sinora dalla giurisprudenza di questa Corte. Nella medesima censura il Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985) coinvolge pure gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma l. n. 336 del 1970 e 6 l. n. 824 del 1971, perché attributivi di benefici che, privi di copertura finanziaria, resterebbero patrimonialmente inoperanti.

Alcune autorità remittenti impugnano poi il medesimo art. 30-*bis* — a volte congiuntamente con l'art. 6 l. n. 824 del 1971 — anche perché, imponendo oneri finanziari a carico degli enti locali minori e delle loro aziende, senza corrispondente copertura, in materie estranee all'ambito delle loro finalità istituzionali, lederebbe l'autonomia finanziaria di questi, in contrasto con gli artt. 5, 114, 119, 128 Cost.

Il Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985) impugna lo stesso art. 30-*bis* per violazione dell'art. 136 Cost. perché, contenendo una indicazione fittizia di copertura finanziaria, si limiterebbe, in realtà a reiterare, con diversa formulazione, il disposto originario dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Infine, il Pretore di Pisa, con due successive ordinanze (r.o. n. 891/1985 e r.o. n. 773/1986) denuncia che il ripetuto art. 30-*bis*, unitamente all'art. 6 l. n. 824 del 1971, limitando espressamente la disposta copertura finanziaria ai soli oneri sopportati agli effetti dei pensionamenti, lascerebbe prive di copertura le spese sostenute dalle aziende per la corresponsione dei benefici combattentistici in corso di rapporto di lavoro: di qui l'asserita violazione, oltre che dell'art. 81, quarto comma Cost., anche dell'art. 3 Cost. poiché la normativa impugnata instaurerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti, impedendo ai beneficiari delle agevolazioni diverse da quelle connesse al pensionamento di acquisire i relativi incrementi economici.

3. — Delle numerose questioni così riassunte, debbono preliminarmente dichiararsi manifestamente inammissibili quelle proposte dal Pretore di Lucca (r.o. n. 781/1985 ed r.o. n. 782/1985), dal Pretore di Ancona (r.o. n. 662/1986), dal Tribunale di Verona (r.o. n. 805/1986) e dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987). Le rispettive ordinanze di rimessione infatti non illustrano la fattispecie concreta oggetto dei giudizi né contengono alcuna effettiva motivazione della rilevanza: pertanto, per le ragioni ripetutamente evidenziate nella costante giurisprudenza di questa Corte, esse non costituiscono atti idonei ad introdurre il giudizio di legittimità costituzionale.

Inammissibile deve essere dichiarata anche la questione sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 773/1986). Il Pretore infatti impugna l'art. 30-*bis*, da un lato perché la copertura finanziaria ivi prevista non si estenderebbe ai benefici in corso di rapporto, dall'altro, ma con ciò evidentemente e contraddittoriamente presupponendo tale estensione, perché non appresterebbe per detti benefici una copertura finanziaria sufficiente: poiché tale contraddittoria prospettazione della questione impedisce di identificare il *thema decidendum* sottoposto al giudice della costituzionalità delle leggi, nonché di valutare la rilevanza della eccezione di illegittimità costituzionale, la stessa questione, giusta la pregressa giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. nn. 169 del 1982 e 269 del 1984; ord. n. 315 del 1985), deve ritenersi inammissibile.

4. — L'eccezione di irrilevanza, proposta dall'Avvocatura dello Stato con riguardo alla questione sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985) in un giudizio vertente tra l'ACIT e alcuni dipendenti, non può essere accolta.

Pur non dubitandosi della legittimità delle norme attributive dei diritti controversi, delle quali il Pretore deve fare applicazione nel giudizio *a quo*, non può negarsi infatti che la copertura finanziaria delle spese indispensabili per realizzare tali diritti costituisca un presupposto necessario delle prime, né può contestarsi l'incidenza che l'esito del giudizio di costituzionalità della disposizione impugnata è suscettibile di esplicare sulla complessiva posizione debitoria della convenuta ACIT in relazione all'eventuale soddisfacimento del credito dedotto in giudizio.

5. — Nel merito, la questione sull'art. 30-*bis* l. n. 131 del 1983, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., non è fondata.

L'art. 30-*bis* infatti, dettando un comma aggiuntivo all'art. 6 l. n. 824 del 1971 ha inteso colmare il vuoto seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione «nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le Aziende municipalizzate e i relativi Consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico» derivanti dall'applicazione della l. n. 336 del 1970.

Dovendo provvedere a dotare delle necessarie risorse finanziarie numerosi enti di diversa natura e assoggettati a differenti regimi di finanziamento, il legislatore ha scelto una formula riassuntiva, necessariamente generica, la quale, per quanto in particolare riguarda gli enti che (soli) sono coinvolti nella presente questione, e cioè le Aziende di trasporto pubblico locale, è sufficientemente specificata dai numerosi interventi normativi con i quali è stato assicurato il loro finanziamento, culminati nella recente l. 6 febbraio 1987, n. 18, di conversione del d.l. n. 833 del 9 dicembre 1986, che ha inteso garantire — in attesa, come si legge nei lavori preparatori, di un definitivo riassetto del settore — la copertura pressoché integrale dei loro disavanzi di esercizio relativi agli anni dal 1982 al 1986, che non avessero già trovato copertura con i contributi previsti con la l. n. 151 del 1981, istitutiva del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

È vero che tali provvedimenti non menzionano puntualmente la quota dei finanziamenti da destinare al pagamento dei benefici combattentistici, né, del resto, quelle da utilizzare per ogni altro specifico impiego. Ciò però è privo di rilievo ai fini del soddisfacimento del precetto dell'art. 81, quarto comma Cost. in un caso come quello in esame

nel quale, con i particolari meccanismi prescelti dal legislatore, nell'uso non irragionevole della sua discrezionalità, si è inteso garantire agli enti interessati, con l'obiettivo di conseguire il prescritto pareggio di bilancio, una dotazione globale in relazione alle complessive necessità debitamente rappresentate dagli enti medesimi, lasciando all'autonomia di scelta e alla responsabilità di questi di ripartire i fondi in loro possesso tra i diversi impegni di spesa, compresi, dunque, quelli relativi all'attuazione della l. n. 336 del 1970.

Segue, da queste considerazioni, l'infondatezza della questione dell'art. 30-bis in relazione all'art. 81, quarto comma Cost., come pure delle questioni che coinvolgono, nella medesima censura, gli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma l. n. 336 del 1970 e 6 l. n. 824 del 1971.

Dalla esclusione dell'asserita violazione della prescrizione costituzionale sull'obbligo della copertura finanziaria, consegue altresì l'infondatezza delle censure delle norme menzionate in relazione agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.

Eguale insussistente deve poi ritenersi il prospettato contrasto del detto art. 30-bis, con l'art. 136 Cost., posto che, per le ragioni sopra illustrate, non può sostenersi che la norma impugnata riproduca, con una mera variante terminologica, l'art. 6 l. n. 824 del 1971 nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima.

6. — Quanto infine alla questione, prospettata, sempre sull'art. 30-bis, dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985), e relativa alla mancata ricomprensione, nella copertura, degli oneri per benefici diversi da quelli connessi all'istituto del collocamento a riposo, si può osservare che, pur essendo la legge impugnata diretta essenzialmente all'approntamento delle risorse necessarie a far fronte agli impegni di spesa relativi alle agevolazioni collegate a tale istituto — agevolazioni che costituiscono senza dubbio l'aspetto più incisivo e qualificante della legislazione premiale (Corte Cost. n. 194 del 1976) e intorno alle quali si era creato il contenzioso di gran lunga più consistente — tuttavia, a parte la considerazione che il testo del comma da aggiungere all'art. 6 l. n. 824 del 1971 ha una portata generale, comprensiva di tutti gli oneri connessi a qualsiasi beneficio, non c'è ragione di ritenere che la spesa derivante dai benefici in corso di rapporto, nell'ambito di quella complessiva relativa alla ordinaria gestione del personale, non trovi capienza nel finanziamento globale assicurato, specie con la recente legge n. 18 del 1987, alle aziende pubbliche di trasporto locale. Di conseguenza, anche tale ultima questione deve ritenersi non fondata.

7. — La questione relativa all'art. 6 l. n. 824 del 1981, nel suo testo originario, in riferimento agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Venezia con ordinanza del 18 maggio 1977 (pervenuta a questa Corte il 5 settembre 1984 e recante il numero 1024 r.o. 1984) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile perché nel frattempo la disposizione censurata è stata ritenuta, nella parte impugnata, costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 92 del 1981.

Infine, deve essere disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia perché valuti se le proposte questioni sull'art. 6 l. n. 824 del 1971, così come sopravvissute alla detta dichiarazione di incostituzionalità (r.o. n. 774 del 1982 e r.o. n. 761 del 1986) siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus* data la sopravvenienza dell'art. 30-bis l. n. 131 del 1983.

8. — Il Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985) e il Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987) impugnano l'art. 30-ter della stessa l. n. 131 del 1983, il primo in relazione agli artt. 3, 38 e 81, quarto comma Cost., il secondo in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

La questione proposta dal Tribunale di Torino, deve essere dichiarata, per le ragioni sopra enunciate, manifestamente inammissibile (par. 3).

Il Pretore di Firenze lamenta che, quanto ai crediti degli enti anticipatori precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 131 del 1983, l'art. 30-ter, disponendo l'estinzione dei relativi giudizi pendenti a tale data tra questi enti e quelli datori di lavoro, non avrebbe un mero valore processuale, ma avrebbe inteso in realtà disporre l'estinzione degli stessi diritti azionati, con la conseguenza che gli istituti erogatori, non avendo più titolo a chiedere ai datori di lavoro — neanche, come nel caso di specie, successivamente all'entrata in vigore della nuova legge — il rimborso dei pagamenti già effettuati, rimarrebbero onerati in via definitiva di spese per le quali essi erano nel sistema originario della l. n. 824 del 1971 solo anticipatori, con conseguente violazione dei parametri invocati.

La questione così sollevata non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo.

Infatti la norma impugnata, come ha più volte precisato anche la Corte di Cassazione e come, del resto, è fatto chiaro dal suo inequivoco tenore letterale, ha inteso esclusivamente eliminare — una volta assicurata, con l'art. 30-bis, la necessaria copertura, senza distinzione temporale, di ogni onere connesso alla corresponsione dei benefici — tutto, e solo, il contenzioso ancora pendente tra enti anticipatori ed enti datori di lavoro vertente sui rispettivi obblighi di pagamento e originato dalla prima sospettata e poi da questa Corte accertata mancata indicazione dei finanziamenti.

Essa non ha inteso invece incidere sulle situazioni sostanziali, che permangono integre e possono pertanto essere, e in fatto sono state, azionate in qualunque momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983.

Di qui, l'infondatezza della questione, sotto tutti i profili.

9. — Il secondo ordine di questioni, investe l'art. un. della l. 9 maggio 1984, n. 118, la quale, intitolata come legge di interpretazione autentica della l. n. 336 del 1970, dichiara applicabili i benefici combattentistici, con effetto dalla data prevista dalle relative norme istitutive, anche nei confronti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Le autorità remittenti prospettano il dubbio che tale disposizione sia in contrasto con:

a) gli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, perché, sotto la veste dell'interpretazione autentica, avrebbe in realtà introdotto, con efficacia retroattiva, una norma nuova, contrastante con l'indirizzo giurisprudenziale prevalente e consolidato della Corte di Cassazione.

b) l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento per un verso, tra enti pubblici economici, a seconda che abbiano o meno dipendenti *ex* combattenti: per altro verso, tra enti pubblici economici e, da un lato, aziende private, non tenute alla corresponsione dei benefici, dall'altro enti della finanza pubblica allargata, i cui costi relativi sarebbero coperti dalle risorse indicate dall'art. 30-bis.

c) l'art. 53 Cost., perché comporterebbe un prelevamento di ricchezza anche con efficacia retroattiva non proporzionato alla capacità contributiva dei soggetti onerati.

d) l'art. 41 Cost., perché, sottoponendo gli enti pubblici economici, a differenza dei concorrenti imprenditori privati, ad un prelievo di ricchezza non proporzionato alla loro capacità contributiva, ne comprimerebbe illegittimamente la libertà di iniziativa economica.

Le ordinanze che prospettano i dubbi *sub b)*, *c)* e *d)* impugnano l'art. un. l. n. 118 del 1984 unitamente agli artt. 4 l. n. 336 del 1970 e 6 l. n. 824 del 1971.

10. — È innanzi tutto da respingere la eccezione di irrilevanza sollevata dalla difesa delle Casse di Risparmio di Volterra e di S. Miniato (r.o. nn. 1265 e 1266/1984) e motivata dalla inapplicabilità della legge impugnata, pena una inaccettabile duplicazione dei benefici, alle Casse medesime, già tenute a corrisponderli nei trattamenti aziendali. A parte infatti la chiara dizione della formula legislativa, che non consente esclusioni di sorta, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha ripetutamente affermato che non è ipotizzabile alcuna ingiusta duplicazione dei benefici nei confronti dei dipendenti delle Casse di Risparmio, essendo, il trattamento previdenziale aziendale, integrativo rispetto a quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sì che, concorrendo i due trattamenti, l'intervento del fondo integrativo deve ridursi di tanto di quanto viene ad incrementarsi il trattamento assicurativo dell'assicurazione generale obbligatoria.

11. — Nel merito, nessuna delle questioni può ritenersi fondata.

Inducono a tale conclusione svariati argomenti tratti sia dalla precedente giurisprudenza costituzionale, sia dalle numerose decisioni con le quali la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondate questioni identiche o analoghe a quelle ora sottoposte a questa Corte.

Quanto alla questione illustrata *sub a)*, si può osservare che la censura dei giudici *a quibus*, lamentando il non corretto ricorso, nella specie, allo strumento della interpretazione autentica, in realtà è volta a contestare il fatto che la legge impugnata abbia disposto retroattivamente. A tale censura si può replicare che il legislatore può conferire efficacia retroattiva alle sue disposizioni, salvo che non superi i limiti derivanti dal divieto posto dall'art. 25 Cost. per la materia penale o da altri specifici disposti costituzionali, quali, per esempio, quello dell'art. 3 Cost. Di conseguenza, ove, come nel caso presente, tali limiti siano rispettati, «è indifferente che il legislatore disponga l'operatività di una legge anche per il passato, anziché mediante un'apposita norma, mediante un diverso strumento, quale è, come nella specie, l'autodefinizione di interpretazione autentica» (sent. n. 36 del 1985).

La legge di interpretazione autentica infatti non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, essendo anch'essa innovativa (v. sent. n. 118 del 1957) e naturalmente retroattiva, e non interferisce, di per sé, con la sfera riservata al potere giudiziario. Né può, nella specie, affermarsi la sussistenza di una interferenza e dunque l'illegittimità dell'impiego di tale strumento, adducendosi l'inesistenza di un precedente contrasto giurisprudenziale ed, anzi, la presenza di un orientamento omogeneo della Cassazione in senso opposto.

Infatti, anche a prescindere dal fatto che tale orientamento non si era pacificamente affermato, ma continuava ad essere disatteso da numerosi giudici di merito, si deve notare, conformemente all'opinione più volte espressa dalla stessa Corte di Cassazione e dalla più attenta dottrina, che l'esistenza di interpretazioni giudiziali discordanti, costituendo un dato estrinseco alla legge interpretativa e al suo contenuto, non può considerarsi un presupposto indispensabile di legittimità dell'intervento del legislatore che, in base a scelte politico-discrezionali, decida di imporre *erga omnes* un certo significato normativo di precedenti disposizioni. Il contrasto interpretativo può costituire un indice di riconoscimento della legge come interpretativa (così come del resto è stato utilizzato, unitamente ad altri e più consistenti indizi — quali, in particolare, l'obbiettivo contenuto dell'atto normativo — dalla sent. n. 187 del 1981 di questa Corte, relativa peraltro allo specifico regime della legge regionale).

12. — Quanto alle censure relative all'art. 3 Cost., l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a raffronto — non potendo assimilarsi la posizione degli enti pubblici economici con quella degli imprenditori privati (v. sent. 194 del 1976) né con quella degli enti della finanza pubblica allargata — impedisce la possibilità di configurare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza, mentre risulta essere una differenza accidentale e di mero fatto, e perciò irrilevante in questa sede, quella tra enti pubblici economici a seconda che abbiano o no alle proprie dipendenze *ex-combattenti*. Né, come già affermato nelle sentenze 92 e 189 del 1981, può questa Corte considerare la situazione specifica di ciascun ente.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 53 Cost., si può rilevare che gli argomenti che la sostengono possono essere in gran parte disattesi ricorrendo ai principi già affermati nelle richiamate sentenze del 1981, delle quali, peraltro, la n. 189 non può dirsi condizionata dalla allora ritenuta esclusione della applicazione dei benefici combattentistici alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, non essendo dato rinvenire nella sua stringata motivazione alcuna indicazione in tal senso.

Né consente di giungere a diversa decisione l'argomento centrato sulla consistenza degli effetti retroattivi dell'imposizione dell'onere a carico degli enti interessati in conseguenza della applicazione suddetta.

Questa Corte ha infatti già ripetutamente negata l'illegittimità della legge tributaria retroattiva se la capacità contributiva permanga al momento dell'imposizione del prelievo (v. sentt. nn. 44 del 1966, 75 del 1969, 143 del 1982): nel caso presente non è stato dedotto né dimostrato che sia avvenuto un deterioramento che abbia inciso nella capacità economica dei soggetti onerati nel periodo intercorrente tra il momento della nascita dell'obbligo di pagamento e quello dell'entrata in vigore della legge impugnata, né tale deterioramento, al di fuori di qualsiasi specifica documentazione, può presumersi come certamente avvenuto per il solo fatto della estensione temporale di tale periodo.

Dall'infondatezza di tali censure consegue, nella specie, anche l'infondatezza della prospettata violazione dell'art. 41 Cost.

13. — Manifestamente infondata è poi la questione sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (r.o. n. 171/1987), poiché è basata sull'erroneo presupposto che l'Automobile Club di Pavia non sia ricompreso tra gli enti della finanza pubblica allargata, cui si riferisce la norma di copertura dell'art. 30-*bis* sopra esaminata: esso viceversa, risulta incluso in tale categoria dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 2 luglio 1983.

Si deve infine rilevare che i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati nelle memorie difensive del Consorzio di Bonifica «Ufficio dei Fiumi e Fossi» di Pisa (r.o. n. 1265/1984) e delle Casse di Risparmio di Volterra (r.o. n. 1265/1984) e di S. Miniato (r.o. n. 1266/1984), ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati dalle ordinanze di rimessione non possono essere presi in esame, non essendo, com'è noto, le parti private legittimate a sottoporre direttamente a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate dal Pretore di Ancona (r.o. n. 662/1986), dal Tribunale di Verona (r.o. n. 805/1986) e dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987);*

2) *Dichiara inammissibile la questione dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 773/1986);*

3) *Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 81, quarto comma e 119 Cost., sollevate dal Pretore di Lucca con due ordinanze (r.o. n. 781/1985 ed r.o. n. 782/1985);*

- 4) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 92 del 1981;*
- 5) *Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia relativamente alle questioni dell'art. 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate con ordinanze del 22 aprile 1982 (r.o. n. 774/1982) e 8 luglio 1982 (r.o. n. 761/1986);*
- 6) *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Siena (r.o. n. 1164/1984), dal Pretore di Piacenza (r.o. n. 1188/1984), dal Pretore di Trieste (r.o. n. 480/1985), dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985), dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985), dal Pretore di Roma (r.o. nn. 55 e 817/1985), dal Pretore di Genova (r.o. n. 18/1986), dal Pretore di Pistoia (r.o. n. 60/1986), dal Pretore di Parma (r.o. n. 284/1986), dal Pretore di Cosenza (r.o. n. 76/1987);*
- 7) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 e 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985);*
- 8) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 136 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);*
- 9) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);*
- 10) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma l. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);*
- 11) *Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevata dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987);*
- 12) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 38, primo e secondo comma e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);*
- 13) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico l. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente alla estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. nn. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1984), dal Pretore di l'Aquila (r.o. nn. 204, 205, 206, 207/1986) e dal Pretore di Oristano (r.o. nn. 133 e 426/1986);*
- 14) *Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dal Tribunale di Modena (r.o. n. 703/1985) e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. nn. 33, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 256/1987);*
- 15) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 24 maggio 1970, n. 336, 6 l. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico l. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41, 53 Cost., sollevata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. n. 171/1987).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 124

Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regione Valle d'Aosta - Personale dipendente - Trattamento economico - Acconti sui miglioramenti economici - Cessazione della materia del contendere.****(Legge reg. Valle d'Aosta 11 giugno 1982).****(St. Valle d'Aosta, art. 2, lett. a); Cost., artt. 3 e 36).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 11 giugno 1982, recante «Corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 giugno 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1982;

Visto l'atto di costituzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Con la legge regionale impugnata la Regione Valle d'Aosta prevedeva la corresponsione di acconti sui miglioramenti economici al proprio personale, in attesa della definizione del nuovo accordo triennale 1982-1984 per il trattamento giuridico ed economico del personale regionale.

Il ricorso del Governo, denunciando il contrasto della legge in esame con l'art. 2, lettera a) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, lamentava la violazione del principio della contrattazione collettiva; del buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo di una divaricazione fra il trattamento economico del personale della regione e quello dell'impiego presso lo Stato o le altre regioni a statuto ordinario; di un asserito principio dell'ordinamento coincidente con quello espresso dall'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che vieta alle regioni ordinarie di disporre un trattamento economico del personale regionale più favorevole di quello spettante al personale statale; dei principi, infine, di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro.

La Regione Valle d'Aosta ha respinto tali censure come inammissibili o infondate.

Considerato in diritto

Poiché successivamente all'approvazione della legge impugnata la Regione Valle d'Aosta, dopo aver previsto la corresponsione al personale regionale di un assegno mensile (di importo inferiore al previsto acconto) riassorbibile «coi miglioramenti che deriveranno dall'accordo triennale 1982-1984» (L.R. 15 dicembre 1982, n. 94), ha dato applicazione all'accordo sindacale triennale per il periodo 1982-1984 con la legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, che prevede un nuovo trattamento economico del personale regionale, non è più possibile la corresponsione degli acconti di cui alla legge impugnata.

Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0149

N. 125

Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Università - Docenza universitaria - Riordinamento - Area di applicazione - Istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) - Docenti - Mancata inclusione - Inammissibilità.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1983 dal TAR del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Giusino Irene ed altri contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Caruso Ignazio ed altri, di Facheris Ranucci Renata ed altri, di Patané Francesco e di Adornato Raffaele ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Prof. Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Facheris Ranucci Renata ed altri e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il TAR del Lazio, I Sezione, adito da Irene Giusino, Renata Facheris Ranucci, Francesco Patanè, Raffaele Adornato, Ignazio Caruso ed altri, insegnanti presso Istituti Superiori di Educazione Fisica, al fine dell'annullamento del bando di concorso per la prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo universitario, fascia degli associati, nonché per l'annullamento dei puntuali atti di esclusione dai suddetti giudizi, adottati dal Ministero della Pubblica Istruzione ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1983, questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti della legge 21 febbraio 1980 n. 28, contenente delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, nonché nei confronti del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, emanato in attuazione di tale delega, «nella parte in cui non includono gli ISEF nell'area di applicazione della introdotta riforma universitaria e in particolare non prevedono la possibilità di sistemazione in ruolo del personale che presso i detti istituti presta la propria attività di insegnamento».

2. — L'autorità remittente pone a fondamento delle sue argomentazioni, da un lato, «la piena appartenenza degli ISEF all'ordinamento universitario in senso ampio considerato, con conseguente piena spettanza ai docenti in detti istituti operanti del grado e della dignità di docenti universitari»; dall'altro, il fatto che tuttavia gli ISEF presentano «sia sul piano sostanziale-funzionale che sul piano formale-organizzativo» peculiarità tali «da costituire indubbiamente un *unicum* nel mondo universitario». Di conseguenza la legge n. 28 del 1980, in quanto legge di riforma volta a porre fine al fenomeno del precariato e ad attuare il riordinamento della docenza universitaria, avrebbe violato, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 3 Cost. per avere irragionevolmente omesso di dettare specifiche norme in grado di permettere anche agli insegnanti incaricati presso gli ISEF di ottenere, al pari dei colleghi di altre istituzioni universitarie, il definitivo collocamento in ruolo, attraverso idonee procedure selettive.

La detta omissione concreterebbe, al tempo stesso, una violazione dell'art. 97 Cost., con riguardo al principio del buon andamento dell'amministrazione, a causa della «atmosfera di incertezza e di precarietà», in cui, «con sicuro pregiudizio al buon andamento degli studi», sarebbero stati costretti ad operare gli ISEF, tuttora sprovvisti di un ruolo organico del personale docente.

Proponendo in questi termini il dubbio di incostituzionalità il giudice *a quo* esclude esplicitamente che agli insegnanti ISEF possa applicarsi la previsione contenuta negli artt. 5, terzo comma n. 1, della legge di delega n. 28 e 50, primo comma n. 1, del decreto legislativo n. 382, che ammettono ai detti giudizi di idoneità, fra gli altri, «i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del d.l. 1º ottobre 1973 n. 580»: e ciò appunto a causa delle peculiarità inerenti all'ordinamento degli ISEF, che attengono sia alla mancata previsione *ab origine* di un ruolo organico del personale docente (art. 22, terzo comma, della l. 7 febbraio 1958 n. 88), sia alla caratteristica «simbiosi operata tra insegnamento scientifico-culturale e applicazione pratica». Il concorrere di questi elementi renderebbe, tra l'altro, impossibile, ad avviso del giudice *a quo*, anche la formazione delle commissioni per i giudizi di idoneità, in quanto per le materie «tecnico-addestrative» non esistono professori ordinari, e per le materie «scientifico-culturali» questi potrebbero «solo apparentemente» essere individuati nell'ambito delle discipline simili. L'inapplicabilità agli insegnanti degli ISEF della legge di delega e del decreto delegato per il riordinamento della docenza universitaria è dal giudice *a quo* desunta anche dai lavori preparatori della legge n. 28 del 1980, dai quali risulta che, al momento dell'approvazione da parte del Senato, fu soppresso dall'art. 12, secondo comma, del progetto un inciso che delegava il Governo ad emanare norme specifiche anche per il riordinamento della docenza negli ISEF.

3. — I ricorrenti nel giudizio *a quo* che si sono costituiti dinanzi a questa Corte hanno chiesto che la questione sia dichiarata fondata. Alcuni di essi, peraltro, hanno richiesto, in tesi, una pronuncia interpretativa, diretta a riconoscere l'applicabilità della disciplina posta dal D.P.R. n. 382 del 1980 anche agli insegnanti degli ISEF.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto della questione, in quanto il legislatore, nel limitare il suo intervento riformatore alle sole istituzioni universitarie tradizionalmente intese, si sarebbe riservato, con scelta discrezionale insindacabile, di intervenire in un secondo tempo nei confronti degli ISEF, come è dimostrato dalla presentazione di varie proposte di legge e di un disegno di legge governativo.

Nelle memorie successivamente presentate le parti private hanno fatto rilevare che, in seguito ad alcune pronunce del giudice amministrativo — il cui giudicato è stato esteso dal Ministero della Pubblica Istruzione anche nei confronti di alcuni dei ricorrenti nel giudizio *a quo* — i docenti ISEF di materie scientifico-culturali sono già stati ammessi ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia degli associati. Da ciò la richiesta alla Corte di estendere questa interpretazione anche ai docenti delle materie tecnico-addestrative.

Considerato in diritto

1. — La questione che viene posta all'esame di questa Corte scaturisce da una vicenda complessa, che ha avuto molteplici sviluppi tanto in sede legislativa che giurisprudenziale.

2. — Gli Istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati (ma ad oggi l'unico istituto statale esistente resta quello con sede in Roma), sono stati sottoposti a disciplina organica con la legge 7 febbraio 1958 n. 88. L'art. 22, secondo comma, di questa legge ha conferito a tali Istituti «grado universitario», con conseguente attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, ai sensi delle norme sull'istruzione universitaria contenute nel T.U. 31 agosto 1933 n. 1592.

Nel quadro delle istituzioni universitarie gli ISEF vengono, peraltro, a configurarsi con caratteristiche del tutto peculiari, che hanno spesso indotto a qualificare l'ordinamento relativo a tali enti come un *unicum* nell'ambito dell'organizzazione universitaria.

Tali peculiarità, con riferimento ai profili concernenti il personale docente, possono essere ricondotte — come sottolinea la stessa ordinanza di rimessione — a due aspetti: al fatto che agli insegnamenti impartiti negli ISEF si provvede soltanto con personale incaricato, mancando *ab origine* la configurazione di un ruolo organico per i docenti ISEF (v. art. 22, u.c., legge n.88), nonché al fatto che all'interno delle materie di insegnamento gli statuti dei vari Istituti distinguono tra un gruppo scientifico-culturale ed un gruppo tecnico-addestrativo, con diverse modalità di provvista del personale addetto. Mentre all'insegnamento delle materie del primo gruppo si provvede, infatti, di norma mediante incarico a docenti universitario, per le materie del secondo gruppo si ricorre invece, normalmente, per incarico o comando, a personale diplomato in educazione fisica, sovente già nei ruoli dell'istruzione secondaria.

3. — Il testo del progetto di legge di delega per il riordinamento della docenza universitaria, approvato dalla Camera nella seduta del 19 dicembre 1979 — da cui verrà a derivare la l. 21 febbraio 1980 n. 28 — conteneva, all'art. 12, secondo comma, anche un richiamo espresso agli ISEF, nei cui confronti le norme delegate avrebbero dovuto prevedere «particolari modalità» per l'attribuzione degli insegnamenti. Tale richiamo, in sede di discussione del progetto al Senato, venne peraltro soppresso (v. resoconto stenografico della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 12 febbraio 1980, pag. 4764 ss.). Le ragioni di tale soppressione non emergono con chiarezza dal verbale della seduta, nonostante che un rapido accenno fatto dal proponente ad una pronuncia giurisdizionale relativa all'ISEF di Roma da poco adottata dal TAR del Lazio potesse far pensare ad una riconosciuta superfluità della norma, stante la naturale applicabilità della nuova disciplina anche agli ISEF in quanto istituti di grado universitario. Il fatto è che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 28 e del successivo D.P.R. n. 382, sia il Governo che singoli parlamentari, nel corso della IX legislatura, presentavano alla Camera vari progetti di disciplina relativi agli ISEF (cfr. Atti Senato, IX legislatura, disegno di legge n. 1374; Atti Camera, IX legislatura, proposte di legge n. 1534, 1801, 2258, 3329 e 3710): e questo nella ragionevole e diffusa convinzione che, a seguito dell'emendamento soppressivo ricordato, tutto il settore degli ISEF fosse rimasto escluso dalla nuova disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria.

4. — La mancata previsione di una specifica disciplina legislativa riferita al particolare *status* dei docenti degli ISEF ha dato luogo, negli ultimi anni, ad un vasto contenzioso innanzi agli organi della giustizia amministrativa.

Ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 28 e del D.P.R. n. 382 del 1980, alcuni professori incaricati negli ISEF — appartenenti alle materie sia del gruppo scientifico-culturale che del gruppo tecnico-addestrativo — avevano proposto ricorso al fine di vedersi riconoscere l'applicabilità, in quanto docenti di istituzioni universitarie, della disciplina posta dall'art. 4 D.L. 1º ottobre 1973 n. 580 (convertito nella l. 30 novembre 1973 n. 766) in tema di «stabilizzazione» degli incarichi universitari. Dopo alcune oscillazioni registrate dalla giurisprudenza dei TAR, il Consiglio di Stato si attestava sulla linea, già seguita dal Ministero della Pubblica Istruzione, di consentire la «stabilizzazione» nei confronti dei docenti delle materie scientifico-culturali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ma di escluderla nei confronti dei docenti delle materie tecnico-addestrative, in quanto assunti in servizio senza il rispetto dei procedimenti e delle garanzie previste dall'art. 6 l. 26 gennaio 1962 n.16 per il conferimento degli incarichi universitari.

Analoga situazione si è riprodotta, dopo l'entrata in vigore delle norme sul riordinamento della docenza universitaria, oggetto della presente controversia, quando vari docenti degli ISEF, sempre adducendo la natura universitaria degli istituti di appartenenza, hanno proposto ricorso alla giustizia amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, ai sensi dell'art. 5 l. n. 28 del 1980. Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riconfermare la distinzione tra la posizione dei docenti incaricati di materie scientifico-culturali e quella dei docenti di materie tecnico-addestrative, riconoscendo ai primi (in quanto stabilizzati o stabilizzabili) e non ai secondi (in quanto sprovvisti dei requisiti necessari ai fini della stabilizzazione) il diritto a partecipare ai giudizi idoneativi.

Questa linea giurisprudenziale è stata, di recente, condivisa dal Ministero della Pubblica Istruzione che, dopo le incertezze iniziali, ha ritenuto di dover ammettere sia alla «stabilizzazione» che ai conseguenti giudizi di idoneità per professori associati i docenti degli ISEF incaricati di materie scientifico-culturali, escludendo di contro, per insufficienza dei requisiti posseduti, i docenti delle materie tecnico-addestrative.

5. — A questo quadro, va, dunque, ricondotta l'ordinanza di rimessione del TAR del Lazio di cui è causa.

Secondo il TAR del Lazio i docenti incaricati presso gli ISEF, in quanto istituzioni di grado universitario, dovrebbero risultare tutti inquadrabili nella categoria dei docenti universitari, senza possibilità di distinguere, per questo aspetto, tra docenti di materie scientifico-culturali e docenti di materie tecnico-addestrative.

La legge n. 28 del 1980 ed il D.P.R. n. 382 del 1980, trascurando, in sede di riordinamento della docenza universitaria e di eliminazione del precariato, questa particolare categoria di docenti universitari, avrebbero, dunque, operato una discriminazione irragionevole, lesiva dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Ma poichè non risulta possibile — sempre a giudizio del TAR del Lazio — estendere in via di interpretazione la disciplina sul riordinamento della docenza universitaria ai docenti degli ISEF, l'ordinanza di rimessione chiede a questa Corte una pronuncia additiva diretta a dichiarare l'incostituzionalità sia della l. 21 febbraio 1980 n. 28 che del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 «nella parte in cui non includono gli ISEF nell'area di applicazione della introdotta riforma universitaria».

6. — Nei termini in cui è stata proposta la questione deve ritenersi inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, anche in recenti pronuncie, come una decisione additiva sia consentita «soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando, invece, si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore» (v. sent. n. 109 del 22 aprile 1986).

Nella specie, siamo in presenza di una complessa situazione normativa che, oltre a non permettere interpretazioni estensive (tra l'altro, precluse dall'art. 9 della legge interpretativa 19 dicembre 1985 n. 705) non consentirebbe neppure, come conseguenza dell'adozione di una pronuncia additiva, un'estensione automatica e logicamente necessitata della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria a tutte le categorie di docenti incaricati presso gli ISEF, senza distinguere tra i vari gruppi di materie.

Al contrario, tale estensione comporterebbe quanto meno — come la stessa ordinanza di rimessione riconosce — l'esigenza di un adattamento della disciplina generale posta in sede di riordinamento della docenza universitaria alla particolare natura degli ISEF ed alle caratteristiche peculiari di *status* proprie delle diverse categorie di personale insegnante presso tali Istituti. Le modalità di tale adattamento, potenzialmente molteplici, così come la scelta dei tempi per l'eventuale estensione della riforma alle varie categorie riconducibili alla sfera dell'istruzione superiore, intesa nella sua accezione più ampia, non possono spettare altro che alle valutazioni politiche del legislatore, insindacabili in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal TAR del Lazio, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti della l. 21 febbraio 1980 n. 28 e del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 126

Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili adibiti ad attività commerciale ed artigiana - Espropriazione per pubblica utilità - Diritto del conduttore - Compenso per la perdita dell'avviamento commerciale - Non fondatezza.

(Legge 27 gennaio 1963, n. 19, art. 6).

(Cost., artt. 42, terzo comma, e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, Prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, (Tutela giuridica dell'avviamento commerciale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.n.c. Autorimessa Titanus e la S.p.a. Montedison ed altro, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Autorimessa Titanus e della S.p.a. Montedison nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Prof. Enzo Cheli;

Uditi l'Avv. Franco Salvucci per la S.p.a. Montedison e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso dalla S.n.c. Autorimessa Titanus — conduttrice da trent'anni di un immobile sito in Milano ed adibito ad autorimessa — contro la S.p.a. Montedison — proprietaria espropriata dell'immobile stesso — nonché contro il Comune di Milano — ente espropriante — al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dagli artt. 4 e 6 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 per la perdita dell'avviamento conseguente ad esproprio ed alla cessazione dell'attività aziendale, il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della citata legge n. 19 con riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.

Secondo il giudice *a quo* la norma denunciata può essere interpretata solo nel senso che, in caso di esproprio, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento debba essere fatto valere sull'indennità corrisposta all'espropriato, anche se a costui non derivi alcuna utilità dall'avviamento stesso per effetto dell'intervenuta espropriazione.

La disposizione impugnata si porrebbe perciò in contrasto con l'art. 42, terzo comma Cost., in quanto verrebbe a determinare una sensibile decurtazione dell'indennizzo spettante al proprietario espropriato, indennizzo da calcolare, nel caso concreto, in base al valore dell'immobile e senza che possano entrare nella valutazione i diritti dei terzi su di esso.

Il giudice *a quo* ricorda anche che l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nell'ipotesi di espropriazione attinente a terreno non coltivato dal proprietario, pone a carico dell'espropriante il pagamento di una indennità aggiuntiva a favore del fittavolo, mezzadro, colono o partecipante che siano costretti ad abbandonare il terreno stesso: da tale disciplina discenderebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il proprietario di un terreno

agricolo coltivato da terzi, il quale, grazie all'intervento dell'espropriante, può percepire integralmente l'indennità di esproprio a lui spettante, ed il proprietario di un immobile urbano dato in locazione, il quale ultimo, non essendo sollevato dall'espropriante dell'onere di corrispondere al conduttore un compenso per la perdita dell'avviamento aziendale, vedrebbe incisa e ridotta la sua indennità di espropriazione. Di qui, secondo il giudice rimettente, il sospetto di contrasto della norma impugnata anche con l'art. 3 Cost.

2. — Davanti alla Corte si è costituita la S.p.a. Montedison sostenendo l'irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Milano sul presupposto che una corretta interpretazione degli artt. 4 e 6 della legge n. 19 del 1963 dovrebbe indurre ad escludere che al conduttore, in caso di esproprio dell'immobile del locatore, sia da quest'ultimo dovuto alcunché a titolo di compenso della eventuale perdita dell'avviamento. In linea subordinata, e limitatamente all'ipotesi che venga condivisa l'interpretazione della norma impugnata adottata dal Tribunale di Milano, la Montedison svolge considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione, chiedendo alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Si è costituita anche la S.n.c. Autorimessa Titanus sostenendo che la normativa applicabile nel giudizio *a quo* non sarebbe quella dettata dalla legge 27 gennaio 1963 n. 19, bensì quella contenuta nella legge 22 ottobre 1971 n. 865, che rappresenta la nuova disciplina generale della espropriazione per pubblica utilità. Con la conseguenza che l'indagine del giudice costituzionale dovrebbe appuntarsi non sull'art. 6 della legge n. 19 del 1963 ma sull'art. 17 della legge n. 865 del 1971.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento si contesta l'esattezza dell'assunto secondo cui la disposizione censurata implicherebbe sempre l'attribuzione al conduttore di una quota parte dell'indennità di espropriazione: al contrario, la norma impugnata andrebbe interpretata nel senso che, ove l'espropriazione per pubblica utilità non comporti la possibilità di un lucro commisurato all'avviamento in favore del locatore, al conduttore non spetti alcun indennizzo.

In considerazione della completa diversità delle fattispecie poste a confronto, all'interveniente Presidenza appare, infine, insussistente il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost.

Nei'imminenza dell'udienza di discussione ha depositato memoria la S.p.a. Montedison riproponendo tutte le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione.

Considerato in diritto

1. — La questione, nei termini proposti dall'ordinanza del Tribunale di Milano, non è fondata.

La legge 27 gennaio 1963 n. 19, in tema di tutela giuridica dell'avviamento commerciale, stabiliva all'art. 4 — prima delle innovazioni introdotte in materia dagli artt. 34 e 35 della l. 27 luglio 1978 n. 392 — il diritto del conduttore uscente, in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti all'esercizio di una attività commerciale ed artigiana, (e salve le eccezioni dell'inadempienza dello stesso conduttore o della prelazione da lui esercitata), «di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche».

Tale disciplina è stata completata, con riferimento all'ipotesi dell'espropriazione per pubblica utilità, dall'art. 6, primo comma, della stessa legge, dove si conferisce al conduttore dell'immobile sottoposto ad espropriazione il potere di avvalersi delle norme di cui agli artt. 27 e 54 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (cioè il potere di opporsi all'indennità ritenuta insufficiente) al fine di «fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente art. 4», con l'ulteriore precisazione, indicata dal secondo comma, secondo cui «sull'indennità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'art. 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo».

Il combinato disposto delle norme richiamate rende palese come il compenso che il conduttore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 19/1963, può rivendicare nei confronti del locatore sull'indennità di esproprio, in conseguenza della perdita del proprio avviamento, non spetti — contrariamente a quanto assume l'ordinanza di rimessione — in ogni caso, ma solo nell'ipotesi in cui dalla perdita dell'avviamento del conduttore possa derivare un'utilità per il locatore ed entro i limiti di essa. Utilità del locatore che, nel caso di procedimento espropriativo dallo stesso subito, non potrà realizzarsi altro che attraverso un eventuale incremento dell'indennità di espropriazione da liquidare ai sensi dell'art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359. Soltanto in questa ottica può avere, infatti, senso l'ipotesi — prevista dalla stessa norma impugnata — dell'opposizione all'indennità da parte del conduttore per insufficiente determinazione del *quantum*, opposizione che lo stesso conduttore potrà ragionevolmente spiegare solo con riferimento al valore di avviamento, dal momento che questo è l'unico valore, connesso al bene espropriato, nei cui confronti il conduttore sia legittimato a esercitare una propria pretesa.

La corretta lettura della norma impugnata esclude, pertanto, la possibilità di una decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennità di esproprio spettante al locatore in relazione al valore del bene espropriato considerato nella sua consistenza materiale: di contro, il diritto al compenso previsto per il conduttore dalla norma impugnata potrà essere soddisfatto soltanto se e nella misura in cui il valore di avviamento possa essere calcolato come posta aggiuntiva dell'indennità di esproprio.

Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura prospettata con riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost.

2. — Ma neppure la censura avanzata con riferimento all'art. 3 Cost. può essere accolta.

La norma (art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865) che viene invocata come parametro di riferimento al fine di affermare, nella specie, la lesione del principio di eguaglianza ha delineato, nella complessa tipologia dei procedimenti espropriativi, una disciplina speciale, la cui adozione può essere giustificata tanto in relazione ai suoi presupposti oggettivi (natura agricola dei beni espropriati) che soggettivi (categorie e interessi protetti, riferiti tutti alla conduzione dei terreni agrari); né le ragioni politiche di tale scelta, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto ad altre categorie di beni suscettibili di espropriazione, possono formare oggetto di sindacato in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0151

N. 127

Sentenza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Porti e spiagge - Consorzio autonomo del porto di Napoli - Approdo delle navi - Diritto - Pagamento - Potere inpositivo - Non fondatezza.

(D.-L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1974, n. 46, art. 4, lett. f).

(Cost., art. 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, Prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. f, del d.l. 11 gennaio 1974, n. 1 («Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli»), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto dalla S.p.A. Alcione ed altre contro il Consorzio Autonomo del porto di Napoli, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 325 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Alcione ed altre e del Consorzio autonomo del porto di Napoli nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Aldo Piras per la S.p.A. Alcione ed altre e Feliciano Benvenuti per il Consorzio autonomo del porto di Napoli e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha emesso il 13 gennaio 1981 un'ordinanza, nel corso di un giudizio promosso da alcune società di navigazione, che avevano impugnato il decreto del Presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli 7 giugno 1977, col quale le navi che sostano nell'ambito di tale porto per compiere operazioni commerciali, venivano assoggettate al pagamento di un «diritto d'approdo», a decorrere dal 1º luglio dello stesso anno.

Con tale ordinanza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 4, lett. f) del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, (convertito in legge con modificazioni dalla l. 11 marzo 1974, n. 46), in base al quale era stato emanato il decreto del Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Il giudice *a quo* ha ritenuto che il pagamento del «diritto d'approdo» non costituisce prezzo dei servizi offerti dal Consorzio, ma è una «prestazione imposta». Data tale qualifica della prestazione sarebbe non manifestamente infondato il dubbio della conformità dell'art. 4, lett. f) del D.L. n. 1 del 1974 cit. all'art. 23 Cost. Infatti il «diritto» ivi previsto, per una parte rappresenta la copertura delle spese d'impianto e di gestione dei servizi portuali per l'approdo delle navi, per l'altra la remunerazione dei servizi stessi. Ma mentre sussisterebbero sufficienti criteri delimitativi di tali «diritti» in relazione alle spese d'impianto e di gestione, mancherebbe nella norma impugnata ogni criterio per la quantificazione della parte di essi afferente alla remunerazione dei servizi, che sarebbe rimessa alla completa discrezionalità del Consorzio.

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si sottolinea che il principio posto dall'art. 23 della Costituzione non richiede la predeterminazione ad opera del legislatore del limite massimo della prestazione imponibile, ma esige soltanto che nella legge siano indicati criteri sufficienti a regolare la discrezionalità dell'ente impositore, in modo che sia preclusa la possibilità di un esercizio arbitrario del potere ad esso attribuito. Il «diritto» in questione si concreta in un prezzo pubblico, il cui ricavo globale deve raggugiarsi al costo totale di produzione del servizio, di cui costituisce «corrispettivo». Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la norma contiene i criteri per la determinazione del «diritto» in questione, il quale deve essere quantificato, appunto, in modo da coprire il costo complessivo del servizio.

3. — Si sono costituite fuori termine anche le parti che avevano promosso il giudizio *a quo*; e si è costituito, infine, il Consorzio per il porto di Napoli, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

4. — L'ordinanza di rimessione configura il «diritto di approdo» — istituito dall'art. 4 lett. f) d.l. 11 gennaio 1974, n. 1, e dovuto dalle navi che si servono, per approdarvi, degli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione del Consorzio autonomo del porto di Napoli — come prestazione patrimoniale imposta.

Il potere d'imposizione viene attribuito al Consorzio suindicato — ente pubblico economico (art. 1, secondo comma, d.l. cit.) — che svolge attività sostitutiva ed ausiliaria dello Stato nella gestione portuale, caratterizzata dal concorso di strutture pubbliche e private interessate (cfr. art. 19 c.nav. e artt. 2, 3, 8 e 10 d.l. n. 1 del 1974 cit.).

Tale regime normativo si fonda sempre sul principio della demanialità, anche quando, come nella fattispecie, gestore del bene sia un ente pubblico economico (c.d. «entificazione»). Sono note alla Corte le aperture programmatiche e imprenditoriali delle gestioni portuali, suggestivamente enunciate, anche se attuate in via sporadica e ancora sperimentale. Esse potrebbero riferirsi sicuramente al regime dell'uso dei beni e riflettersi sui relativi costi, materia centrale del presente giudizio.

In questo quadro è da collocare la disciplina posta dall'art. 4 lett. f) del d.l. n. 1 del 1974 cit., impugnato dall'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale campano.

5. — È opportuno premettere che il ricordato d.l. n. 1 del 1974, all'art. 1, n. 10, affida al Consorzio autonomo del porto di Napoli, tra gli altri, il compito di «gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo art. 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale». La potestà di disciplinare tale gestione viene prevista dagli artt. 30, 62 e 81 cod.nav. e 59 reg.nav.mar.; tali norme attribuiscono all'autorità marittima il potere di regolare e garantire la «destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali» ecc. (cfr. n. 7).

Quanto all'uso delle opere e degli impianti per l'approdo di navi che compiono operazioni commerciali, appare non rilevante in questa sede definire la «qualità» di esso, alla stregua di ben note categorie, essendo sufficiente considerare che il bene è inteso a soddisfare specifiche esigenze connesse all'esercizio della navigazione. La prestazione patrimoniale dovuta dall'utente è correlata al servizio che il bene pubblico gli rende (cfr. art. 16 cod.nav.), a sua richiesta (occupazione di un'area del demanio marittimo per l'approdo della nave). Tale prestazione è inoltre fruibile da chiunque vi abbia ragione o titolo ed i poteri dell'autorità marittima, ad essa inerenti, attengono alla disciplina della destinazione e dell'uso delle aree demaniali.

Si tratta di un potere normativo di determinazione dell'entrata-prestazione rimesso all'autorità, alla quale spetta la gestione del bene. Per quanto riguarda specificamente il Consorzio autonomo del porto di Napoli, questa entrata concorre a costituire il complesso delle disponibilità finanziarie dell'ente, necessarie per l'attuazione dei suoi compiti. L'art. 4 lett. f) del d.l. n. 1 del 1974 cit. conferisce, quindi, al Consorzio un potere normativo di imposizione, concernente l'identificazione del «diritto di approdo», prestazione patrimoniale obbligatoria per l'utente del bene demaniale, come ha esattamente ritenuto l'ordinanza di rimessione.

6. — Siffatta qualificazione della «prestazione patrimoniale» — che non può essere imposta, se non in base alla legge (art. 23 Cost.) — trova fondamento e limiti nell'ampia elaborazione compiuta al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte.

È stato precisato innanzitutto il carattere relativo della riserva di legge, che consente l'imposizione patrimoniale: carattere relativo, consistente nella determinazione, preventiva e sufficiente da parte della legge, dei criteri direttivi di base o delle linee generali della disciplina della discrezionalità amministrativa nella produzione delle fonti secondarie (cfr. per tutte, sentt. 28 luglio 1987, n. 290; 24 maggio 1979, n. 27; 30 gennaio 1962, n. 2; 24 maggio 1979, n. 27 cit.), non vincolata, peraltro, alla fissazione di un ammontare massimo (sent. 23 maggio 1973, n. 67).

Gli elementi della prestazione debbono essere individuati in sede legislativa, pur lasciando la legge all'autorità amministrativa la scelta, che attiene non già al momento costitutivo dell'imposizione ma alla fase attuativa di essa (cfr. sentt. 5 febbraio 1986, n. 34; 24 luglio 1972, n. 144).

La prestazione si qualifica come «obbligatoria», in quanto istituita da un atto di autorità (sent. 8 luglio 1957, n. 122) a carico del soggetto tenuto, senza che la volontà di questo vi abbia concorso (sent. 27 giugno 1959, n. 36).

Circa tale elemento è da rilevare nella giurisprudenza della Corte un processo estensivo rispetto alle fattispecie originariamente determinate, allorché sono state annoverate tra le «prestazioni imposte» le tariffe telefoniche.

Non ostano, secondo tale giurisprudenza, alla inclusione nella suddetta categoria il carattere privatistico del rapporto in cui la prestazione si inserisce, né la circostanza che la richiesta del servizio (in esclusiva allo Stato) sia correlata da un atto privato. Quando si tratta di un servizio «riservato alla mano pubblica» e l'uso di esso «sia da considerare essenziale ai bisogni della vita», la determinazione delle tariffe deve assimilarsi ad una vera e propria imposizione patrimoniale. La libertà di stipulare il contratto è meramente formale, in quanto si riduce alla possibilità di scegliere tra la rinuncia al soddisfacimento di un bisogno essenziale e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati. Occorre, peraltro, che la determinazione concernente il corrispettivo non sia rimessa all'arbitrio dell'autorità, ma risulti fornita di quelle garanzie che la Costituzione ha voluto assicurare attraverso la riserva di legge (sent. 9 aprile 1969, n. 72).

In base a questo indirizzo il carattere unilaterale ed autoritario della prestazione viene ad identificare come obbligatorie anche le prestazioni su richiesta, quando esse siano connesse ad un servizio essenziale, gestito in regime di monopolio.

Tale situazione ricorre anche nella fattispecie del «diritto di approdo»: i mezzi per realizzare questa operazione sono detenuti, infatti, dal Consorzio per il porto e non sono surrogabili; chi ne abbisogna non ha facoltà di scelta e la legge conferisce il potere di determinare il contenuto della prestazione dell'utente all'ente pubblico titolare dei mezzi per l'attuazione del servizio.

7. — La Corte, verificato il carattere di prestazione obbligatoria del «diritto di approdo», alla stregua della sua giurisprudenza, deve stabilire se l'art. 4 lett. f) del d.l. n. 1 del 1974 sia lesivo dell'art. 23 Cost., per non aver determinato gli elementi necessari al legittimo esercizio del potere impositivo della prestazione, secondo quella stessa giurisprudenza.

L'ordinanza di rimessione lo nega, affermando che la misura del diritto di approdo è devoluta alla completa discrezionalità del Consorzio autonomo: tale «diritto», ad avviso del remittente, può scomporsi in due parti, di cui la prima copre «le spese d'impianto e di gestione dei servizi per l'approdo delle navi, mentre l'altra rappresenta la

remunerazione dei servizi stessi». Circa questo secondo elemento viene rilevato che la misura del corrispettivo non è in alcun modo determinata, né correlata a precisi termini di confronto e non è possibile far ricorso ad altre fonti in mancanza di un «saggio corrente di remunerazione» dei servizi prestati.

Osserva la Corte che tale interpretazione della normativa non è confortata né dalla lettera, né dalla *ratio* dell'art. 4 lett. *f*) del d.l. n. 1 del 1974.

La norma non scompone la prestazione imposta nei due elementi indicati dal Tribunale amministrativo campano: «le opere e le attrezzature» da un lato, e il «corrispettivo» o «compenso» dall'altro. Nella visione del legislatore il «corrispettivo» per l'uso delle opere e degli impianti è configurato come l'elemento unico ed unitario, in base al quale viene determinata la erogazione patrimoniale. Criterio, questo, omogeneo ed obiettivo in relazione all'essenza della prestazione, calcolata con riferimento al suo nucleo centrale, costituito dal servizio reso dal bene pubblico. Siffatto criterio di apprezzamento collega le strutture portuali alla loro concreta utilizzazione («opere ed attrezzature approntate per tale servizio»), cioè alla loro consistenza ed impiego effettivi, non rilevando una eventuale diversificazione di essi dalla titolarità del bene.

La rimessione «determinativa» al Consorzio è giustificata da esigenze tecniche (cfr. sent. 24 maggio 1979, n. 27), necessarie per stabilire l'incidenza dell'uso delle infrastrutture nell'apprestamento del servizio. L'ente è legittimato a definire in concreto l'apporto del bene demaniale all'operazione di approdo e, trattandosi dell'uso di bene demaniale, il concetto di «corrispettivo» viene a caratterizzarsi non come mera controprestazione, ma come risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicità della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso.

Ha osservato esattamente l'Avvocatura generale dello Stato che dal testo dell'art. 4 lett. *f*) del d.l. n. 1 del 1974 emerge l'esistenza di criteri limite per la determinazione quantitativa della prestazione, che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti (approntamento delle opere e degli impianti serventi). L'entità concreta di questi si desume dai bilanci consuntivi annuali dell'ente, sulla cui regolarità si esercitano i controlli previsti dallo stesso d.l. n. 1 del 1974 cit. (cfr. artt. 1, secondo comma, e 13).

Il sistema, nel suo insieme, soddisfa ai requisiti indispensabili per evitare l'arbitrio nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale. Ed è poi da rilevare che, in coincidenza con l'applicazione del «diritto di approdo», la seconda parte della lett. *f*) dell'art. 4 cit. abolisce la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato. Si tratta di una compensazione finanziaria che dimostra l'equilibrio del legislatore nel valutare, nel complesso, le fonti costitutive delle entrate del Consorzio e i relativi riflessi sull'utenza.

Non può, in conclusione, censurarsi per indeterminatezza il descritto sistema impositivo.

Inoltre i criteri che esso esprime nella fase provvedimento amministrativa sono sottoposti a sindacato giurisdizionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. f) del d.l. 11 gennaio 1974 n. 1 («Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli»), convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23, della Costituzione, sollevata con l'ordinanza 13 gennaio 1981 (R.O. n. 538 del 1981) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI

• Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 128

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Misure di prevenzione - Applicazione - Giudizio avanti il tribunale - Invito a comparire - Specificazione degli elementi di fatto - Omessa previsione - Manifesta infondatezza.****(Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, secondo comma).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1982, il 1° aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale di Roma — Ufficio Misure di prevenzione —, iscritte rispettivamente al n. 710 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non prevede che nell'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali verterà il giudizio del Tribunale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti al fine di un'unica decisione;

che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1975, n. 69, ha affermato, tra l'altro, che «l'invito a comparire innanzi al collegio in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma 2°, L. n. 1423 del 1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui è stata proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi sui quali verterà il giudizio del Tribunale»;

che, come lamenta il giudice *a quo*, successivamente alla citata pronuncia non vi è stato un immediato adeguamento da parte della Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha ritenuto legittimi «inviti a comparire» privi dell'indicazione degli «elementi» di cui sopra;

che, tuttavia, a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69 del 1975 di questa Corte;

che, pertanto, il «diritto vivente» oggi venutosi a realizzare è nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0153

N. 129

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Autoveicoli (tassa sugli) - Prescrizione - Termine - Prova dell'avvenuto pagamento - Manifesta infondatezza.
(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, cinquantunesimo comma).
(Cost., art. 3).

Autoveicoli (tassa sugli) - Veicoli diesel e a benzina - Tassazione differenziata - Manifesta infondatezza.
(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo comma).
(Cost., art. 3).

Autoveicoli (tassa sugli) - Tassa di circolazione - Trasformazione in imposta sulla proprietà - Manifesta inammissibilità.
(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, trentaduesimo comma).
(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e del comma n. 32 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale, nel quale la s.n.c. Maddalena negava di dover pagare una somma per omesso versamento di tassa automobilistica, oltre a sovrattasse, spese ed interessi, il Pretore di Torino con ordinanza del 27 novembre 1986 (reg.ord. n. 92 del 1987) sollevava questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53. Precisamente il Pretore osservava che:

A) L'art. 5, cinquantunesimo comma, d.l. cit., stabiliva che il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla tassa in questione si prescriveva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ossia imponeva al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta, mentre permetteva che gli uffici postali, materiali percettori del tributo, in base a loro disposizioni interne distruggessero dopo soli due anni la relativa documentazione. Ciò, in caso di smarrimento della ricevuta, rendeva impossibile dopo il biennio la prova del pagamento e sembrava dar luogo perciò ad una diseguaglianza di trattamento tra cittadini (art. 3 Cost.);

B) L'art. 5, trentaduesimo (*recte*: ventiseiesimo) comma, d.l. cit., nella parte in cui prevedeva una maggiore imposizione per i veicoli diesel rispetto ai veicoli a benzina, non pareva giustificato dal minor consumo di combustibile da parte dei primi, posto che il tributo colpiva la «proprietà» e non la «circolazione» dei veicoli stessi: ciò sembrava risolversi in un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza.

C) L'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., nel trasformare la «tassa di circolazione» in «imposta sulla proprietà», creava «tributi discriminatori, persecutori, espropriativi», così violando gli artt. 3, 42, 53 Cost. Il Pretore sosteneva questa censura allegando all'ordinanza di rimessione un «foglio illustrativo»;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle questioni;

Considerato che in base al principio generale del nostro ordinamento, canonizzato nell'art. 2697 cod. civ., chi pretende o eccepisce alcunché in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, né può sottrarsi all'onere medesimo pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria; onde la manifesta infondatezza della questione *sub A*);

che spetta alla discrezionalità del legislatore, il quale intenda stabilire imposte sulla proprietà di determinati beni, di differenziare eventualmente le aliquote tenendo conto del loro costo d'uso, restando la relativa scelta sottratta al sindacato di questa Corte ai sensi dell'art. 28 l. n. 87 del 1953; onde la manifesta infondatezza della questione *sub B*);

che la questione *sub C*) è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, contenendo il «foglio illustrativo» allegato all'ordinanza di rimessione soltanto generiche osservazioni di politica economico-tributaria;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, ventiseiesimo e cinquantunesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 130

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reddito delle persone giuridiche (imposta sul) (I.r.p.e.g.) - Reddito di società - Dichiarazione - Omessa indicazione degli utili - Detrazioni - Esclusione - Manifesta infondatezza.****(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).****(Cost., artt. 2, 3 e 53).****Tributi in genere - Imposte sui redditi - Accertamento d'ufficio - Rinuncia all'impugnazione - Pena pecuniaria per omesse e infedeli dichiarazioni - Riduzione - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 54, ultimo comma).****(Cost., artt. 2, 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, nonché, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;

che la Commissione rilevava come ai soci delle società di cui all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ecc.), che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904 del 1977 attribuisse «un credito d'imposta pari a un terzo (successivamente aumentato con disposizioni che qui non interessano) dell'ammontare degli utili» rientranti nel loro reddito imponibile ai fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;

che, ciò premesso, la Commissione riteneva che la detta omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), ossia di proporzione fra reddito e tributo;

che il collegio rimettente considerava altresì come l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla metà la pena pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado;

che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2 Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino «ad essere governato da un *corpus* di norme fiscali equo e democratico», nonché degli artt. 3 e 24 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;

Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l. n. 904 del 1977, questa Corte ha già osservato (sent. n. 186 del 1982) come la determinazione del *quantum* del tributo ben possa essere connessa con l'osservanza di

alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi così manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non è neppure motivato nell'ordinanza di rimessione);

che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n. 600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben può essere perseguito facilitando il contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi così inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3 Cost.;

che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equità fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) così come, non trattandosi di diritto processuale, è errato il riferimento all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982);

che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n. 904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0155

N. 131

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Successioni e donazioni (imposta sulle) - Valore degli immobili - Determinazione - Criteri - Inapplicabilità alle successioni anteriori al 1° luglio 1986 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1986, n. 880, art. 11).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio ed il 19 febbraio 1987 dalla

Commissione Tributaria di I grado di Vasto, iscritte ai nn. 223 e 224 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni caduti in successione in data 28 agosto 1984, la Commissione tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio 1987 (reg.ord. n.223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di determinazione del valore degli immobili, previsti nella stessa legge, per le successioni aperte prima del 1° luglio 1986;

che la Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e fossero altresì analoghi a quelli previsti nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro;

che, peraltro, mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131 del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in vigore dello stesso d.P.R. (e purché pendesse ancora una controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 l. n. 880 del 1986 escludeva, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia retroattiva. Ciò determinava, ad avviso della Commissione: *a)* che l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento in cui fosse morto il *de cuius*, così discriminandosi accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v. artt. 3 e 53 Cost.); *b)* che l'Amministrazione finanziaria non poteva comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso bene a seconda che si trattasse di imposta di registro o di successione (art. 97 Cost.); *c)* che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 disponeva, per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di registro, doversi aver riguardo «ai trasferimenti a qualsiasi titolo ... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (*scil.*: tassato)», restando così incerto se dovesse farsi riferimento ai trasferimenti tra vivi o a causa di morte: ciò che dimostrava ulteriormente l'irragionevolezza della norma impugnata;

che le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio 1987 (reg.ord. n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in entrambi i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle questioni;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi vanno riuniti;

che nulla impedisce al legislatore di valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalità;

che, come questa Corte ha già osservato, la discrezionalità del legislatore è tanto più ampia quando trattisi di dettare disposizioni transitorie (sent. n. 171 del 1985); va peraltro osservato che l'impugnato art. 11 l. n. 880 del 1986 non dispone semplicemente l'irretroattività dei criteri di valutazione degli immobili stabiliti nella stessa legge, ma favorisce altresì i contribuenti, disponendo che per le successioni aperte anteriormente al 1° luglio 1986, purché non vi sia accertamento definitivo, il valore dell'immobile potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;

che il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 — oltre a non risultare motivato in punto di rilevanza — non considera l'intero testo dello stesso art. 51, il quale non impone agli uffici finanziari di tener conto in ogni caso e automaticamente dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato, ma attribuisce loro ampia discrezionalità nella valutazione del bene trasferito, avendo riguardo «ad ogni altro elemento di valutazione»;

che in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre 1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0156

N. 132

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Imposte dirette - Ritenute su interessi di depositi e conti correnti - Omesso e ritardato versamento - Sanzioni - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Rovereto, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa rurale di Mori ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardi di dieci giorni nel versamento all'esattoria di ritenute irpef su interessi di depositi e conti correnti, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto con ordinanza del 19 gennaio 1987 (reg.ord. n. 235 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 cit.;

che, ad avviso della Commissione, il detto articolo, parificando l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrastava non solo col principio di eguaglianza, ma anche con l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (e quindi con gli artt. 76 e 77 Cost.), il quale imponeva al legislatore delegato di commisurare le sanzioni all'effettiva entità delle violazioni;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta diretta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero sia stato ritardato maggiormente;

che la pretesa della Commissione tributaria di Rovereto, di introdurre un'ulteriore differenziazione tra il ritardo oltre i tre giorni e la omissione del versamento trova ostacolo nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono;

che in ogni caso il maggiore o minore perdurare del ritardo non rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973);

che, pertanto, le questioni appaiono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0157

N. 133

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Dogana - Diritti doganali - Ingiunzione dell'intendente di finanza - Opposizione - Sistema di riscossione graduale - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 36, 38 e 82).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 della legge 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1987 dal Presidente del

Tribunale di Milano, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali evasi, iniziato da Bocconi Bruno, il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 20 marzo 1987 (reg.ord. n. 324 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione del t.u. in materia doganale;

che il magistrato rimettente, premesso di essere privo del potere di disporre la sospensione della suddetta ingiunzione, osservava come questa Corte, con sentenza n. 63 del 1982, avesse escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che non prevedevano la sospensione giudiziale della procedura di riscossione dei tributi, notando — tra l'altro — come alcune norme in materia di imposte dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60 d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972), di imposte sulle successioni e donazioni (art. 44 d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt. 18 e 22 d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione giudiziaria, un regime di riscossione graduale in relazione all'andamento del processo tributario, tale da tutelare il contribuente pur nella detta assenza della sospensione *ope iudicis* e tale perciò da far escludere ogni violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt. 24 e 113 Cost.);

che il rimettente, notando come le impugnate norme non solo escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la sospensione *ope iudicis*, ma non prevedessero neppure alcuna gradualità nella riscossione del tributo doganale in caso di opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che potesse ravvisarsi una lesione dei principi costituzionali ora citati;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza delle questioni;

Considerato che l'ordinanza di rimessione tende in sostanza all'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi doganali, le cui modalità richiedono scelte discrezionali, come tali riservate al potere legislativo e perciò estranee ai compiti di questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953);

che pertanto la questione si rivela manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 dal Presidente del Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 134

*Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Trattamenti obbligatori - Vaccinazione antipoliomielitica - Manifesta inammissibilità.****(Legge 4 febbraio 1966, n. 51, artt. 1 e 3).****(Cost., art. 32).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da Migneco Mario e Lano Maria Assunta contro la Regione Piemonte ed avente ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il Pretore di Torino, con ordinanza del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, nella parte in cui, imponendo la detta vaccinazione, sembravano violare i limiti del rispetto della persona umana, «comprensiva non solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla salvaguardia della integrità fisica stessa», convincimenti che riguardavano sostanzialmente la scarsa utilità ed anzi la probabile dannosità del summenzionato mezzo profilattico;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che le affermazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v. sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunità;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0159

N. 135

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati degli enti locali - Collaterali superstiti - Diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta - Requisiti dell'invalidità e convivenza a carico - Manifesta infondatezza.

(Legge 1º marzo 1968, n. 152, art. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1º marzo 1968, n. 152 («Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali») promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova — deceduta in attività di servizio — per ottenere dall'INADEL la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1º marzo 1968 n. 152 («Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali») nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma diretta;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il requisito dell'invalidità per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non è previsto tale requisito;

che, si è costituita in giudizio la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL è sostanzialmente equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente garantite;

che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito (sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983) di una questione del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i quali la spettanza è indipendente dal possesso di questi requisiti;

che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei dipendenti degli enti locali — nei cui confronti, peraltro, il diritto è stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 115 del 1979 — il diritto medesimo è subordinato al possesso di requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni superstiti, cioè a requisiti che questa Corte ha già ritenuto non ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa della diversità della disciplina legislativa considerata nel suo complesso, come *tertium comparationis*, talune disposizioni particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1º marzo 1968, n. 152 («Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali»), nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei superstiti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma indiretta, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 136

*Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiegato dello Stato e pubblico - Dirigenti - Trattamento economico - Mancata attribuzione ai presidi - Manifesta infondatezza.****(Legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 16-bis, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47).****(Cost., artt. 3 e 36).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 («Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali»), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 («Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29 gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 («Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali»), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, («Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249») e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, («Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti, osservando al riguardo che la questione di legittimità costituzionale, così proposta, sarebbe diversa da quella già sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata sentenza n. 228 del 1976, e ciò in quanto «l'attuale ricorrente non fa questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione del trattamento economico relativo»;

che si è costituita in giudizio la parte privata, depositando due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che è intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della parte privata, non modifica i termini della questione come già esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228

del 1976 perché il trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire è previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale tipo di qualifiche, attesa la peculiarità delle funzioni connesse, possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro confronti, del relativo trattamento economico;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 («Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali»), modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, («Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249») e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, («Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0161

N. 137

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnanti non di ruolo - Assenze per malattia - Regime - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9, 10 e 15).

(Cost., artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 («Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica,

magistrale e tecnica»), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della Liguria iscritte rispettivamente ai nn. 806 e 807 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel corso di due giudizi instaurati dall'insegnante non di ruolo Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi, adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, («Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica»), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il diverso regime delle assenze per malattia, accertata dall'amministrazione, nei riguardi degli insegnanti non di ruolo, sarebbe ingiustificatamente discriminatorio rispetto al più favorevole regime previsto per il restante personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili: *a*) l'art. 10 introduce per il personale insegnante, ai fini della conservazione del posto, un ulteriore limite massimo — rispetto a quello posto per il restante personale statale — relativo al computo cumulativo delle assenze nell'arco di un triennio, non giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con l'atipicità della funzione didattica; *b*) per gli insegnanti non di ruolo, il potere di licenziamento ha un carattere rigidamente vincolato, in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1955, di contro al carattere discrezionale dell'analogo potere previsto per le altre amministrazioni dello Stato, mentre tale diversità non appare giustificabile in base «ad alcuna specialità di *ratio* pertinente alla funzione didattica»;

che è costituita in giudizio la parte privata, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata fondata, ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che le due ordinanze di rinvio prospettano identica questione di legittimità costituzionale, e possono perciò essere congiuntamente definite;

che, a fronte della obbiettiva diversità della disciplina normativa vigente, considerata nel suo complesso, fra il personale insegnante, e il personale delle altre amministrazioni statali, appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio secondo cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo, non sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del restante personale statale non di ruolo;

che, invece, ad avviso della Corte, per quel che riguarda gli insegnanti non di ruolo, le modalità di reclutamento ad andamento ciclico, di assegnazione delle sedi, di conservazione del posto, presentano peculiarità tali, rispetto alla disciplina relativa al restante personale statale, da non far apparire ingiustificata la disciplina diversificata quanto al regime delle assenze;

che non è conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di rinvio, alla circostanza che il regime dei congedi e delle aspettative è invece identico per il personale di ruolo docente e non docente (art. 62 d.P.R. n. 417 del 1974), non potendo questo regime essere assunto come punto di riferimento tale da richiedere una analoga assimilazione anche per il personale non di ruolo, in quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della stabilità del rapporto, è certamente diversa da quella del personale non di ruolo;

che, pertanto, la questione, prospettata sotto entrambi gli anzidetti profili, è manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti in giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, («Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica»), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 138

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Istruzione pubblica - Insegnanti - Supplenti annuali nominati dal Provveditore agli studi per l'anno 1981-1982 - Esclusione dai benefici disposti per gli incaricati nell'anno 1980-1981 - Supplenti nella scuola ordinaria - Esclusione dal trattamento per i supplenti nei corsi Cracis - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, 37 e 57).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1^a serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Cundari Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia con ordinanza in data 11 luglio 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.;

che, tale questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui essi escludono dai benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali nominati dai provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS *ex art.* 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982;

che ha spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che la questione sollevata sotto i profili indicati, venga ritenuta fondata;

che, in particolare, nella seconda memoria depositata il 20 novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che venga dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale derivata, come conseguenza della decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270 del 1982, nonché dell'art. 9 della legge n. 604 del 1982, ed ha chiesto di essere sentito in Camera di consiglio;

Considerato che la questione, sotto i profili prospettati nella ordinanza di rimessione, è stata già ritenuta fondata con la sentenza n. 249 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio, sotto i medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione;

che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione è divenuta inammissibile in virtù della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alle medesime norme denunciate;

che non è possibile disporre l'audizione del difensore della parte privata in Camera di consiglio, in quanto l'ipotesi non è prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

che la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre norme;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982 ("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente"), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0163

N. 139

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Tributi indebitamente versati - Ripetizione - Mancata traslazione su altri soggetti - Prova documentale - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali») promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dalla Corte d'appello di Milano iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di diritti doganali corrisposti all'Amministrazione Finanziaria per prodotti importati nel decennio anteriore al 30 dicembre 1970, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 14 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»);

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando la ripetizione di tributi indebitamente pagati al momento dell'importazione alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato sul consumatore, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che hanno corrisposto i predetti tributi e soggetti che, avendo invece versato altro genere di tributi, non incontrano in sede di rimborso lo stesso onere e limite probatorio, violando altresì il diritto di agire in giudizio, in quanto modificherebbe, anche per il passato, le condizioni oggettive per l'azione di restituzione;

che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lascia al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero pone particolari limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale;

che sulla scorta di tale pronuncia, le cui statuizioni sono direttamente applicabili dai giudici nazionali, questa Corte, con sentenza n. 113 del 1985, ha ritenuto la questione inammissibile, spettando all'autorità giudiziaria accertare se il diritto al rimborso vada riconosciuto agli importatori alla stregua delle norme comunitarie, senza tener conto della censurata disposizione della legge nazionale;

che, ad avviso del collegio remittente, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia della CEE non sarebbe direttamente applicabile, dal giudice nazionale, per il periodo anteriore al momento in cui le istituzioni comunitarie hanno adottato i protocolli tariffari relativi all'accordo GATT, 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 (e cioè all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, 1º luglio 1968);

che, pertanto, non potendo applicarsi i principi del diritto comunitario a quella parte della domanda che ha ad oggetto il rimborso dei tributi versati in epoca anteriore al 1º luglio 1968, la questione sollevata, sarebbe sotto tale profilo, ammissibile;

che, peraltro, ad avviso del giudice *a quo* la medesima questione sarebbe altresì rilevante dal momento che «qualora la norma di cui all'art. 19 dovesse essere applicata» la domanda dell'attore andrebbe disattesa, non avendo lo stesso fornito alcuna prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti dell'onere relativo ai tributi versati;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuta chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che la norma viene impugnata nella parte in cui impone al soggetto che intenda ottenere la restituzione di tributi indebitamente versati la prova documentale che i relativi oneri non sono stati trasferiti su altri soggetti;

che tale prova attenendo ad una causa di estinzione dell'obbligazione restitutoria presuppone necessariamente il sorgere di quest'ultima;

che dall'ordinanza di rinvio non emerge in alcun modo che la sussistenza di un obbligo di restituzione a carico dell'Amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato, ma sembra anzi che lo stesso debba ancora costituire oggetto di cognizione, dal momento che l'applicazione della norma impugnata viene dal giudice *a quo* soltanto ipotizzata;

che l'incidente di costituzionalità appare pertanto irrilevante in quanto il carattere di «necessaria pregiudizialità» della questione di legittimità rispetto alla decisione del merito, non può essere ritenuto in astratto, ma deve invece sussistere in concreto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 («Misure urgenti in materia di entrate fiscali»), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0164

N. 140

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giochi proibiti - Esercizio di giuoco d'azzardo - Divieto - Comune di San Remo - Autorizzazione ministeriale - Dispensa dall'osservanza della legge penale - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 22 dicembre 1927, n. 2448, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 2, 25, 70 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 («Provvedimenti a favore del comune di Sanremo»), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Giudice conciliatore di Sorrento, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Stinga Antonino e del comune di Sanremo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Stinga Antonio per ottenere la restituzione di somme perse al gioco al Casinò municipale di Sanremo, il conciliatore di Sorrento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 70 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448 («Provvedimenti a favore del comune di Sanremo»);

che, la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, riconoscendo al Ministro dell'interno la facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, il comune di Sanremo ad adottare i provvedimenti necessari per l'assessamento del bilancio e per l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, attribuisce ad un organo diverso dal Governo non una mera competenza amministrativa, ma, in contrasto con l'art. 76 Cost., una potestà sostanzialmente legislativa, per di più svincolata da ogni limite temporale e da qualsiasi indicazione di oggetto e di criteri direttivi;

che la stessa disposizione consentendo la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo, represso dagli artt. 718-721 c.p., e potendo, in ipotesi, consentire altri reati, viola anche il principio della riserva di legge in materia penale, poiché da facoltà ad un organo amministrativo di far venire meno il carattere di anti giuridicità ad ipotesi di reato legislativamente previste;

che, la medesima disposizione contrasta inoltre col principio di uguaglianza, poiché, col permettere al Ministro di dispensare il comune di Sanremo dall'osservanza della legge (anche penale), attribuisce ad un solo soggetto una disposizione di privilegio, determinando così nei confronti di tutti gli altri comuni della Repubblica una illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che non trova ragionevole giustificazione nelle esigenze finanziarie menzionate nel testo normativo, ma non esclusive di quell'Ente locale;

che, la stessa questione, già sollevata nel medesimo procedimento civile dallo stesso giudice remittente, con sentenza n. 152 del 1985, era stata da questa Corte dichiarata inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza;

che, la parte attrice del giudizio *a quo* si è costituita fuori termine, mentre il comune di Sanremo e l'Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi ed intervenendo tempestivamente, hanno entrambe chiesto che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che, di fronte all'eccezione sollevata dal comune di Sanremo, circa l'impossibilità di far valere «in ogni caso» il diritto alla ripetizione in base alla disciplina contenuta nell'art. 1933 cod.civ., questa Corte, con la citata sentenza n. 152 del 1985, ha ritenuto inidonea a motivare la rilevanza della questione l'affermazione del giudice *a quo*, secondo cui «la pretesa dedotta in giudizio dall'attore, in relazione all'invalidità delle somme percepite dal Casinò municipale di Sanremo, deriva dall'esercizio del potere di deroga alle leggi che il menzionato testo normativo conferisce al Ministro dell'interno»;

che, ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla motivazione, del tutto apodittica, che il conciliatore di Sorrento offre nel nuovo atto di rimessione, secondo la quale «nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi l'illegittimità» della disposizione denunciata «non vi è dubbio che l'attore avrebbe diritto alla restituzione delle somme di cui all'atto di citazione»;

che, per converso, l'evidente applicabilità, anche in una evenienza del genere della norma contenuta nell'art. 1933 cod. civ. alla fattispecie oggetto del giudizio di merito, rende, ancor più, in assenza di una adeguata e contraria motivazione, la questione sollevata *ictu oculi* irrilevante e quindi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del r.d.-l. 22 dicembre 1927, n. 2448, («Provvedimento a favore del comune di Sanremo»), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 70 e 76 Cost., dal conciliatore di Sorrento con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 141

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Registro (imposta di) - Società - Emissione di prestiti obbligazionari - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), tariffa all. A).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a. Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986 (reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;

che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del 1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta, chiedeva restituirsi gli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*;

Considerato che nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1º luglio 1986;

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice di provenienza, affinché accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a lui;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Brescia affinché riesamini la rilevanza della questione nel giudizio pendente davanti a sè, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0166

N. 142

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi in genere - Giudizio tributario pendente - Riscossione delle imposte - Sospensione - Attribuzione all'intendenza di finanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Pretore di San Benedetto del Tronto, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, avente ad oggetto accertamenti per irpef ed ilor, la contribuente impresa Zappasodi Renato ed altri chiedeva al Pretore di San Benedetto del Tronto di sospendere *ex art.* 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 2 marzo 1987 (reg. ord. n. 532 del 1987), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorità giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e 113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione da parte di organi giurisdizionali ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702 stesso codice e di conseguenza, essendo il giudizio *a quo già* esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso;

che pertanto la questione medesima dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordd. nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dal Pretore di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 143

*Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Cose, opere ed effetti militari - Cose mobili militari - Reato di distruzione o deterioramento colposo - Pena detentiva - Manifesta inammissibilità.****(Cod. pen. mil., artt. 169 e 170).****(Cost., artt. 2, 3, 13 e 52).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 14 luglio 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 280 del 1987 e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 14 luglio 1987.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CONSO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 144

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Reati militari di competenza pretorile commessi da militari maggiorenni - Esclusione - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa, nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n. 279 del 1987;

Considerato che effettivamente la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche ordinanza n. 509 del 1987) e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CONSO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 145

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Abbandono o interruzione di pubblici uffici o servizi - Lavoratori autonomi - Medici liberi professionisti convenzionati - Cause di non punibilità - Inapplicabilità - Manifesta infondatezza.**

(Cod. pen., art. 333).

(Cost., artt. 3, 39 e 40).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con ordinanza 12 gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato rinnovo dell'accordo collettivo nazionale;

che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della esimente *ex art. 51 c.p.*, con conseguente violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione;

Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;

che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei medici convenzionati con l'INAM);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S. Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li 3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0170

N. 146

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Violenza carnale e atti violenti di libidine - Congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e congiunzione carnale violenta - Trattamento sanzionatorio - Manifesta inammissibilità.**

(Cod. pen., art. 519, secondo comma, n. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;

che il Tribunale si dà carico di osservare come, nel caso di rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima entità, non corrisponda al principio di ragionevolezza;

Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimità costituzionale della norma incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;

che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;

che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la valutazione della gravità del fatto, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimità per essere di esclusiva spettanza del legislatore;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., promossa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 147

*Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Pane, pasta e sfarinati - Pasta integrale - Produzione e commercio - Divieto - Manifesta infondatezza.****(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 27 e 36).****(Cost., art. 32, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137-*bis* dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari);

che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la messa in commercio della pasta «integrale» e pertanto — attesa la utilità di detta pasta per la salute degli individui e della collettività — violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione;

Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in commercio della pasta «integrale» sono consentite, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del 1967;

che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo riferimento alle norme denunciate;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580, sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 148

*Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Stupefacenti e sostanze psicotrope - Importazione - Uso personale - Esimente della modica quantità - Manifesta infondatezza.****(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 72 e 80).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5 aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12, 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantità, destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;

che non vengono adottati nuovi argomenti o profili;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, promossa dal Tribunale di Milano, con ordinanze emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985, nn. 730, 731 e 732/85 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 149

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Esercizio abusivo di una professione - Protezione di chiropratico - Manifesta inammissibilità.**

(Cod. pen., art. 348).

(Cost., artt. 10 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Gruen Eric e Gran Francis, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen. con riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.;

che — ad avviso del Pretore — trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di «chiropratici» senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, l'articolo denunciato (che è norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste nel nostro Stato né un corso di laurea in Chiropratica né conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;

che nulla è detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che la fattispecie denunciata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita;

che, al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di «chiropratico» che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod. pen. risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante;

che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, primo co., l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0174

N. 150

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida con foglio rosa senza avere a fianco persona abilitata alla guida - Condanna - Sanzioni accessorie - Confisca dell'autoveicolo - Omessa previsione.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 80-bis, in relazione all'art. 83 del codice della strada).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985

dal Pretore di Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis cod.strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento all'art. 3, primo co., Cost.;

che, secondo il Pretore, la irrazionale disparità di trattamento denunciata sarebbe riferibile alla circostanza secondo cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co. tredicesimo cod. strad., l'art. 80-bis (introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto, cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosiddetto «foglio rosa», non ha, però, a fianco persona abilitata alla guida della stessa categoria di veicoli);

che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalità del diverso trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumità dei cittadini per le stesse cause di inesperienza;

che è intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi termini, è già stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza 14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e ciò sotto il riflesso che si richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, così violando il fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;

che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;

Visti gli artt. 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis cod. stradale (introdotto con l. n. 689 del 1981) in relazione all'art. 83 stesso codice, sollevata dal Pretore di Empoli, con ordinanza 29 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3 primo co., Cost.;

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

*Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI*

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 151

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Errore in materia penale - Doveri inerenti allo stato militare - Ignoranza - Inescusabilità - Manifesta inammissibilità.****(Cod. pen. mil. pace, art. 39).****(Cost., artt. 2, 3, 27, primo e secondo comma, 52, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza 27 maggio 1978, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. (inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare), in riferimento agli artt. 2, 3, 27, co. primo e secondo. Cost.;

che riferiva il Tribunale nell'ordinanza del caso di un militare di leva che, trovandosi in licenza ordinaria di giorni 10 più 2, a far epoca dal 4 febbraio 1987, si era ammalato e si era, perciò, sottoposto a visita medica il 10 febbraio, a seguito della quale gli erano state prescritte specifiche cure e quattordici giorni di riposo domiciliare;

che, allo scadere della licenza, il 16 febbraio 1987, il padre del militare aveva presentato il certificato medico al Distretto militare di residenza, dove — a sua richiesta — gli era stato precisato che il figliolo si sarebbe dovuto ripresentare al Corpo allo scadere del periodo di riposo per malattia previsto nel certificato medico;

che conseguentemente, dovendo il periodo di riposo decorrere dal giorno della visita, il giovane — ad avviso del Tribunale — si sarebbe dovuto ripresentare al Corpo il 23 febbraio, mentre si era spontaneamente ripresentato il 2 marzo successivo, adducendo di avere interpretato il certificato medico nel senso che il periodo di riposo prescritto avesse a decorrere dal giorno in cui la licenza veniva a scadere;

che, tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il militare dovrebbe essere dichiarato colpevole del delitto di diserzione, di cui all'art. 148 n. 2 c.p.m.p., per essere rientrato al corpo sette giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra: e ciò in quanto l'art. 39 cit. derogherebbe all'art. 47 cod.pen. rendendo irrilevante, sul piano del dolo, tanto l'errore su elementi del fatto quanto l'errore su norma extrapenale che cagioni un errore sul fatto di reato;

che, peraltro, anche in relazione alla categoria dei «doveri», cui l'art. 39 cit. fa riferimento, non potrebbe sorgere dubbio sulla natura di dovere del militare di ripresentarsi tempestivamente alle armi, una volta trascorso il

periodo di licenza e quello di riposo concesso dal certificato medico, per cui ritiene il Tribunale che non vi sia spazio nemmeno per dare rilevanza ad un errore incolpevole su elementi di fatto;

che da tutto ciò trae motivo l'ordinanza per ritenere che una siffatta interpretazione, pedissequamente fedele allo spirito della relazione e dei lavori preparatori, si pone in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) perché consentirebbe l'inflizione di una pena anche nella carenza di partecipazione soggettiva al fatto di reato, e verrebbe altresì a frustrare la funzione della pena (terzo comma art. ult. cit.), ma si pone anche in contraddizione con gli artt. 2, 13 e 52, terzo comma, perché una siffatta funzione di esemplarità della pena non sarebbe rispettosa né della dignità della persona umana né della libertà personale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale però ha svolto le sue pregevoli deduzioni esclusivamente in relazione ad una pretesa violazione dell'art. 151, primo comma, c.p.m.p., che nella specie non è contestato;

Considerato, in diritto, che il Tribunale militare rimettente postula l'incompatibilità costituzionale attenendosi proprio a quell'interpretazione rigorosa dell'articolo impugnato (quale risultante dai lavori preparatori espressione di ben altra stagione politica) che la stessa motivazione dell'ordinanza deplora;

che, al contrario, tanto la giurisprudenza quanto la più moderna dottrina specialistica si stanno adoperando per reimpostare la problematica e l'interpretazione dell'articolo 39 c.p.m.p. in funzione delle nuove «norme di principio sulla disciplina militare» (l. 11 luglio 1978 n. 382) in guisa da consentire una possibile correlazione con l'art. 47 ult. co. cod.pen.;

che, comunque, anche da ciò prescindendo, la giurisprudenza ha già da tempo messo in luce che, particolarmente nelle fattispecie dove è contemplato un «giusto motivo» di inosservanza (e tale è la fattispecie in esame), la falsa rappresentazione soggettiva di un giusto motivo, oggettivamente inesistente, esclude la punibilità quando si risolve nella supposizione di estremi materiali che consentirebbero la deroga (T.S.M. 14 gennaio 1972, Micheluzzi);

che, in realtà, nella specie il militare di leva risultava ben consapevole dei doveri del suo stato, che gli facevano obbligo di rientrare allo scadere della licenza, oppure alla scadenza del periodo di riposo prescritto dal certificato medico relativo ad una malattia insorta nel corso della licenza;

che egli, però, ha equivocato non su tali doveri, a lui ben noti, ma sull'interpretazione del periodo di riposo, previsto dal certificato medico, che egli ha ritenuto concesso in aggiunta al periodo di licenza: opinione, peraltro, non del tutto irragionevole quando si consideri che nei rapporti di lavoro privato questa Corte ne ha recentemente sancito la legittimità, mentre poi è la legge stessa che la prevede per i rapporti di pubblico impiego (art. 16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre 1979 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810);

che, pertanto, la situazione si ripresenta sostanzialmente nei termini già esaminati con l'ordinanza n. 221 del 1987 di questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 27 maggio 1978, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 co. primo e secondo, e 52, terzo comma, Cost.;

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 152

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia e urbanistica - Lavori in totale difformità o assenza della concessione - Ammenda - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1975, n. 47, art. 20, lett. b).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per l'ampliamento di modesta entità di un'opera edilizia senza concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del reattivo progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto il profilo esposto, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;

che la medesima questione, sollevata successivamente dalla medesima autorità, è stata dichiarata manifestamente non fondata da questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 153

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Tributi locali - Imposta nell'incremento di valore degli immobili - (In.v.im.) - Esenzioni - Alienanti di immobile abitativo - Condizione dell'acquisto entro un anno di altro alloggio - Soci di cooperative edilizie con prenotazione di acquisto - Inapplicabilità del beneficio fiscale - Manifesta infondatezza.**

(Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Termini Imerese, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Barberio Alfonso ed avente per oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, più interessi e pena pecuniaria, in relazione alla vendita di una abitazione conclusa nel 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 603 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, che esonerava dall'invim gli incrementi di valore conseguenti all'alienazione a titolo oneroso di abitazioni non di lusso, a condizione che l'alienante acquistasse entro un anno altro immobile da destinare a propria abitazione;

che la Commissione osservava come nel caso di specie il contribuente non avesse potuto concludere l'acquisto della nuova abitazione entro il termine ora detto, trattandosi di alloggio in cooperativa edilizia per il quale era stato possibile compiere solo l'atto di prenotazione ma non anche, a causa dei «tempi tecnici», l'atto definitivo di acquisto;

che il collegio rimettente riteneva che la perdita del suddetto beneficio fiscale per causa indipendente dalla volontà del contribuente contrastasse con gli articoli della Costituzione sopra richiamati e perciò impugnava l'art. 3 cit. «nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali ai cittadini, quali i soci di cooperative edilizie che abbiano già prenotato entro un anno dalla precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'immobile»;

Considerato che — a prescindere dalle modifiche subite dalla l. n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 d.l. n. 747 del 1983, conv. in l. n. 18 del 1984 — le situazioni poste a confronto dalla Commissione tributaria di Termini Imerese sono diverse, non potendo assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato libero a quella del socio di una cooperativa edilizia, posto che la normativa concernente tali organizzazioni associative, in quanto intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore delle abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito privatistico, ha «un substrato di carattere pubblicistico» (come si esprime la stessa ordinanza di rimessione) e comporta perciò particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà dell'alloggio;

che, data tale non assimilabilità delle posizioni confrontate, appare manifestamente male invocato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

che il riferimento all'art. 97 Cost. è privo di qualsiasi motivazione nell'ordinanza di rimessione;

che in conclusione la questione deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0178

N. 154

Ordinanza 27 gennaio-2 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi e materie esplodenti - Arma giocattolo priva di tappo rosso - Detenzione - Pena - Minimo edittale - Manifesta infondatezza.

(Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, quarto e sesto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), promossi con ordinanze emesse il 26 marzo 1986 ed il 28 maggio 1986 dal Pretore di Lucca, iscritte rispettivamente ai nn. 543 e 542 del registro ordinanze 1987, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44, prima serie speciale, del 21 ottobre e 43, prima serie speciale, del 14 ottobre dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Lucca con ordinanze 26 marzo 1986 (Reg. ord. 543/83) e 28 maggio 1986 (Registro ord. 542/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è irrazionalmente punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi della diminuzione speciale del caso di lieve entità di cui all'art. 5 legge n. 895/1967, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosità e gravità;

Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono essere riuniti;
 che la questione sollevata con le predette ordinanze è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e n. 162 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvenivano profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
 che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; (

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così decise in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0179

N. 155

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata - Inapplicabilità della normativa sull'equo canone -

Camere superiori a quello risultante dall'applicazione della predetta normativa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, primo comma, lett. c).

(Cost., art. 3).

Locazione - Alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata - Canone - Determinazione - Non fondatezza.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, ottavo comma, lett. e), quattordicesimo comma; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8, primo comma, lett. c).

(Cost., art. 3).

Locazione - Alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici - Canone - Applicazione del regime dell'equo canone - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 26, primo comma, lett. b).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, lett. b) e c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), 35, commi ottavo, lett. e) e quattordicesimo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e 8, primo comma, lett. c) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 luglio 1984 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Melotti Evangelista e la s.r.l. Cooperativa per la costruzione ed il risanamento di case per lavoratori, iscritta al n. 1106 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Todisco Antonuccio ed altri contro L'Istituto Postelegrafonici ed altra, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1986;

3) n. 10 ordinanze emesse il 25 novembre 1986 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Campagna Vincenzo, Campisi Salvatore, Canale Rosa, Costantini Romeo, Donsanti Giuseppe, Gennaro Sebastiano, Lanci Franco, Pauselli Arturo, Prili Giancarlo e Altavilla Fausto e la s.p.a. Assitalia ed altra, iscritte ai nn. da 37 a 46 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione di Bucci Ferruccio ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli Avvocati dello Stato Giacomo Mataloni e Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 24 luglio 1984 (r.o. 1106/84) in sede di decisione sul ricorso proposto da Melotti Evangelista per ottenere l'applicazione dell'equo canone per il godimento di un alloggio locatogli dalla Società Cooperativa per la costruzione ed il risanamento di case per lavoratori e soggetto alla disciplina dell'edilizia convenzionata, il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in relazione agli artt. 35, comma ottavo, lett. e) e comma quattordicesimo della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e 8, comma primo, lett. c) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

L'edilizia convenzionata prevista dagli artt. 35 l. n. 865 del 1971 e 7 — 8 l. n. 10 del 1977 — ricorda il Pretore — è un'edilizia a carattere economico-popolare disciplinata da convenzioni in base alle quali il Comune concede all'ente costruttore il diritto di superficie su aree comprese nei piani approvati ai sensi della l. n. 167 del 1962, convenzioni nelle quali sono tra l'altro stabiliti i criteri per la determinazione e revisione periodica dei canoni di locazione «sulla base delle somme occorrenti per la remunerazione del capitale investito»: sicché, in sostanza, il corrispettivo della locazione viene determinato in funzione del costo effettivo di costruzione e non già in funzione del costo teorico assunto come base di calcolo dalla legge n. 392 del 1978.

In base a tale disciplina — osserva il giudice *a quo* — il corrispettivo del godimento risulta nel caso di specie superiore (L. 292.000) a quello derivante dall'applicazione dell'equo canone (L. 149.380).

L'art. 26 lett. c) l. n. 392 del 1978, in quanto esclude l'applicazione dell'equo canone agli alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata, violerebbe perciò l'art. 3 Cost., in quanto indurrebbe una disparità di trattamento tra l'assegnatario in locazione di un alloggio economico-popolare e il conduttore ad equo canone: disparità che potrebbe ammettersi qualora al primo venisse assicurato un trattamento più favorevole in considerazione delle più precarie condizioni economiche, ma che appare del tutto ingiustificata laddove determini la situazione opposta.

2. — La medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Pretore di Roma con dieci ordinanze recanti identica motivazione emesse tutte il 25 novembre 1986 (nn. da 37 a 46 r.o. 1987) nel corso di altrettanti procedimenti civili promossi nei confronti della Assitalia s.p.a. da conduttori di alloggi di proprietà di questa per ottenere l'applicazione dell'equo canone in quanto più favorevole.

Il Pretore rileva che nella specie la convenzione prevede la determinazione del canone in base «agli indici fissati dal Comune in percentuale del valore desunto dai prezzi stabiliti per la cessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione e ricostituzione degli investimenti... nonché alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili»: il che comporta una percentuale del 4% del costo effettivo di costruzione, da rivalutarsi ogni biennio sull'intera variazione ISTAT ex art. 8 l. n. 10 del 1977. Invece l'equo canone è fissato dal legislatore in misura non superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile in base al costo di costruzione teorico, suscettibile di variazione in virtù di coefficienti correttivi che l'adeguano al reale stato di esso, e può essere rivalutato annualmente nei limiti del 75% della variazione ISTAT. Di qui la posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri locatari determinatasi a seguito dell'introduzione del regime di equo canone in danno dei conduttori di alloggi di edilizia convenzionata, che sarebbe del tutto ingiustificata trattandosi di persone certamente meno abbienti, stanti i requisiti personali e reddituali richiesti per l'accesso a tali immobili.

3. — Intervenendo con memorie di analogo tenore nei predetti giudizi, l'Avvocatura dello Stato eccepisce la manifesta infondatezza della questione, in quanto nelle ordinanze non viene dimostrato che la dedotta maggiore onerosità sia un effetto diretto e costante — e non meramente occasionale e di specie — dell'applicazione delle norme sull'edilizia convenzionata. Nè ciò sarebbe desumibile dagli impugnati artt. 35 l. n. 865 del 1971 e 7 - 8 l. n. 10 del 1977, tenuto conto anche dei particolari interventi normativi riservati in materia alle regioni.

Premesso, inoltre, che nella specie non vengono in considerazione le norme sui canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di cui agli artt. 19 e 20 d.P.R. n. 1035 del 1972, 22 l. n. 513 del 1977 e 2 l. n. 457 del 1978), l'Avvocatura osserva che le tre disposizioni impugnate contengono discipline diverse nei presupposti e/o nei fini e danno luogo perciò a situazioni tra loro non comparabili.

«L'art. 35 della l. n. 865 del 1971 è inteso a coordinare e disciplinare l'attività costruttiva degli enti operanti nei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962, anche mediante convenzioni, includenti, tra altri, i criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi, in funzione marcatamente sociale.

Gli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del 1977, hanno esteso, bensì, la previsione di convenzioni anche al di fuori dei piani di zona predetti (il sistema della convenzione è stato poi esteso ulteriormente con l'art. 27 della legge n. 457 del 1978, agli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ivi contemplati), ma in funzione (per quanto qui interessa) calmieratrice del mercato delle abitazioni, con l'introduzione di una disciplina pubblica dell'offerta di abitazioni che, con la salvaguardia della remunerazione dei fattori produttivi, consente il controllo dei contratti (oltre che di vendita) di locazione, concordato con il costruttore, previa concessione a questo di particolari agevolazioni.

Gli artt. da 12 a 26 della legge n. 392 del 1978 attuano, invece, pur sempre in funzione calmieratrice, ma al di fuori degli strumenti convenzionali qui sopra considerati, una limitazione della libertà contrattuale in genere a carico dei proprietari-locatori per ciò che attiene alla misura dei canoni di locazione, con il riferimento ad un costo base determinato, per gli immobili costruiti fino al 31 dicembre 1975, dalla stessa legge (art. 14) e, per gli immobili costruiti successivamente a tale data, determinato, invece, anno per anno (art. 22) con decreto del Presidente della Repubblica, anche in misura differenziata per regioni o gruppi di regioni, tenendo conto dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata, dell'incidenza del contributo di concessione, del costo dell'area (non superiore al 25% del costo di produzione) e degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore».

In questo quadro, l'art. 26 della l. n. 392 del 1978 si giustifica, ad avviso dell'Avvocatura, col fatto che la funzione calmieratrice e di controllo della congruità dei canoni trova già realizzazione, per gli alloggi di edilizia convenzionata, nella disciplina per essi predisposta. Ma la tutela così assicurata ai conduttori nell'ambito di ciascun sistema non potrebbe estendersi fino alla fruizione delle più favorevoli condizioni che (probabilmente per ragioni di mero fatto) si sarebbero potute conseguire se l'alloggio fosse stato realizzato e locato nell'ambito di un diverso sistema normativo.

4. — Con ordinanza emessa l'11 aprile 1985 (r.o. 733/85), la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. b), della predetta legge n. 392 del 1978, «perchè non prevede che le disposizioni di cui al Titolo I Capo I della stessa legge non si applicano alle locazioni relative agli alloggi di proprietà dell'Istituto Postelegrafonici stipulate con i dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica».

La Corte condivide, innanzitutto, le concordanti conclusioni dei giudici di merito secondo cui ai ricorrenti — dipendenti della suddetta Amministrazione e locatari di alloggi dell'Istituto Postelegrafonici — doveva applicarsi, dopo l'entrata in vigore della l. n. 392 del 1978, il canone ivi previsto e non quello — di modesta entità e fissato unilateralmente dall'Istituto, consistente in una somma equivalente al tasso legale degli interessi (5%) sul prezzo degli immobili, oltre l'1,50% per le spese di manutenzione — corrisposto precedentemente.

Al riguardo, la Corte precisa che, in base alla disciplina di cui al d.P.R. 8 aprile 1953, n. 542 (artt. 2 e 6), gli immobili costruiti o acquistati dal predetto Istituto integrano una forma di investimento di fondi, fanno parte del suo patrimonio disponibile e non hanno la destinazione tipica degli alloggi di edilizia popolare ed economica, di proprietà di Amministrazioni statali o di altri enti pubblici. Il fatto poi che sia previsto un procedimento amministrativo per selezionare gli aspiranti locatari, e che il canone sia, nel contratto-tipo, configurato solo come ristoro di oneri e passività — senza, quindi, scopo di lucro — non implica che trattisi di concessione amministrativa, anziché di locazione. Questa, d'altra parte, non è inquadrabile tra le «locazioni relative ad alloggi, costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti» (art. 26, lett. b), cit.): e ciò sia perchè gli alloggi dell'Istituto sono stati acquistati con i fondi costituiti anche con i contributi obbligatori di tutti i dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica, e quindi non «a totale carico dello Stato»; sia perchè il canone è determinato unilateralmente dall'Istituto, e quindi non può qualificarsi «canone sociale» imposto da «disposizioni vigenti». Nè l'art. 26 lett. b) potrebbe essere applicato in via analogica alle locazioni in esame, giacchè detta norma, per la sua natura eccezionale, incontra il divieto sancito dall'art. 14 delle disposizioni della legge in generale.

Ciò premesso, la Corte rimettente pone a raffronto la situazione dei dipendenti dell'Amministrazione postale che sono locatari di alloggi costruiti a totale carico dello Stato — i quali, avvalendosi della norma impugnata, pagano un canone sociale di gran lunga più vantaggioso dell'equo canone — e quella dei dipendenti della medesima Amministrazione, locatari di alloggi dell'Istituto postale, cui l'equo canone si applica pur essendo detti alloggi acquistati con fondi costituiti anche con contributi obbligatori del personale della suddetta Amministrazione e nonostante che l'Istituto, all'atto dell'assegnazione, abbia avvertito «l'esigenza, o quanto meno l'opportunità, di fissare un canone modesto, proprio come si trattasse di un canone sociale». Il peggiore trattamento riservato a questi ultimi è ad avviso del giudice *a quo* ingiustificato, e dà luogo perciò a violazione dell'art. 3 Cost.

5. — Nel giudizio così instaurato si sono costituiti taluni dei ricorrenti (Ferruccio Bucci ed altri), rappresentati e difesi dall'avv. F.G. Scoca.

Nella relativa memoria, la disparità prospettata dalla Corte rimettente viene ritenuta frutto di incoerenza e di irragionevolezza, in quanto fondata su categorie oggettive e non soggettive e contraddittoria con la *ratio* della normativa in materia, posto che — si sostiene — si fa pagare un canone maggiore a chi partecipa al finanziamento di un tipo di edilizia che è pur essa economico-popolare e si determina una diversa incidenza del canone di locazione sullo stipendio della medesima categoria di dipendenti statali.

6. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto innanzitutto che la questione sia dichiarata inammissibile, posto che con essa si chiede che la Corte adotti una pronuncia additiva o integrativa di una norma ordinaria ritenuta incompleta, ricomprendendo in essa una fattispecie ulteriore.

Nel merito, poi, l'Avvocatura nega il parallelismo tra le situazioni poste a raffronto. Sotto il profilo soggettivo, infatti, la qualità di dipendente dell'Amministrazione P.T. è presupposto essenziale dell'assegnazione di case economiche, mentre gli alloggi dell'Istituto Postale possono essere locati anche a terzi estranei.

Sotto il profilo oggettivo, questi ultimi alloggi fanno parte del patrimonio disponibile di tale Istituto e non sono quindi preordinati ad un pubblico servizio, mentre quelli acquistati o costruiti dall'Amministrazione P.T. ai sensi dell'art. 324 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165) sono per espressa previsione normativa destinati ad essere assegnati al personale di tale Amministrazione e fanno parte del patrimonio indisponibile di questa. L'acquisto e la costruzione di immobili, d'altra parte, è solo una delle varie forme di investimento dei capitali dell'Istituto postale, destinata ad alimentare i vari fondi (di quiescenza, di mutualità, ecc.) da essi amministrati. I contributi versati dai dipendenti hanno quindi natura previdenziale e non sono direttamente finalizzati all'investimento immobiliare; e d'altra parte l'applicazione del canone sociale in favore di pochi confliggerebbe con le finalità di buon impiego dei capitali e si risolverebbe in un pregiudizio dell'intera categoria assistita.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sollevate, riguardando norme ricomprese in uno stesso articolo di legge, possono, per affinità di materia, essere decise con un'unica pronunzia.

2. — Con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di Bologna e di Roma dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) in quanto, disponendo che non si applichino agli alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata le disposizioni di cui al capo primo del titolo primo della stessa legge, consente che i conduttori di essi siano assoggettati ad un canone di locazione superiore — come verificatosi nei casi di specie — a quello «equo» dovuto dalla generalità degli altri conduttori alla stregua di tali disposizioni.

Tale risultato, osservano i giudici *a quibus*, dipende da diversi metodi di determinazione e di aggiornamento dei canoni di locazione adottati, rispettivamente, dalla legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone) e dalle disposizioni in tema di edilizia convenzionata: ed in ragione di ciò il Pretore di Roma estende l'impugnativa a — e quello di Bologna la pone in relazione con — gli artt. 35, comma ottavo, lett. e) e comma quattordicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge sulla casa) e 8, primo comma, lett. c) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), che regolano la materia del canone per questo tipo di edilizia.

2.1. — L'edilizia convenzionata è stata introdotta nel nostro ordinamento dal citato art. 35 della l. n. 865 del 1971, che dispone che i comuni o i consorzi di comuni possono concedere a fini edificatori, con diritto di superficie o in proprietà, a soggetti pubblici e privati aree inserite nei piani urbanistici speciali previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed interamente espropriate dai comuni. Sia la concessione del diritto di superficie che la cessione in proprietà sono accompagnate da una convenzione che deve prevedere, insieme alle caratteristiche costruttive,

i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione. La legge 28 gennaio 1977, n. 10 ha ampliato il campo d'azione dell'intervento «convenzionato», consentendo che esso possa operare anche su aree esterne a quelle ricomprese nei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962: aree che possono appartenere a privati ma possono altresì essere espropriate per la utilizzazione a scopo di costruzione ove rientrino nei programmi pluriennali di attuazione previsti dalla stessa legge (art. 13).

Gli artt. 7 e 8 disciplinano il sistema di convenzionamento inteso a favorire interventi di edilizia abitativa: le regioni predispongono convenzioni tipo — cui debbono essere uniformate quelle di comuni — in cui sono indicate le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi, sono determinati i prezzi di cessione degli stessi (sulla base del costo delle aree, del costo della costruzione, delle opere di urbanizzazione e delle spese generali) e i canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi di cessione degli alloggi. Al costruttore che assume gli impegni relativi ai prezzi di vendita e ai canoni di locazione viene consentito di corrispondere un contributo per il rilascio della concessione (previsto dall'art. 3) solo per la parte commisurata agli oneri di urbanizzazione e non anche per quella relativa al costo di costruzione.

2.2. — Ciò premesso, deve innanzitutto escludersi che la differenziazione prospettata dai giudici *a quibus* sia, come pretende l'Avvocatura dello Stato, meramente occasionale e di fatto, e non dipenda invece direttamente — e con incidenza, se non generale, statisticamente significativa — dalla diversità dei congegni previsti dalle norme in discussione.

La differenziazione non appare dovuta tanto ai diversi criteri di determinazione del canone (nell'edilizia convenzionata i canoni vengono stabiliti con l'applicazione di una aliquota sul valore desunto dal prezzo di cessione dell'alloggio, a sua volta determinato sulla base dell'effettivo costo di costruzione, mentre per l'equo canone l'aliquota si applica sul valore locativo ricavato sulla base di un costo di costruzione teorico, corretto da vari coefficienti) in quanto, almeno per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975, o comunque costruiti dopo l'entrata in vigore della legge, l'equo canone viene calcolato su un costo di costruzione prossimo alla realtà, determinato tenendo conto, tra l'altro, proprio dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata (art. 22). La ragione della divaricazione è invece dovuta alla mancata estensione alle locazioni convenzionate del meccanismo di adeguamento dei canoni disposto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, che prevede un adeguamento annuale entro il limite del 75% delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Ha così continuato ad operare per le locazioni convenzionate il sistema di aggiornamento previsto dall'art. 8 della legge n. 10 del 1977, assai più sfavorevole per i conduttori in quanto comporta adeguamenti biennali rapportati al cento per cento della variazione dell'indice dei costi di costruzione. A parte la sensibile diversità della percentuale delle variazioni, la divergenza si è formata per effetto della progressione del costo delle costruzioni, che è avvenuta in termini assai più incisivi — come risulta anche dai dati offerti da una elaborazione del CENSIS contenuta nel rapporto 1987 sulla condizione economico-sociale del Paese — rispetto a quella relativa al costo della vita.

2.3. — Tale essendo la situazione, la censura di violazione del principio di uguaglianza dev'essere ritenersi fondata.

L'edilizia convenzionata si colloca, invero, nel più ampio quadro dell'edilizia residenziale pubblica, mirante a sopperire al fabbisogno abitativo di categorie sociali di limitate capacità economiche, o ritenute per altre ragioni meritevoli di tutela.

Tale indirizzo è stato realizzato non solo con la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, destinati alle fasce di reddito più basse cui si applica perciò un canone sociale (cfr. art. 26, lett. *b*), l. n. 392 cit.), ma anche mediante regimi convenzionali in cui tale obiettivo è perseguito assicurando al costruttore particolari vantaggi: o attraverso la corresponsione di un contributo statale diretto ad abbattere il tasso di interesse sui mutui (c.d. edilizia agevolata-convenzionata: cfr. la l. n. 457 del 1978) o, come nel caso di cui agli artt. 7 - 8 l. n. 10 del 1977, attraverso una congrua riduzione degli oneri afferenti il rilascio della concessione edilizia.

Con quest'ultimo regime, in particolare, si è mirato ad orientare le tecnologie costruttive ed i capitali di investimento verso una tipologia di edilizia residenziale di costo contenuto e di dimensioni controllate, al duplice fine di assicurare — anche attraverso le previste agevolazioni — un'equa remunerazione all'investimento e di fornire alloggi accessibili alle fasce di reddito medio-basse. Tale destinazione è manifesta nell'originaria disciplina di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971 — che anzi in talune ipotesi la limita ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari (commi 16 e 18) — ma essa è indubbiamente propria anche del regime convenzionale regolato dalla legge n. 10 del 1977. E ciò sia perchè questo costituisce un'estensione del primo — onde il silenzio della nuova normativa sul punto va inteso come inserimento di essa nell'alveo di quella precedente — sia perchè nello stesso senso dispongono esplicitamente talune leggi regionali di attuazione. (v., ad es., l'art. 5 legge Regione Emilia-Romagna 2 giugno 1980, n. 46).

Del resto, che l'edilizia convenzionata si caratterizzasse come «edilizia che prevede canoni e prezzi controllati e quindi accessibili alle categorie meno abbienti» è circostanza che fu ben presente in sede di redazione della legge sull'equo canone (cfr. relazione al d.l. governativo n. 465 - VII legislatura - da cui scaturì la l. n. 392).

2.4. — Ciò che però il legislatore del 1978 non ha tenuto sufficientemente in conto nel dettare l'art. 26, lett. c) è stato che, soprattutto per via del diverso meccanismo di aggiornamento, il canone delle locazioni convenzionate potesse in prospettiva pervenire a superare quello fissato in via generale con la nuova legge: pericolo, questo, che era stato prontamente avvertito dalle Regioni — chiamate ad applicare il regime convenzionale previsto dalla legge n. 10 del 1977 — le quali, all'indomani del varo di questa, espressero un orientamento comune per cui, al fine di consentire che il canone convenzionato corrispondesse nel contempo alle finalità sociali rivolte alla tutela del conduttore e al riconoscimento di una giusta redditività dell'investimento, era necessario da un lato per la determinazione di un canone fissare un'aliquota sul prezzo di cessione inferiore o parificata a quella che sarebbe stata stabilita dalla legge sull'equo canone (sul valore locativo dell'immobile), e dall'altro equiparare il meccanismo di aggiornamento del canone convenzionato a quello fissato dalla nuova legge per l'equo canone stesso (cfr. Orientamenti delle Regioni per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - Documento unitario delle Regioni, 14 aprile 1977, par. 2.3.).

D'altra parte, che il canone dell'edilizia convenzionata possa essere superiore — ed anche di molto, come i casi di specie dimostrano — a quello di cui alla l. n. 392 è cosa che si appalesa incongrua anche rispetto agli orientamenti della legislazione coeva o successiva. Da un lato, infatti, è stato previsto in taluni casi l'assoggettamento dell'edilizia convenzionata a requisiti reddituali di accesso analoghi a quelli dettati per l'edilizia a sovvenzione pubblica (artt. 18 e 20 l. n. 457 del 1978; cfr. anche il già citato art. 2 l. R. Emilia-Romagna n. 46 del 1980); dall'altro, l'applicazione del regime di equo canone, proprio in quanto più elevato, è stata prevista per gli alloggi pubblici dati in godimento a soggetti fruitori di redditi superiori a quelli stabiliti per l'assegnazione (cfr. gli artt.: 22 l. n. 513 del 1977; 7, 8 e 22 l. n. 25 del 1980).

Nè a giustificare un canone superiore per l'edilizia convenzionata possono addursi ragioni diverse da quelle finora considerate. Non certo quelle attinenti a vantaggi di altro tipo propri di tale regime contrattuale, posto che le relative disposizioni non prescrivono, ad es., garanzie di stabilità del rapporto analoghe a quelle previste dalla legge sull'equo canone.

Nemmeno, poi, può dirsi che un tale risultato sia reso necessario dalle esigenze di incentivazione degli investimenti in edilizia: e ciò sia perchè l'obiettivo è stato perseguito anche con legge n. 392 (cfr. la già citata relazione governativa al d.l. n. 465, p. 4), sia perchè non è certo ragionevole che esso si realizzi col sacrificio delle categorie meno abbienti, anzichè della generalità dei cittadini.

D'altra parte, come la stessa Avvocatura dello Stato ha evidenziato, tanto la normativa sull'edilizia convenzionata che quella sull'equo canone assolvono ad una funzione calmieratrice del mercato delle locazioni: e questa è evidentemente frustrata se una consistente lievitazione dei canoni si manifesta proprio rispetto a tipologie edilizie progettate per le esigenze di fasce sociali che difficilmente possono soddisfare altrimenti il proprio diritto all'abitazione.

In questo quadro, il modello convenzionale trova congrua collocazione per la sua spiccata attitudine a consentire soluzioni il più possibile aderenti alle esigenze poste dalle singole situazioni. Ma la flessibilità dello strumento trova un limite là dove, a parità di caratteristiche, consente l'assoggettamento a canoni superiori a quelli che, a giudizio del legislatore, realizzano un equo temperamento delle esigenze di proprietari e di inquilini, giacchè ciò si traduce in un non consentito trattamento deteriore che, rispetto alla generalità dei conduttori, viene riservato a quelli meno abbienti.

L'art. 26, primo comma, lett. c) della legge n. 392 del 1978 va perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo, in quanto, nel prevedere l'inapplicabilità alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata delle disposizioni del capo I del titolo I della legge medesima, non stabilisce che per esse il canone non può comunque essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di queste ultime.

Poichè il vizio riscontrato si radica sul raffronto tra la disciplina successiva — di cui alla l. n. 392 del 1978 — e quella anteriore — di cui agli artt. 35 l. n. 865 del 1971 e 8 l. n. 10 del 1977 — è invece evidentemente infondata la medesima questione in quanto riferita a queste ultime disposizioni.

3. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 733/85), la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. b) della legge n. 392 del 1978, in quanto non prevede che le disposizioni di cui al capo I del titolo I della stessa legge non si applichino alle locazioni relative agli alloggi di proprietà dell'Istituto Postelegrafonici stipulate con i dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica.

Afferma la Corte remittente che sussisterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione in cui versano i dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica che sono locatari di alloggi costruiti a totale carico dello Stato e che in quanto tali corrispondono il cosiddetto «canone sociale» — essendo stati dalla norma impugnata esclusi dalla applicazione del regime dell'«equo canone» di cui alla legge n. 392 del 1978 — e la situazione in cui si trovano i dipendenti della medesima Amministrazione che sono locatari di alloggi di proprietà dell'Istituto Postelegrafonici, che sono invece assoggettati alla corresponsione di un canone determinato secondo il regime dell'equo canone, più gravoso del primo: e ciò pur trovandosi in condizioni soggettive identiche — rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione — e per di più avendo corrisposto contributi per l'acquisto di tali immobili.

3.1. — La questione non è fondata.

Come la stessa Corte remittente ha rilevato, l'Istituto Postelegrafonici — costituito, con diversa denominazione, con la legge 18 ottobre 1942, n. 1408 e successivamente regolato dalla legge 27 marzo 1952, n. 208 e dal d.P.R. 8 aprile 1953, n. 542 — promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore dei dipendenti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e non è inquadrabile tra gli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia. Gli immobili appartenenti all'Istituto assolvono ad una funzione di garanzia, costituiscono una forma di investimento ai fini di una corretta gestione dei fondi creati con il contributo degli assistiti e di mantenimento del valore delle disponibilità monetarie dell'Istituto. In quanto tali, essi appartengono al patrimonio disponibile dell'ente e non hanno la destinazione specifica e tipica degli alloggi di edilizia economica e popolare di proprietà di Amministrazioni statali e di altri enti pubblici. Il loro godimento è concesso con contratti di natura prettamente privatistica, il cui canone riflette la specifica destinazione degli immobili e la natura del contratto, a ciò non ostando il fatto che l'Istituto abbia originariamente inteso limitarlo al solo ristoro di oneri e passività.

Profondamente diversa è la natura del canone sociale, espressamente ed esclusivamente previsto dalla legge per gli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia economica e popolare. Tali immobili appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato o di enti pubblici chiamati per legge all'organizzazione e alla gestione di un pubblico servizio sociale diretto a favorire l'accesso alla casa dei cittadini meno abbienti. Il canone sociale va pertanto considerato come strettamente correlato alla socialità del servizio stesso. Gli alloggi dell'edilizia economica e popolare sono inoltre assegnati secondo criteri e procedure stabilite dalla legge, e da questa sono altresì stabiliti i requisiti per l'assegnazione, mentre l'Istituto Postelegrafonici ha disposto con mera procedura amministrativa interna, e secondo criteri da esso fissati, la selezione di quanti avevano richiesto di ottenere in locazione i relativi alloggi.

Più in particolare, per quanto attiene alle case acquistate o costruite dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi per essere concesse al personale dipendente, la relativa disciplina — contenuta negli artt. da 324 a 342 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) ed estesa a quelle costruite negli anni '50 in virtù della l. 11 dicembre 1952 n. 2521 — rende evidenti le differenze rispetto alle case costruite od acquistate dall'Istituto Postelegrafonici.

A prescindere dalla diversa condizione giuridica degli immobili, è da rilevare che, mentre per le prime è prescritto che deve trattarsi di case «economiche» e — correlativamente — che gli alloggi vanno assegnati in base a graduatorie fondate sulle condizioni economiche dei dipendenti (artt. 324 e 334 T.U.), analoghe disposizioni cogenti non vigono per le seconde. Le situazioni poste a raffronto, perciò, si differenziano tanto sotto il profilo oggettivo della tipologia degli alloggi, quanto sotto quello soggettivo delle condizioni economiche degli assegnatari o conduttori: le quali non possono ovviamente ritenersi omogenee in base al mero dato dell'appartenenza alla stessa Amministrazione.

Il fatto, poi, che all'acquisto degli immobili dell'Istituto Postelegrafonici concorrano i contributi obbligatori versati da tutti i dipendenti dell'Amministrazione P.T. non comporta certo che alcuni di costoro ne debbano trarre un particolare vantaggio versando un canone sociale: il che non sarebbe in alcun modo correlato nè con la funzione previdenziale dei contributi, nè con quella di mantenimento ed incremento del loro valore cui l'investimento in immobili è preordinato.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi ottavo, lettera e) e quattordicesimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 8, primo comma, lettera c) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0200

N. 156

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge - Prosecuzione del rapporto di lavoro - Opzione - Termine - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, terzo comma, ultima proposizione). (Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale sulla vita - Lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia nel periodo successivo al primo semestre di applicazione della legge - Prosecuzione del rapporto di lavoro - Opzione - Termine - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, secondo comma). (Cost., art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Assicurazione generale obbligatoria - Lavoratori optanti per la prosecuzione del rapporto di lavoro - Decorrenza della pensione di vecchiaia - Non fondatezza.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, (Disposizioni in materia previdenziale) convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Conversione in legge, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Pesole Pasquale e la S.p.a. Prodotti Antibiotici, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rignanese Francesco e la S.p.a. Pneumatici Pirelli, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ballerini Osvaldo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 (r.o. n. 805/1982) il Pretore di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 (recante «Disposizioni in materia previdenziale»), nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione del D.L. medesimo. Detta disposizione recita testualmente:

«Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti».

Il D.L. n. 791 del 1981, giusta il disposto del suo art. 6, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 31 dicembre 1981 (*G.U.* n. 358), e quindi il 1° gennaio 1982.

Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, il ricorrente Pesole Pasquale aveva maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia il 9 gennaio 1982, sicchè egli — rileva l'ordinanza — ha avuto a disposizione appena otto giorni per decidere se esercitare o meno la predetta facoltà di opzione.

Il Pretore rimettente, reputando insufficiente tale termine, impugna la disposizione di cui al terzo comma, ultima parte, del citato art. 6, e sostiene che essa dà luogo — per gli assicurati che maturano i predetti requisiti entro i sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 1° luglio 1982) — ad ingiustificata disparità di trattamento: *a*) rispetto agli assicurati che alla data del 1° gennaio 1982 continuavano a prestare attività lavorativa pur avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, i quali non erano tenuti ad effettuare alcuna comunicazione di opzione al datore di lavoro; *b*) soprattutto, rispetto a coloro che maturino tale diritto dopo i sei mesi (cioè dopo il 1° luglio 1982), che hanno a disposizione un periodo maggiore. La disposizione sarebbe perciò incostituzionale in quanto non consente uno *spatium deliberandi* sufficiente, ed analogo a quello concesso a questi ultimi.

2. — Il medesimo art. 6 è stato altresì impugnato dal Pretore di Torino, sempre in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 (ma pervenuta a questa Corte il 24 maggio 1984: r.o. n. 582/1984): questa volta, però, nella parte in cui (secondo comma) prevede che l'esercizio della facoltà di opzione deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Nel caso di specie, il ricorrente Rignanese Francesco avrebbe compiuto i sessant'anni di età — senza però aver raggiunto i quarant'anni di contribuzione — l'11 luglio 1982, sicchè egli avrebbe dovuto esercitare l'opzione entro il precedente 11 gennaio ed avendo quindi a disposizione, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 791 del 1981, appena 10 giorni. Le sue richieste del 19 febbraio e 17 maggio 1982 al datore di lavoro (S.p.a. Pneumatici Pirelli) di proseguire l'attività sino al sessantacinquesimo anno erano state respinte perchè tardive.

Il termine così concesso sarebbe irragionevolmente esiguo (attesi anche i «notori» ritardi nella diffusione della *Gazzetta Ufficiale*) e discriminatorio rispetto a coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 30 giugno 1982, i quali — assume il giudice *a quo* — hanno a disposizione sei mesi anzichè dieci giorni (come il ricorrente): onde la dedotta violazione dell'art. 3 Cost.

3. — Intervenendo nel primo di tali giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato da un lato nega la dedotta disparità di trattamento, osservando che uno *spatium deliberandi* ancora minore degli otto giorni ivi considerati potrebbe risultare riservato a chi matura la pensione pochi giorni dopo il 30 giugno 1982; dall'altro, assume che in materia di congruità dei termini va riconosciuto al legislatore la più ampia discrezionalità.

A tali deduzioni l'Avvocatura rinvia nell'atto di intervento relativo al secondo giudizio, in quanto concernente, a suo avviso, la medesima questione.

4. — Decidendo sul ricorso di Ballerini Osvaldo avverso la deliberazione dell'INPS di liquidazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale egli aveva presentato la domanda di pensione (cioè dal 1° ottobre 1983) anziché — come da lui richiesto — dal primo giorno del mese successivo a quello in cui aveva maturato il diritto a pensione per il conseguimento della prescritta contribuzione (cioè dal 1° marzo 1983), il Pretore di Firenze, rilevata la correttezza della decisione dell'Istituto in quanto trattavasi di lavoratore che aveva esercitato la facoltà di opzione di cui al predetto art. 6 l. n. 54 del 1982, ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87), questione di costituzionalità del quinto comma di detta disposizione, in quanto appunto prevede che, in caso di esercizio dell'opzione, «la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda».

Il Pretore pone a raffronto tale disposizione con quella di cui all'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 che, abrogando implicitamente l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, prevede invece che «La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti...decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti».

Premesso che sarebbe irrilevante che il secondo comma di quest'ultimo articolo consenta la liquidazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, essendo questa una mera facoltà dell'interessato, il giudice *a quo* ravvisa nella evidenziata differenziazione di disciplina una violazione dell'art. 3, in collegamento con l'art. 38, Cost.. Da essa deriva infatti per i lavoratori optanti un trattamento peggiore rispetto a quelli per i quali non è sorta la necessità di opzione, i quali godono della pensione con decorrenza dalla data di maturazione del diritto anche ove presentino domande in epoca successiva: differenziazione che sarebbe ingiustificata «giacché in entrambi i casi si tratta della tutela del medesimo diritto nei confronti di soggetti qualificati dai medesimi requisiti sul piano lavorativo e previdenziale, con l'unica differenza, assolutamente irrilevante, che ai primi la legge ha consentito la conservazione del posto di lavoro onde assicurare loro, come agli altri, la pienezza della tutela previdenziale».

5. — Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Si è invece costituito l'INPS che, dopo aver rilevato che la disciplina vigente prevede decorrenze diverse per i vari tipi di pensione (di vecchiaia e ai superstiti: dalla maturazione del diritto; di invalidità, di anzianità e sociale: dalla presentazione della domanda), assume che, essendo il diritto di opzione precluso dalla presentazione di una domanda di pensione (oltre che dal godimento di questa), se la pensione di vecchiaia decorresse dal compimento dell'età pensionabile — fosse, cioè, retrodatata rispetto alla presentazione della relativa domanda — essa sarebbe conseguita pur consentendosi, *medio tempore*, la prosecuzione dell'attività lavorativa. Il fatto, poi, che col diritto di opzione venga rafforzata la garanzia di stabilità dell'occupazione e del conseguente diritto ad una retribuzione piena giustificerebbe, secondo la difesa dell'INPS, un affievolimento della garanzia di adeguatezza della prestazione pensionistica e renderebbe non comparabile tale posizione rispetto a quella dei lavoratori non optanti, per i quali, col compimento dell'età pensionabile e la cessazione dell'attività lavorativa, alla retribuzione si sostituisce la pensione. Posta tale differenziazione, la denunciata diversità di disciplina si giustificerebbe con la facoltà di adeguamento di questa alle particolarità delle singole situazioni riconosciuta al legislatore.

Considerato in diritto

1. — Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, detta disposizioni in materia previdenziale, ritenute urgenti in attesa della riforma del sistema pensionistico.

Tra esse l'art. 6 prevede la possibilità, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che abbiano raggiunto l'età pensionabile senza però conseguire l'anzianità contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti, di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al conseguimento di tale condizione o per incrementare la propria anzianità contributiva, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. La possibilità di effettuare tale opzione è condizionata al fatto che gli interessati non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con questa norma la legge si ripromette di favorire quei prestatori di lavoro che per varie ragioni (ad es., attività lavorativa discontinua o iniziata tardivamente) hanno maturato una anzianità assicurativa ridotta, consentendo loro di conseguire — ove ne ravvisino la convenienza — una pensione di maggior livello. A tal fine lo stesso articolo 6, al quarto comma, prevede che — in caso di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro — a questo si applicheranno le norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e ciò in deroga all'art. 11 della stessa legge che tale applicazione esclude nei riguardi dei prestatori di lavoro in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia: sicchè nei confronti di costoro, in quanto esercitino l'opzione, opera la garanzia contro il licenziamento *ad nutum*.

Le ordinanze di rimessione dei Pretori di Bari e Torino investono le disposizioni, contenute nel secondo e terzo comma del citato articolo 6, relative ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto di opzione così attribuito agli assicurati. Il sistema normativo che da esse discende è fondato su una disposizione generale (secondo comma) che stabilisce che l'opzione deve essere comunicata al datore di lavoro almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; e su due deroghe a tale disposizione previste — in via transitoria — nel terzo comma.

Con la prima di queste si consente a coloro che avessero maturato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (1º gennaio 1982), i requisiti per la pensione, di usufruire della opzione senza inviare la relativa comunicazione al datore di lavoro; con la seconda si prescrive a coloro che maturano i medesimi requisiti nei primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge (e cioè entro il 1º luglio 1982) di dare comunicazione della opzione al datore di lavoro non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

2. — Come specificato in narrativa, i Pretori di Bari e Torino contestano la conformità al principio di uguaglianza, e più in generale la ragionevolezza del sistema normativo sopra delineato per i suoi aspetti di diritto transitorio, in quanto nella prima fase di applicazione della legge comporta l'assegnazione ai lavoratori di termini per l'esercizio dell'opzione che possono risultare così ristretti da renderlo impossibile od eccessivamente difficile.

In particolare, la disposizione (terzo comma, ultima parte) che impone ai lavoratori che maturino i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè entro il 1º luglio 1982) di dare comunicazione dell'opzione non oltre la data di maturazione dei requisiti medesimi comporta — come denuncia il Pretore di Bari — che, ove questa si verifichi nei primi giorni del gennaio 1982, lo *spatium deliberandi* risulti ristrettissimo o al limite inesistente.

La disposizione generale del secondo comma, a sua volta, prevedendo che l'opzione debba essere comunicata almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, comporta un analogo pregiudizio — secondo quando rileva il Pretore di Torino — per coloro che tale diritto conseguano nel periodo immediatamente successivo al primo semestre di applicazione della legge (cioè al 1º luglio 1982), posto che anche per costoro lo *spatium deliberandi* risulta ristretto ai primi giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

3. — Nel valutare tali censure, occorre in primo luogo considerare che, introducendo, col predetto art. 6, l'istituto del pensionamento «posticipato», il legislatore ha mirato, da un lato a garantire una pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita ai lavoratori in possesso di un'anzianità assicurativa ridotta, dall'altro ad evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente all'onere di integrazione al minimo delle pensioni di modesto importo. Di qui il particolare *favor* per tale istituto, manifestatosi sia col rendere automatica l'opzione per i lavoratori che avevano già maturato la pensione e continuavano a prestare attività lavorativa, sia con l'estensione da tre a sei mesi — operata in sede di conversione del decreto — del termine per l'esercizio dell'opzione per i lavoratori che maturavano i relativi requisiti nella prima fase successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo.

È da considerare, inoltre, che, in tale prima fase, l'esercizio dell'opzione poteva dar luogo a difficoltà e comportare valutazioni non poco complesse: sia perchè trattavasi di un diritto del tutto nuovo — e non a caso i giudici *a quibus* richiamano al riguardo l'eventualità di ritardi nella diffusione del testo del decreto ai fini della concreta conoscibilità di esso —; sia perchè questo presupponeva la conoscenza di dati di fatto (circa la propria situazione contributiva e l'importo della pensione conseguibile) di cui il singolo lavoratore poteva ragionevolmente non disporre, anche perchè prima del decreto non ne aveva impellente necessità; sia, infine, perchè la decisione se proseguire o meno l'attività lavorativa costituisce evidentemente una scelta che richiede adeguata ponderazione.

Il legislatore, per la verità, sembra aver avvertito tutto ciò quando ha previsto che la disposizione sull'operatività automatica dell'opzione in favore di chi aveva già maturato il diritto a pensione «si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto». Ma è poi caduto nella singolare contraddizione di prevedere ad un tempo che in tal caso «si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro» e, subito dopo, che, invece, tale comunicazione «deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati».

Tale contraddizione segnala l'irrazionalità intrinseca della disposizione ora richiamata. Innanzitutto, perchè essa contrasta col già evidenziato intento legislativo di favorire, anzichè ostacolare, l'esercizio dell'opzione, intento che evidentemente doveva essere assistito da idonee previsioni proprio nella prima fase di applicazione del nuovo istituto. In secondo luogo, perchè omettendola non si sarebbe in alcun modo pregiudicata la posizione del datore di lavoro, che avrebbe visto nascere direttamente dalla legge un effetto — prosecuzione del rapporto — cui egli era comunque esposto per volontà unilaterale del lavoratore, essendo l'opzione un diritto potestativo di costui. Infine, perchè anche l'opposta situazione di cessazione del rapporto si sarebbe del pari verificata per unilaterale iniziativa del lavoratore, in virtù della presentazione della domanda di pensione (o dell'ottenimento di questa: art. 6, primo comma) ovvero di una manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione di esso: sicchè la comunicazione richiesta dalla norma impugnata ben poteva considerarsi implicita nella continuazione del rapporto e nel difetto di presentazione di detta domanda.

3.1. — Non sussistevano, quindi, apprezzabili ragioni per differenziare la situazione di chi al momento di entrata in vigore del decreto aveva già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia da quella di chi li maturava nei sei mesi successivi. Conclusione, questa, che tanto più si impone se si considera la già rilevata manifesta inidoneità del termine apposto a garantire in tutte le situazioni considerate un adeguato *spatium deliberandi*. Se è vero, infatti, che l'esercizio di un diritto può essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, è anche vero che — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte — questi devono essere compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non devono comportare che ne resti sostanzialmente escluso o reso oltremodo difficoltoso l'esercizio (cfr., da ultimo, sent. n. 203 del 1985). E le già evidenziate caratteristiche di delicatezza e complessità che l'esercizio del diritto di opzione comporta conducono ad escludere che possa ritenersi congruo un termine — quale quello in questione — che non sia ragionevolmente adeguato rispetto a tutte le situazioni ricadenti nel suo ambito.

4. — Le medesime ragioni finora svolte conducono ad una declaratoria di parziale incostituzionalità anche del secondo comma dell'art. 6, in quanto riferito a coloro che maturano i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia nel secondo semestre successivo all'entrata in vigore del decreto, ai quali la norma impone di dar comunicazione dell'opzione almeno sei mesi prima, con ciò rendendo estremamente difficoltoso l'esercizio di tale diritto per coloro che maturino i requisiti nel primo periodo del suddetto semestre.

Si è già evidenziato (al par. 2) che la situazione di costoro, in termini di *spatium deliberandi*, è identica a quella dei soggetti considerati nell'ultima parte del terzo comma. E poichè la pronuncia ablativa di questo comporta per costoro, sia pure per implicito, la fruizione di un periodo per decidere dilatabile fino a sei mesi (che è tra l'altro il termine minimo concesso a chi maturi i requisiti dopo il 1° gennaio 1983), l'esigenza che risultino parificate situazioni sotto tale profilo analoghe, nonchè quella — correlata alla prima — di assicurare coerenza al sistema normativo conseguente alla suddetta pronuncia ablativa, comportano che debba dichiararsi l'incostituzionalità del secondo comma in esame, nella parte in cui non dispone che il termine per la comunicazione al datore di lavoro ivi previsto non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.

5. — Infondata deve invece ritenersi la questione sollevata dal Pretore di Firenze, il quale dubita — in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. — della legittimità del quinto comma dello stesso art. 6 della l. n. 54 del 1982, a termini del quale la pensione di vecchiaia decorre, per l'assicurato che abbia effettuato l'opzione prevista e regolata dai precedenti commi dello stesso articolo, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Il giudice *a quo* pone a raffronto tale disciplina sulla decorrenza della pensione con quella stabilita in via generale dall'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che fa invece decorrere il trattamento pensionistico di vecchiaia dalla data del compimento dell'età pensionabile, ovvero del successivo perfezionamento dei relativi requisiti di anzianità assicurativa e contributiva: ed assume che siffatta differenziazione indurrebbe una disparità di trattamento in danno dei lavoratori optanti, non giustificata da apprezzabili differenze sul piano lavorativo e previdenziale rispetto ai lavoratori per i quali non è sorta la necessità di opzione.

5.1. — Con la disposizione di cui all'art. 6 l. n. 155 del 1981 il legislatore — innovando al sistema previgente di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968 — ha inteso sganciare dalla presentazione della domanda — salvo diversa richiesta dell'interessato — la procedura di liquidazione della pensione di vecchiaia, onde consentire una tempestiva programmazione delle relative operazioni di calcolo ed accelerare così la corresponsione di quanto dovuto.

Ciò, però, presuppone che la decorrenza sia ancorata ad elementi certi, noti all'ente erogatore, quali appunto il compimento dell'età pensionabile ovvero il perfezionamento dei prescritti requisiti di anzianità assicurativa e di contribuzione, ove non soddisfatti a tale epoca.

Nella disciplina di cui all'art. 6 della l. n. 54 del 1982, viceversa, manca un evento certo al quale ancorare la decorrenza della pensione, posto che, fermo il limite massimo del compimento del sessantacinquesimo anno di età, al lavoratore optante è data facoltà di scegliere se proseguire l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero «per incrementare la propria anzianità contributiva».

Poichè in questa ultima ipotesi la decisione del lavoratore non è ancorata a dati determinabili a priori ed essa è posta in alternativa alle altre due (massima anzianità contributiva o compimento del sessantacinquesimo anno), risulta

evidente che, in tal caso mancano i presupposti per una predeterminazione della decorrenza della pensione che sia svincolata dalla domanda dell'interessato: il che giustifica pienamente la deroga al principio generale introdotta con la norma impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di Firenze con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0201

N. 157

Sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma.

Provincia autonoma di Bolzano - Tariffe elettriche per servizi pubblici e per determinate categorie di utenti - Competenza provinciale - Sovrapprezzi e quote relative - Competenza statale - Annullamento atti presidente giunta provinciale - Inammissibilità del ricorso del presidente della giunta provinciale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 2 ricorsi) e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 28 dicembre 1976, l'8 febbraio 1977 e il 19 luglio 1986, depositati in Cancelleria il 7 gennaio e il 15

febbraio 1977 e il 25 luglio 1986 ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro ricorsi 1977 e al n. 34 del registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito: a) della lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato i distributori di energia elettrica nel territorio provinciale a non incassare e versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito con provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974; b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano n. 62 del 28 dicembre 1976 concernente: «Tariffe elettriche dal 1° gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe elettriche per il periodo 1974-1976»; c) del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986, recante: «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e condizioni di forniture di energia elettrica. Cassa conguaglio per il settore elettrico»;

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 28 dicembre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione con la Provincia di Bolzano in relazione alla comunicazione n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato le imprese distributrici di energia elettrica nel territorio della Provincia a non incassare e a non versare alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico il contributo termico istituito, con provvedimento n. 34 del 6 luglio 1974 del Comitato Interministeriale Prezzi, per varie categorie di utenze.

Con successivo ricorso notificato in data 8 febbraio 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto con la medesima Provincia in relazione al decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, limitatamente alla parte in cui tale decreto dispone in materia di sovrapprezzo termico (di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 34 del 1974 ed alle successive modifiche ed integrazioni contenute nei provvedimenti n. 31 del 22 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre 1976) stabilendo:

a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere — senza diritto a rimborso da parte della Provincia — alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la restituzione degli importi da essa riscossi a partire dall'11 luglio 1974 per la causale «sovrapprezzo termico», da restituire in parte agli utenti che ne facciano richiesta e da versare per il resto in un deposito fruttifero vincolato a favore del Fondo per l'elettrificazione montana;

b) l'obbligo a carico delle stesse imprese fornitrici di applicare, con decorrenza 1° gennaio 1977, alle indicate categorie di utenza, la tariffa provinciale, pari a quella C.I.P. vigente nel restante territorio nazionale comprensiva della voce «sovrapprezzo termico», ridotta però degli importi che sarebbero dovuti per quest'ultima voce, sino alla misura massima del 20 per cento della tariffa C.I.P. complessivamente considerata e di versare le somme eccedenti le riduzioni indicate nel deposito intestato al Fondo per l'elettrificazione montana.

In entrambi i ricorsi si sostiene che i due provvedimenti, disponendo in tema di sovrapprezzo termico, valicano i limiti delle attribuzioni spettanti alla Provincia nella diversa materia delle tariffe d'utenza ai termini dell'art. 13 dello Statuto regionale (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché del disposto dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato dall'art. 3 della successiva legge 21 gennaio 1975, n. 10. Ma soprattutto viene richiamata la sentenza n. 217 del 1976 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato che spetta alla Provincia di Bolzano stabilire, nell'ambito del proprio territorio, tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per altre categorie di utenti determinati con legge provinciale. Tale sentenza ha annullato il provvedimento C.I.P. n. 34 del 1974 limitatamente alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni «entrano in vigore per tutto il territorio nazionale» non faceva salve le tariffe di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.

Tariffa e sovrapprezzo sarebbero distintamente disciplinati a causa della loro ontologica differenza: la prima si riferisce alla regolamentazione del corrispettivo dovuto dall'utente al fornitore, il secondo ha invece natura di contribuzione, imposta dallo Stato agli utenti onde poter erogare attraverso la Cassa conguaglio alle imprese produttrici di energia (anche estranee al rapporto di fornitura) il rimborso dei maggiori oneri relativi al combustibile impiegato.

Ad avviso dell'Avvocatura, l'esenzione dal pagamento del sovrapprezzo termico ovvero la riduzione di questo, non si collega in alcun modo con l'obbligo imposto dallo Statuto ai grandi concessionari di derivazioni idroelettriche di cedere gratuitamente alla Provincia determinate quantità di energia, in quanto il sovrapprezzo è destinato a

compensare la diminuzione d'introiti d'impresе che producono energia con impianti termoelettrici e non già idroelettrici. Tale esenzione o riduzione travalica i limiti segnati dall'art. 13 dello Statuto venendo altresì a porsi in contrasto con le norme che regolano la materia relativa alle imposizioni di sovrapprezzi e contribuzioni (d.lg. 26 gennaio 1948, n. 98) attributive di specifiche funzioni al Ministro per il tesoro.

Parimenti lesivi di dette competenze sarebbero i punti 2 e 5 del decreto impugnato in quanto, prevedendo l'obbligo per le imprese distributrici di versare al fondo per l'elettrificazione delle zone montane alcune quote del sovrapprezzo termico, consentirebbe alla Provincia (che ha solo il potere di stabilire tariffe ridotte) di dirottare a proprio favore parte del provento di una contribuzione imposta dallo Stato. Tali disposizioni comporterebbero altresì il superamento dei criteri dettati dalla citata legge provinciale n. 18 del 1972 che prevede riduzioni di tariffe consistenti in minori incassi delle imprese distributrici le quali hanno conseguentemente il diritto di rimborso da parte dell'Amministrazione provinciale. Nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dettano disposizioni sul sovrapprezzo termico, previa sospensione dell'esecuzione, l'Avvocatura sostiene che la Provincia autonoma ha sostanzialmente dissapplicato i provvedimenti C.I.P. nn. 31 e 33 del 1976 invece di ricorrere alla Corte. Tale difesa delle proprie attribuzioni in via di autotutela concreterebbe violazione dell'art. 134 della Costituzione e degli artt. 37, 40 e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. — La Provincia autonoma si è costituita in entrambi i giudizi, depositando memoria fuori termine in relazione al primo ricorso e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per essere sopravvenuto il decreto n. 62 del 1976. Con riguardo all'impugnativa di tale provvedimento la provincia ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 217 del 1976 ed osservando come del tutto indifferente debba ritenersi la scomposizione del prezzo dell'energia nelle due voci di prezzo vero e proprio e di sovrapprezzo dovuto alla Cassa di conguaglio. La competenza della Provincia sostituirebbe infatti, nel proprio territorio, quella del C.I.P.: essa potrebbe perciò variare a propria discrezione le voci costituenti la tariffa.

3. — Con ordinanza n. 50 del 1977 la Corte, riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi, disposta la riunione degli stessi ai fini della trattazione delle istanze di sospensione dell'esecuzione, concedeva quest'ultima — ritenuta la sussistenza delle gravi ragioni — in relazione alle disposizioni impartite in materia di sovrapprezzo termico attraverso la lettera ed il decreto più sopra citato.

4. — con ricorso del 16 luglio 1986, notificato il successivo 19 luglio, il Presidente della Provincia di Bolzano ha richiesto l'annullamento del provvedimento del C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 che avrebbe invaso la competenza della Provincia autonoma di stabilire nel proprio territorio le tariffe dell'energia elettrica — con l'unica limitazione che esse non possono comunque superare quelle fissate dal C.I.P. — secondo quanto sancito dagli artt. 3, 13 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e determinato in modo specifico dall'art. 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, modificato dall'art. 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1975, n. 10.

Con tale normativa provinciale sarebbero incompatibili — secondo il ricorso — gli aumenti dei prezzi e delle tariffe relativi a forniture di energia per usi domestici (soprattutto perché incorporanti «quote di maggiorazione» del prezzo da destinarsi a favore dell'Enel attraverso la gestione contabile della Cassa di conguaglio) disposti dal denunciato provvedimento. Quest'ultimo inoltre non avrebbe fatto salve le «tariffe di utenza stabilite dalla Provincia», limitandosi, con dizione che si assume generica, a salvaguardare le «competenze in materia di tariffe» della Provincia medesima, sebbene la necessità di adottare la prima locuzione risultasse evidente dal dispositivo della sentenza n. 217 del 1976 di questa Corte.

Si conclude in ricorso osservando che la stessa Presidenza del consiglio, nel sollevare il conflitto relativo al decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 28 dicembre 1976, ebbe a sostenere che la Provincia autonoma non può disapplicare una disposizione C.I.P. che sia dichiarata vigente in tutto il territorio nazionale.

5. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha viceversa sostenuto che la formula (usata anche in altri provvedimenti non impugnati) al di là di differenze lessicali, ha il senso di rispettare la competenza della Provincia ed ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura ha altresì espresso l'avviso che il Presidente della Giunta provinciale debba emanare un decreto che adegui le tariffe di utenza, in coerenza con il principio affermato nella sentenza n. 46 del 1962, secondo cui l'unificazione delle tariffe corrisponde ad esigenze indeclinabili di politica nazionale dell'energia (infatti il provvedimento impugnato sarebbe applicazione dell'art. 17 della legge «finanziaria» 28 febbraio 1986, n. 41 in tema di riduzione delle agevolazioni alle utenze domestiche).

Considerato in diritto

1. — I tre ricorsi nn. 2 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti intorno alle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma di Bolzano in tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.

2. — Con i primi due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta la violazione dell'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 (come modificato con legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10), norme tutte concernenti le competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.

All'origine del conflitto sono due atti che l'Avvocatura dello Stato qualifica di sostanziale disapplicazione di alcuni provvedimenti del C.I.P.

Con lettera datata 21 ottobre 1976, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano comunicava alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di aver invitato le imprese distributrici a richiedere a quest'ultima il rimborso di quanto ad essa versato a titolo di contributo termico (rimborsandolo successivamente agli utenti) e a non incassare né a corrispondere più tale importo che, secondo la Giunta, non sarebbe stato dovuto ad alcun titolo per effetto della sentenza n. 217 del 1976 di questa Corte. Siffatta interpretazione della citata sentenza costituisce la premessa del decreto 28 dicembre 1976, n. 62, del Presidente della Giunta provinciale, denunziato con il secondo ricorso. Il provvedimento conferma l'orientamento espresso dalla lettera di cui sopra, prevedendo per i distributori di energia elettrica l'obbligo di ripetere quanto pagato alla Cassa conguaglio come sovrapprezzo termico a partire dall'11 luglio 1974 (data di pubblicazione del provvedimento C.I.P. n. 34 del 1974), nonché l'ulteriore onere di versare tale importo (che nominalmente resta a far parte della tariffa), non già alla Cassa predetta, bensì a favore del Fondo per l'elettrificazione delle zone montane.

Riguardo al primo dei due conflitti, la Provincia autonoma ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto il decreto avrebbe in un certo senso «riassorbito» le disposizioni impartite con la lettera oggetto del primo ricorso. Nel merito la Provincia autonoma rivendica viceversa la propria esclusiva competenza statutaria a fissare le singole componenti tariffarie escludendo che, nell'ambito del proprio territorio, il C.I.P. possa imporre la riscossione di sovrapprezzi. Tale ordine di argomentazioni, volto a contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno introdotto il meccanismo di sovvenzione dell'energia termoelettrica tramite la Cassa conguaglio, viene seguito sia nelle difese relative al secondo conflitto, sia, sostanzialmente, nello stesso ricorso n. 34 del 1986, con il quale la Provincia medesima ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento al provvedimento del C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986. Sostiene la Provincia la violazione delle stesse norme statutarie già richiamate, poiché anche attraverso tale provvedimento sarebbero state illegittimamente introdotte «quote di prezzo» da destinarsi alla Cassa conguaglio. A parere della Provincia, poi, il testo del provvedimento, contemplando l'entrata in vigore dello stesso «per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13» dello Statuto regionale, non garantirebbe a sufficienza le attribuzioni proprie della Provincia autonoma non essendovi specifico riferimento ad esse.

3. — Va premesso che il contenuto della comunicazione datata 21 ottobre 1976, pur costituendo un'informativa alla Cassa conguaglio, dà atto di una precisa direttiva impartita alle imprese distributrici che non risulta formalmente superata dal successivo decreto, contenendo viceversa l'esplicita enunciazione di un intento (quello di non incassare né versare più il sovrapprezzo), dotata di una ben individuata autonomia. Ciò indusse a suo tempo la Corte alla sospensione dell'esecutività di tale lettera, distinguendola dal successivo provvedimento, ed esclude ora la possibilità di configurare il decreto 28 dicembre 1976, n. 62, come fatto sopravvenuto che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta di dichiarare cessata la materia.

Nel merito deve affermarsi che la Provincia autonoma di Bolzano difetta dei poteri che essa si attribuisce in tema di tariffe di utenza sulla base di una erronea lettura della sentenza n. 217 del 1976 che non a caso è indicata come oggetto della sopracitata comunicazione del 21 ottobre 1976.

3.1. — L'art. 13 dello Statuto Regione Trentino-Alto Adige impone ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e Bolzano una determinata quantità di energia, destinata a servizi pubblici e categorie di utenti, da determinarsi con legge provinciale e sempre con legge della Provincia dovrà essere stabilito il prezzo di cessione alle imprese distributrici l'energia ricevuta gratuitamente, nonché «i criteri per le tariffe di utenza», le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.

Ma la previsione statutaria con la riferita espressione «tariffe di utenza», concerne esclusivamente le tariffe per gli utenti beneficiari dell'energia gratuitamente fornita alla Provincia e che la medesima ha previamente determinato, per categorie, tramite apposita legge.

I limiti di tali attribuzioni erano del resto già stati precisati in altre due occasioni da questa Corte.

Una prima volta, con la sentenza n. 46 del 1962, sia pur con riguardo alla diversa formulazione delle norme all'epoca vigenti, si era escluso comunque che potessero derivarsi poteri impliciti nel delimitare la competenza regionale. «Secondo la costante giurisprudenza della Corte — chiariva infatti tale sentenza — l'identificazione dell'ambito da assegnare ad ognuna delle materie disciplinabili con leggi regionali (...) deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili dalla Regione, e non già la connessione che, in via indiretta, possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia riferimento ai fini perseguiti».

Si era così affermata la competenza dello Stato all'emanazione del provvedimento del C.I.P., che aveva disposto l'unificazione delle tariffe dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale. In particolare si era circoscritta la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia tariffaria dell'energia ad essa fornita a prezzo di costo dai concessionari e destinata ad usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, chiarendo come la discrezionalità della Regione nel fissare il prezzo di tale energia agli utenti trovasse un suo logico limite massimo nelle tariffe delle Regioni limitrofe. Successivamente, con la sentenza n. 217 del 1976, questa Corte ha ulteriormente ribadito che la competenza in materia di tariffe «non ha carattere generale», nell'ambito del territorio provinciale, ma rimane circoscritta a determinate categorie di utenti». Con riferimento specifico alle norme statutarie, regionali e provinciali richiamate nei prescinti conflitti, la Corte chiarì che con il provvedimento del C.I.P. oggetto di quel giudizio non poteva lo Stato disporre senz'altro delle tariffe per tutto il territorio nazionale senza contestualmente prevedere che le tariffe per i servizi pubblici e per le particolari categorie di utenti di cui sopra venissero disciplinate dalla Provincia. La quale ben può scegliere, nell'ipotesi di aumento di tariffe, se adeguarle, ovvero se modificare la normativa provinciale (cfr. art. 6, ultimo comma, legge Provincia autonoma n. 18 del 1972) secondo cui l'energia acquisita gratuitamente è ceduta al prezzo stabilito dalle tariffe C.I.P., ridotto fino al 20 per cento.

Ciò e non altro significa «fare salva la competenza provinciale in materia di tariffe di utenza»: questa è la portata ed il senso inequivoco della citata sentenza n. 217 del 1976, sì che non è legittimo farne derivare la conseguenza che lo Stato non possa variare l'entità delle tariffe globalmente ovvero introducendo ulteriori elementi, come la Provincia autonoma ha inteso prospettare negli atti che originarono i primi due conflitti e nel ricorso introduttivo del più recente.

4. — I provvedimenti del C.I.P. — esplicitamente ebbe ad affermare la Corte — oltre ad applicarsi nei confronti di quegli utenti non rientranti nei servizi e nelle categorie determinati con legge della Provincia, comunque operano nel territorio della medesima «come parametro di riferimento». Anzitutto essi limitano la discrezionalità nella fissazione del prezzo, fungendo rispetto a questo da limite massimo (*ex art. 13, comma secondo, dello Statuto*), in secondo luogo, in conseguenza della loro emanazione, viene a variare la base di calcolo della diminuzione percentuale stabilita dalla legge provinciale. Ed è proprio su tale ultima variazione, ripetesì, che si esercita, disciplinandola, la competenza legislativa riservata alla Provincia, rispetto alla quale, dunque, la tariffa C.I.P. rappresenta un dato cui essa deve riferirsi senza poter pretendere di mutare la destinazione di determinati elementi (a prescindere dalla loro qualificazione, come componenti o meno delle tariffe), *a fortiori* allorché essi sono stabiliti nell'interesse nazionale. Tanto il sovrapprezzo termico che le quote di maggiorazione, infatti si inseriscono nel generale disegno della politica energetica, mentre l'esigenza propria della Provincia autonoma di finanziare l'elettrificazione delle zone montane resta appagata, come affermato dalla sentenza n. 217 del 1976, dal meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n. 18 del 1972.

Le attribuzioni peculiari della provincia non sono in conclusione vulnerate dalla previsione di sovrapprezzi e quote di prezzo che abbiano l'effetto di aumentare le tariffe elettriche, atteso che queste ultime assolvono pur sempre la loro funzione di parametro rispetto al quale dette competenze continuano ad esercitarsi, mediandone le variazioni. Alla luce di ciò, le potestà provinciali trovano adeguata garanzia alla loro esplicazione nella previsione testuale del dato normativo che fa espressamente salve le competenze a stabilire le tariffe di utenza per i servizi pubblici e le categorie *ex art. 13 dello Statuto*.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara che spetta allo Stato la determinazione delle tariffe elettriche, dei sovrapprezzi e delle quote ad esse relative da destinarsi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, fatta salva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano di stabilire nell'ambito del suo territorio le tariffe di utenza dell'energia elettrica per i servizi pubblici e per determinate categorie di utenti, in applicazione della legge provinciale; e per effetto annulla la lettera datata 21 ottobre 1976 del Presidente della Giunta provinciale ed il decreto n. 62 dal medesimo emesso in data 28 dicembre 1976;

2) dichiara inammissibile il ricorso presentato dal suddetto Presidente il 16 luglio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0202

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 23

Ordinanza emessa il 13 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 1988) dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sul ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti di Miceli Vito

Danni arrecati all'erario per fatti commessi da dipendenti di comuni (e liberi consorzi) in concorso con amministratori di tali enti - Sottoposizione dei primi al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, anzichè, al pari dei secondi e unitamente ad essi, a quello della Corte dei conti - Incidenza negativa sugli accertamenti da compiersi, pur trattandosi di «corresponsabilità», in due distinti, anziché in un solo processo - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato, in casi analoghi, a dipendenti di regioni.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 253).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 103).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello, iscritto al n. 871/S.R.A. del registro di segreteria, proposto dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso la decisione n. 1435 in data 27 giugno-31 dicembre 1985 della sezione giurisdizionale per la regione siciliana;

Uditi nella pubblica udienza del 13 maggio 1987 il relatore consigliere, dott. Vincenzo Prinzi, e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Lucio Todaro;

Esaminati gli atti;

PREMESSO IN FATTO

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, con la decisione 27 giugno-31 dicembre 1985, n. 1435, ha, tra l'altro, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nei confronti del dott. Miceli Vito, segretario del comune di Montevago, in provincia di Agrigento, convenuto dal procuratore generale davanti alla predetta sezione a titolo di responsabilità amministrativa insieme ai sindaci succedutisi alla guida del predetto comune nel periodo dal 23 marzo 1975 al 1980 e all'assessore comunale alla pubblica istruzione, appresso menzionati, per il risarcimento di parte del danno, quantificato in L. 19.119.387, arrecato al ripetuto ente per avere essi illegittimamente consentito che il messo dell'ufficio di conciliazione, sig. Giametta Antonino, effettuasse prestazioni lavorative di carattere continuativo nei confronti del comune, il quale, a seguito della sentenza di condanna del pretore di S. Margherita Belice, aveva dovuto porre a carico del proprio bilancio la spesa relativa alle spettanze retributive del predetto Giametta, nonché agli oneri previdenziali, agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il danno nella misura ridotta di L. 5.735.816 è stato dal primo giudice posto a carico, con diversi vincoli di solidarietà, dei sindaci Barrile Domenico, Gugliotta Calogero e Migliore Biagio nonché dell'assessore Guzzetta Domenico.

La responsabilità dei sindaci e dell'assessore è stata affermata dalla sezione per la regione siciliana in base all'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, il quale sancisce la responsabilità personale e solidale degli amministratori degli enti locali per gli impegni di spesa conseguenti all'emissione di provvedimenti di assunzione di personale, comunque denominato, in violazione dell'art. 6 della stessa legge.

In proposito la sezione per la regione siciliana ha osservato che seppure la citata legge n. 14 non indichi il giudice della responsabilità per la illegittima assunzione di personale, non è dubbio che la cognizione di tale ipotesi di responsabilità appartenga alla Corte dei conti in virtù dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

In tali termini la Sezione giurisdizionale per la regione siciliana ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale la responsabilità dei cui all'art. 8 della citata legge n. 14 del 1958 era riconducibile nell'ambito della responsabilità prevista dall'art. 250 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (O.E.L.) nella regione siciliana, approvato con d.l.P. regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come tale perseguibile dinanzi al giudice ordinario.

Il difetto di giurisdizionale nei confronti del segretario comunale è stato motivato dalla sezione con la considerazione che, non potendo la responsabilità di costui essere affermata in base al citato art. 8 della legge n. 14 che indica quali destinatari della disposizione soltanto gli amministratori e non potendosi, d'altra parte, ricorrere alla figura dell'amministratore di fatto perché tale ipotesi non trova fondamento nella legislazione vigente, il dott. Miceli avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere, a termini dell'art. 250 del citato O.E.L., davanti al giudice ordinario in forza dell'art. 253 dello stesso ordinamento.

Contro detta sentenza ha proposto appello il Procuratore generale deducendo che la responsabilità del segretario comunale, quale funzionario statale in rapporto organico e patrimoniale con il comune, trova fondamento, non già nell'art. 250 del menzionato ordinamento della regione siciliana, il quale si riferisce agli amministratori e agli impiegati comunali, bensì nelle norme vigenti che ipotizzano la responsabilità degli impiegati dello Stato (art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) ad escludere le quali norme non è sufficiente il richiamo all'art. 33 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il quale non cita gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 3/1957 tra le norme la cui applicazione si estende ai segretari comunali.

Con riferimento alla normativa vigente nella regione siciliana il procuratore generale ha richiamato l'art. 28 del d.l.P. regione siciliana 29 ottobre 1957, n. 3, approvativo del regolamento per l'esecuzione del decreto concernente l'ordinamento degli enti locali in quella regione che enuncia la responsabilità del segretario comunale per gli adempimenti di legge spettanti all'ente locale.

Ha concluso chiedendo alle sezioni riunite di dichiarare l'esistenza della giurisdizione della sezione della Corte dei conti per la regione siciliana nella materia della responsabilità dei segretari della regione per danni arrecati ai comuni; di dichiarare il dott. Vito Miceli responsabile dei fatti contestatigli con l'atto di citazione del 3 ottobre 1983; di condannarlo al pagamento della somma di L. 5.735.816 a favore del comune di Montevago in solido con l'assessore Guzzetta Domenico e con i sindaci già condannati in primo grado, con gli interessi legali su tale somma correnti dalla data della domanda e le spese di giudizio.

Nella udienza dell'8 ottobre 1986 il pubblico ministero ha premesso che l'atto di appello si deve intendere limitato alla richiesta di affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del Miceli, in conformità a quanto dispone l'art. 105 del regolamento di procedura approvato col r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

Dopo aver esaminato i motivi per i quali si potrebbe ritenere applicabile al segretario comunale il regime della responsabilità dell'impiegato civile dello Stato per i danni cagionati all'ente locale nell'esercizio delle funzioni proprie del segretario stesso, il pubblico ministero ha osservato che nel caso dei segretari comunali si può dare per ammesso che il regime della responsabilità debba essere individuato sulla base del rapporto di servizio.

In questa prospettazione, secondo il pubblico ministero, al Miceli, in ragione dell'aver egli consentito al Giammetta di prestare attività lavorativa nei confronti dell'ente senza un titolo giustificativo, è applicabile l'art. 254 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, il quale — stante la ritenuta non tassatività delle ipotesi di responsabilità ivi enunciate — fa riferimento all'attività di gestione in senso lato e non all'attività amministrativa che è presa in esame dall'art. 261 dello stesso testo normativo.

Il pubblico ministero ha altresì precisato che l'art. 254 è applicabile al segretario comunale che esplica in fatto un potere di gestione, non dovendosi dare rilievo alla nominalistica indicazione dell'amministratore quale soggetto attivo della fattispecie legale.

Ha concluso chiedendo alle sezioni riunite di riformare la decisione impugnata nel senso di affermare la giurisdizione della Corte dei conti sul segretario comunale nel caso di spesa in materia di assunzione del personale, rinviando gli atti per il prosieguo alla sezione competente.

Con ordinanza n. 109, pubblicata il 22 novembre 1986, le sezioni riunite — rilevato un rapporto di interdipendenza di posizioni tale da rendere la causa inscindibile nei confronti di alcuni dei convenuti in primo grado ai quali l'appello non era stato comunicato — ha disposto, ad integrazione del contraddittorio, che nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, il Procuratore generale provvedesse alla notifica dell'atto di appello ai signori Guzzetta Domenico, Barrile Domenico, Migliore Biagio e Gugliotta Calogero, facendo carico alla parte più diligente di chiedere la fissazione della nuova udienza di discussione.

L'atto di appello del procuratore generale, l'ordinanza n. 109 delle sezioni riunite, l'atto di integrazione del contraddittorio con il decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati ai predetti presso il domicilio dell'avv. Guido Corso, in Palermo, via Rodi, n. 1, in data 19 dicembre 1986.

Con decreto in data 6 aprile 1987 il presidente ha designato il relatore della causa.

Nell'odierna pubblica udienza il pubblico ministero, dopo avere reiterato le argomentazioni svolte nella precedente udienze, ha concluso chiedendo alle sezioni riunite di riformare la decisione impugnata nel senso di affermare la giurisdizione della Corte dei conti sul segretario comunale nel caso di spesa relativa ad assunzione di personale, rinviando gli atti per la prosecuzione del giudizio alla sezione giurisdizionale per la regione siciliana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La prima questione che va esaminata è se il giudice di appello possa conoscere dei motivi di giurisdizione sollevati dall'appellante in relazione alla sentenza di primo grado.

La risposta non può che essere affermativa giusta quanto è dato argomentare dall'art. 353 del c.p.c. applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio operato dall'art. 26 del regolamento di procedura approvato con il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

D'altra parte è nella tradizione secolare di tale mezzo d'impugnazione di costituire lo strumento per denunciare al giudice di secondo grado i vizi della sentenza, gli errori di apprezzamento e l'erronea soluzione di problemi di diritto (compresi quelli relativi alla giurisdizione) da parte del primo giudice.

Quanto alla regolare costituzione del rapporto processuale si osserva che gli amministratori indicati in narrativa sono stati resi edotti della pendenza del presente processo, per cui questo può precedere oltre a nulla rilevando la mancata costituzione degli intimati che hanno ritenuto rispondente ai loro interessi non costituirsi nel giudizio di appello.

2. — Passando al merito della causa occorre preliminarmente puntualizzare che il danno all'erario comunale è derivato da una serie di situazioni all'origine delle quali vi fu l'aver consentito, da parte degli amministratori e del segretario comunale, che il messo dell'ufficio di conciliazione svolgesse, di fatto, l'attività d'impiegato comunale.

I primi giudici hanno rinvenuto il titolo della responsabilità degli amministratori convenuti in giudizio con il segretario comunale nella legge reg. 7 maggio 1958, n. 14, il cui art. 6 pone il divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo, di salariati, di cottimisti, di diurnisti e di personale comunque denominato presso gli Uffici della regione e di tutti gli enti locali comunque dipendenti e vigilati dalla regione.

Tale legge dichiara nulli i provvedimenti di assunzione adottati in violazione del divieto e rende personalmente e solidamente responsabili gli amministratori dell'emissione dei titoli di spesa per il pagamento della retribuzione del personale assunto in violazione del divieto.

La fattispecie normativa ora vista costituisce una specificazione della previsione contenuta nell'art. 244 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (O.E.L.) nella regione siciliana, approvato con d.l.P. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16, articolo che riproduce il contenuto degli artt. 252, 253 e 254 del t.u. della legge comunale e provinciale approvato con il r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

Ciò si evidenzia per sottolineare che il caso in esame rientra nelle ipotesi di responsabilità degli amministratori la cui cognizione è demandata alla Corte dei conti.

Orbene, le sezioni riunite sono chiamate a decidere se in relazione al danno derivante dalla violazione delle citate norme la Corte dei conti possa conoscere anche della condotta del segretario comunale, dott. Vito Miceli, coautore del danno stesso secondo la prospettazione accusatoria del procuratore generale.

3. — La soluzione di tale questione esige che venga preliminarmente individuato il regime giuridico al quale deve essere sottoposto il segretario comunale nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato all'ente comunale nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Il dubbio deriva dalla particolare situazione di tale soggetto, il quale, ancorchè iscritto dal punto di vista funzionale nell'apparato dell'ente locale (che, tra l'altro, gli corrisponde la retribuzione) è tuttavia sganciato dal personale burocratico comunale giacchè trovasi in rapporto organico con l'Amministrazione statale.

Tale particolare posizione si caratterizza in una sorta di codipendenza del segretario comunale dallo Stato e dall'ente locale.

Orbene, posto che la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, non ha esteso al predetto personale la disposizione di cui all'art. 18 (responsabilità dell'impiegato verso l'amministrazione) del t.u. delle norme concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con il d.P.R. 10 gennaio n. 3, sembra doversi ritenere che il regime della responsabilità al quale il segretario comunale e provinciale debba essere assoggettato, per le ipotesi di danno derivante dall'esercizio delle loro funzioni, sia quello previsto per gli impiegati dell'ente locale (titolo VI del r.d. n. 383/1934).

È, pertanto, conseguenziale affermare che il segretario comunale non può essere chiamato a rispondere per i casi di responsabilità previsti dalla legge reg. n. 14/1958 e, volendo allargare il discorso, per quelli prefigurati dall'art. 244 dell'O.E.L. nella regione siciliana e dall'art. 254 del r.d. n. 383 citato.

Vi si oppone la lettera delle richiamate norme che indica quale soggetto attivo della condotta perseguibile «gli amministratori».

Né tale enunciazione letterale può essere superata mediante interpretazione analogica (su di essa, in buona sostanza si fonda la tesi espressa dal pubblico ministero), perché tale metodo di cognizione della norma non è consentito laddove l'estensione della disposizione ridonda a danno di un soggetto (analogia in *malam partem*). Ed allora non può che pervenirsi alla conclusione che la condotta dannosa del Miceli rientri nelle ipotesi di responsabilità dell'art. 250 dell'O.E.L., riservate alla cognizione del giudice ordinario in forza dell'art. 253 dello stesso ordinamento.

4. — Ciò posto ci si deve chiedere se sia conforme ai dettami della Costituzione che, in ordine ad una medesima fattispecie concreta nella quale il danno promana dal concorso di condotte colpose plurime, alcuni autori di tali condotte siano chiamati a rispondere davanti ad un giudice, altri dinanzi ad un giudice diverso.

Le sezioni riunite, ritenendo che l'accennata situazione normativa, per i motivi appresso enunciati, sia contrastante con la Costituzione, solleva, d'ufficio, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, trafuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16, in riferimento agli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 97, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, considerati anche in coordinamento tra di loro.

La rilevanza della dedotta questione appare indubbia, perché solamente limitando la portata dell'art. 253, citato, si consentirebbe a questa Corte di conoscere integralmente la controversia oggetto della questione della quale si tratta.

Diversamente, essendo la pretesa responsabilità del Miceli, come detto prima, riconducibile nella statuizione dell'art. 250, citato, le sezioni riunite dovrebbero rigettare l'appello del procuratore generale per difetto di giurisdizione in ordine alla pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti del segretario comunale.

Passando all'esame dell'ulteriore requisito dell'art. 23 della legge n. 87, citato, le sezioni riunite rilevano che, per i motivi appresso enunciati, la questione si palesa non manifestamente infondata.

Questa Corte non ignora che la questione di legittimità costituzionale della norma prima detta dell'O.E.L. in Sicilia, nonché del corrispondente art. 265 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con il r.d. 3 marzo 1934, n. 383, fu prospettata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (ord. 7 giugno 1974, n. 445 e n. 500; 24 maggio 1974, n. 256; 25 marzo 1975, n. 483; 17 gennaio 1976, n. 260) e dalla sezione seconda giurisdizionale (ord. 19 aprile 1975, n. 356) e che le relative questioni di legittimità costituzionale furono dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale nel rilievo che esse, più che configurare vere e proprie questioni di legittimità costituzionale, concernevano «i limiti e i modi di attuazione dell'art. 103, secondo comma, della costituzione» (Corte costituzionale sentenza 2 giugno 1977, n. 102). Inammissibilità reiterata con le sentenze della stessa Corte costituzionale n. 189 del 9 luglio 1984 e n. 241 del 30 luglio 1984.

Tuttavia, è dato ritenere che tale sentenza d'inammissibilità non precluda la riproposizione della stessa questione con riferimento ad altro precetto (art. 24) della Costituzione e sulla base di nuovi profili e motivi, relativamente agli altri principi costituzionali già invocati ed esaminati dalla Corte costituzionale con le sentenze appena richiamate.

Le sezioni riunite, in proposito, osservano, altresì, che analoga questione di legittimità costituzionale è stata prospettata, con riferimento agli stessi articoli della Costituzione, dalla sezione seconda giurisdizionale di questa Corte con ordinanza n. 32 del 14 gennaio 1985 (seppure con formale riferimento all'art. 254 del t.u. n. 383) dalla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con ord. n. 465 del 14 novembre 1985 e dalla sezione prima giurisdizionale con ord. n. 226 del 7 ottobre 186.

Nel proporre la questione di legittimità costituzionale questa Corte, consapevole che rientra nella discrezionalità del potere legislativo lo stabilire quali giudizi di responsabilità debbano svolgersi davanti alla Corte dei conti e quali dinanzi al giudice ordinario, intende rimarcare che tale ripartizione non può essere operata in contributo con i precetti della costituzione, come si ritiene che sia avvenuto nel caso che ne occupa.

Vuole, cioè, porre in risalto che nell'odierna prospettazione della questione di legittimità costituzionale l'accento non viene posto sulla circostanza che l'O.E.L. in Sicilia disciplina in modo diverso la responsabilità degli amministratori e degli impiegati (nonché dei segretari) degli enti locali, bensì che tale diversa disciplina, allorquando il fatto dannoso promana dalla condotta plurima di amministratori di dipendenti (nonché di segretari) dei enti locali, si pone in contrasto con i precetti costituzionali prima enunciati.

5. — Fermi restando gli effetti che potranno aversi dall'eventuale riunione dei processi in sede di giudizio di legittimità costituzionale, le sezioni riunite pongono in primo luogo l'interrogativo della illegittimità costituzionale con particolare riguardo al diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

È noto che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale il diritto alla tutela giurisdizionale — fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto (sentenza 8 marzo 1957, n. 46) — deve trovare applicazione generalizzata poiché detta norma va interpretata in coordinazione con l'art. 3 della Costituzione (sentenza 23 novembre 1960, n. 67) con riferimento alla funzione giurisdizionale qual'è regolata dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione (sentenza 20 giugno 1964, n. 66; 8 novembre 1979, n. 127).

Nell'ambito di tali affermazioni di principio è peculiare, ai fini che qui interessano, ricordare che la stessa Corte costituzionale ha voluto ribadire che la garanzia giurisdizionale della difesa va riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica del diritto sostanziale (sent. 11 luglio 1979, n. 71).

E se è pur vero che il diritto di difesa, secondo la Corte costituzionale, non postula identiche modalità per il suo esercizio, potendo esse venire diversamente regolate ed adeguate alle particolari e varie esigenze dei singoli procedimenti, è altrettanto vero che tutto ciò può avvenire ove non ne siano compromessi lo scopo e la funzione (sentenza citata n. 46/1967; sentenza 29 gennaio 1970, n. 16; 9 novembre 1972, n. 159; 21 dicembre 1976, n. 265).

Da tutto ciò, sembra, quindi, lecito affermare che il diritto di difesa non esaurisca il suo contenuto nell'appagamento delle esigenze correlate all'assistenza tecnico-professionale e al contraddittorio, bensì esso debba essenzialmente mirare alla effettività della tutela processuale della situazione soggettiva di vantaggio nell'ambito segnato dalle norme del diritto sostanziale.

Proprio in relazione a quanto è stato appena detto va ricordato che l'art. 82 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2449 (la così detta legge di contabilità) statuisce nel suo secondo comma che «quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di avere agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire».

La norma citata, la cui generale valenza è pacificamente ammessa nella giurisprudenza di questa Corte, tutela la posizione dei singoli coautori del fatto dannoso, perché ciascuno è tenuto a rispondere patrimonialmente in proporzione dell'incidenza causale della propria azione od omissione e dell'entità delle conseguenze che dalla sua condotta sono derivate.

Da siffatta situazione garantistica dovrebbe derivare, quale indefettibile conseguenza, che ciascuna coautore dovrebbe poter contare su di un sistema processuale che consenta al giudice, valutando in unico contesto la condotta di tutti i soggetti interessati all'evento dannoso, di emettere una pronuncia che per ciascuno di essi corrisponda alla misura di garanzia stabilita dall'art. 82, citato.

Un tale risultato postula che i presunti coautori del danno — amministratori, dipendenti e segretari comunali — siano convenuti nello stesso giudizio onde far sì che ciascuno di essi possa utilmente far valere le proprie ragioni ed il giudice possa, in caso di condanna, addebitare a ciascun coautore la parte del risarcimento ragguagliata al grado di partecipazione al fatto dannoso e all'entità delle relative conseguenze.

Ciò non si verifica nell'O.E.L. in Sicilia perché la cognizione del medesimo fatto dannoso appartiene, in relazione della qualifica dei soggetti che lo hanno determinato, a giurisdizioni diverse. Ne consegue che gli amministratori convenuti davanti a questa Giustizia vedono ridotto il loro diritto di difesa, perché lo possono esercitare in misura non corrispondente a quella che il diritto sostanziale accorda loro.

Invero, avuto riguardo al caso che ne occupa, pur essendo certo che il concorso del segretario comunale nella produzione del fatto dannoso fu tutt'altro che secondario, alla sezione giurisdizionale per la regione siciliana è stata preclusa ogni indagine al riguardo con la conseguenza che essa ha posto a carico degli amministratori tutto il danno, compresa, quindi, la parte causalmente riferibile alla condotta del segretario comunale.

6. — Non si può, inoltre, mancare di osservare che, in presenza dell'unità del fatto illecito, l'esigenza dell'accertamento dei fatti e della loro valutazione da parte di un unico giudice trova fondamento anche nel principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione).

Le sezioni riunite non ignorano che, secondo le ripetute affermazioni della Corte costituzionale, detto principio non si identifica con una uguaglianza mortificatrice di ogni lecita differenziazione, né piattamente livellatrice, non potendosi prescindere dalla ragionevole differenziazione di rapporti e di situazioni.

Tuttavia, non si vede — *prima facie* — quali possano essere i ragionevoli motivi per i quali possa essere giustificato il fatto che del medesimo danno arrecato all'erario conseguente all'azione colposa o dolosa di amministratori e di pubblici dipendenti, gli uni e gli altri siano chiamati a risponderne davanti a giudici diversi, in separati processi e in base a non uguali criteri di valutazione.

Che giudice del qui profilato unico processo debba essere la Corte dei conti sembra discendere dalla stessa natura delle funzioni, nell'esercizio delle quali, è maturato l'evento dannoso.

Invero, il fatto dannoso derivante dalla illegittima utilizzazione del messo di conciliazione è riconducibile nella ipotesi di responsabilità derivante da negozi bilaterali a prestazioni corrispettive e onerosi, alle quali si fa riferimento nell'art. 6 della citata legge reg. n. 14/1958 (assunzione di personale), nell'art. 244, lett. b), dell'O.E.L. della regione Sicilia e nell'art. 254 del t.u. n. 383/1934, ipotesi di responsabilità così detta amministrativa per fatti specifici, inizialmente riservata ai consigli di prefettura, assorbita, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità della disciplina di tali organi, nella generale giurisdizione in materia di contabilità pubblica attribuita dall'art. 103 della Costituzione a questa Corte (cfr. Cass., sezione unite civ. 16 gennaio 1986, n. 2171).

7. — Il dubbio della compatibilità costituzionale dell'art. 253 dell'O.E.L. si pone, altresì, in relazione al principio dell'imparzialità dell'amministrazione enunciato a proposito dell'organizzazione dei pubblici uffici dall'art. 97 della Costituzione.

L'imparzialità esige, con riferimento anche al principio dell'uguaglianza, che le funzioni della pubblica amministrazione si esplicino in guisa da porre i cittadini in posizione di uguale trattamento a parità di condizioni soggettive.

Orbene, ove si consideri che l'azione di responsabilità davanti al giudice ordinario è promossa dall'«ente che si presume danneggiato» (ovvero dall'autorità di vigilanza) non sembra che il principio dell'imparzialità venga appieno salvaguardato, ove si pensi che nell'altro versante l'azione è esercitata da un organo neutrale (procuratore generale della Corte dei conti).

8. — La conformità di ripetuti articoli dell'O.E.L. va valutata, inoltre, in relazione all'art. 103, comma secondo, della Costituzione siccome è stato interpretato dalla Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 68/1971, la predetta Corte, nel dichiarare che spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti della regione Friuli-Venezia Giulia per gli illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni, ha osservato che l'attività giurisdizionale di cui al secondo comma dell'art. 103 tende a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente pubblico, in ottemperanza anche al duplice principio della «imparzialità» e del «buon andamento» dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Le considerazioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad affermare l'applicabilità ai dipendenti regionali delle norme sulla responsabilità patrimoniale proprie dei dipendenti statali sembra che possano valere, per identità di ragioni, con riferimento ai giudizi di responsabilità amministrativa per specifici fatti di servizi (come nei ricordati casi degli artt. 6 della legge reg. n. 14 del 1958 e dell'art. 244, lett. b), dell'O.E.L. in Sicilia) nei confronti dei dipendenti e dei segretari comunali degli enti locali per gli illeciti da loro posti in essere in concorso con gli amministratori degli stessi enti.

In conclusione, le considerazioni sin qui svolte fanno ritenere rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 97, primo comma e 103, secondo comma, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 dell'O.E.L. in Sicilia nella parte in cui non prevede che i dipendenti e il segretario dei comuni e delle province (*scilicet*: dei liberi consorzi) siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove ritenuti corresponsabili insieme agli amministratori in fattispecie per i quali questi ultimi siano convenibili dinanzi alla Corte dei conti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida la questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia approvato con d.l.P. reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, in rapporto al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 della Costituzione, considerati anche in coordinamento tra di loro;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti private e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così provveduto in Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 1987.

(Seguono le firme)

N. 24

*Ordinanza emessa il 28 luglio 1987 dal pretore di Sondrio
nel procedimento civile vertente tra Paini Giampaolo ed altri e I.N.P.S. e Ministero del tesoro*

Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento civile promosso dai liberi professionisti Giampaolo Paini, Massimo Politi e Aldo Giorgio Sosio, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale soggetto incaricato di provvedere alla riscossione degli importi, nonché contro il Ministero del tesoro, quale destinatario degli importi medesimi (di cui meglio si dirà in seguito).

Sciolta la riserva.

Ritiene di dovere condividere ed accogliere alcune richieste dei ricorrenti (non tutte quelle esposte) in ordine al deferimento di questioni alla verifica di legittimità costituzionale.

Nella causa si fa questione — già più volte esaminata dallo scrivente e già proposta all'attenzione ed alle decisioni della Corte costituzionale — di legittimità (costituzionale) della vigente normativa in materia di «tutela della salute» ed in particolare dell'art. 31, ottavo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La Corte costituzionale si è già pronunciata, dichiarando la questione infondata (sentenza n. 167 del 25 giugno 1º luglio 1986).

Malgrado ciò, lo scrivente pretore ritiene di dover riproporre l'esame anche per la, sotto molti profili, diversa e nuova rilevanza delle ragioni di incostituzionalità da segnalare.

Il primo tema riguarda la sostenuta violazione del principio di uguaglianza fra cittadini (art. 3 della Costituzione) con riguardo alla determinazione ed imposizione dei contributi dovuti dai professionisti al servizio sanitario nazionale.

La Corte ha mosso osservazioni agli appunti dei giudici remittenti, sostenendo l'inutilità di ogni ricerca di un *tertium comparationis*, quando il riferimento (generico e per ciò stesso inconferente) operi verso un indistinto coacervo di categorie assistite, fra le quali appaia improbabile ed inattendibile istituire indagini di disparità.

Il giudicante non è convinto della conseguente opinione, secondo la quale sarebbe opportuno — fors'anche legittimo — prestare acquiescenza ad eventuali disparità nell'attesa della realizzazione del «programma» o «progetto» definitivo.

Essa opinione, invero, lascia irrisolte diseguglianze attuali in nome di una mera futura ed incerta possibilità di rimedio.

I professionisti, così come altre categorie, possono, oggi, lamentare violazione del dettato costituzionale di uguaglianza, perché è certo che v'ha disparità nella diversa misura percentuale di contribuzione stabilita sul loro reddito (ai fini che costituiscono oggetto della presente controversia) rispetto a quella applicata sul reddito dei lavoratori dipendenti. In verità, infatti, mentre i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere sono afflitti ad un onere pari al 7,50% delle loro entrate (fino ai 40 milioni, ma le cose non cambiano, *mutatis mutandis*, per i redditi superiori), i lavoratori dipendenti lo sono in misura inferiore.

Si afferma — è vero — che la contribuzione dei lavoratori dipendenti, tenuto conto della quota gravante sul datore di lavoro, è di molto superiore a quella dell'1,35%, attingendo quasi all'11%: ma una tale osservazione non serve a rendere accettabile nella ricerca del pari trattamento, il sicuro divario fra ciò che incide direttamente sui redditi dell'una rispetto alle altre categorie.

L'ulteriore confronto con un collaterale onere che, gravando — è questo il caso dei lavoratori dipendenti — sui costi dell'impresa e comunque del datore di lavoro, in effetti incide esclusivamente sulla collettività, è del tutto improponibile.

Osserva ancora la Corte che gradualità è necessaria per realizzare l'intento (largamente enunciato e programmato) di raggiungere «nel lungo periodo» l'unificazione dei criteri di contribuzione, mediante adeguamento che colmi ed espunga i trascorsi ed ancor sussistenti divari; e ne deduce che non è, per ciò, possibile tacciare di irrazionalità il giocoforza lento e faticoso *iter* delle conseguenti strutturazioni, pretendendo addirittura violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Anche questa obiezione non va (sommessamente) condivisa, perchè non può assurgere a criterio di verifica giuridica (nella specie, in veste costituzionale) ciò che è soltanto nelle previsioni, a fronte della sicura esistenza e consapevolezza della esistenza di oggettivi squilibri in atto. Il giudicante ritiene che, ammesso un processo di adeguamento destinato alla eliminazione dell'attuale (perchè «da rifondare», questo «attuale» debbe, comunque, dirsi, anche nella gradualità del mutamento, costituzionalmente incompatibile. Resta, insomma, il fatto che la graduale ricerca, così come attuata, appare ed è confusa, incoerente, lesiva delle garanzie di eguaglianza fra cittadini, anche se assunta in funzione transitoria.

Altra questione si pone per il contrasto della predescritta normativa con l'art. 53 della Costituzione.

Devono essere, a tal proposito, denunciati taluni non dichiarati ma riconoscibili presupposti del sistema scelto dal legislatore: la convinzione, cioè, della appartenenza di talune categorie di lavoratori ad un'area di incontrastabile evasione fiscale.

Vi è sostanzialmente conflitto fra l'ampiamente ammessa aspirazione tendenziale di fondo alla fiscalizzazione degli oneri di che trattasi e la grave difficoltà di identificare i mezzi necessari per un corretto rapporto fra prestazioni programmate e «contezza dei mezzi economici da reperire» ovvero dei mezzi con i quali raggiungere quella «contezza» di fronte a manifestazioni di rifiuto ed a resistenze di tutti i tipi, delle quali è perfettamente inutile nascondersi l'esistenza, senza che, tuttavia, per ciò ed in forza di ciò, si possano e si debbano criminalizzare intere categorie di lavoratori e, comunque, senza che l'argomento possa assurgere a criterio giuridico discreto.

L'aspirazione tendenziale di fondo e cioè la meta della fiscalizzazione appartiene ormai, consapevolmente o no, all'esistente giuridico, alla realtà della normativa vigente.

Il processo prefigurato dalla legge n. 833/1978 è ormai pressoché concluso con il superamento del principio assicurativo a favore di quello della fiscalizzazione.

Che così stiano le cose risulta non solo della normalizzazione o accorpamento delle categorie contributive (ridotte essenzialmente a due), ma anche e soprattutto dai modi di determinazione della misura della contribuzione ormai rapportata (con le deformazioni di cui si è detto) alla capacità contributiva dei soggetti e non al costo del servizio, dall'assoggettamento alla «imposizione sanitaria» di tutti i redditi del cittadino, dal versamento delle somme riscosse tramite l'I.N.P.S. ad apposito capitolo del bilancio generale dello Stato.

Il che ripropone, dopo quanto si è detto, la sicura confliggenza di tutto il sistema, come finora attuato, con l'art. 53 della Costituzione, per la certa violazione dei criteri «proporzionali di garanzia della imposizione tributaria» invero, nella specie, i principi generali dell'ordinamento relativi alla commisurazione a capacità contributiva vengono ignorati in nome ed a favore di una abnorme catalogazione (per categorie e per aree) dei cittadini percettori di reddito.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dichiara rilevante la soluzione di detta questione nella controversia in esame, in quanto da essa dipende l'accertamento della esistenza dell'obbligo dei ricorrenti alla contribuzione, verso il servizio sanitario nazionale, nella misura pretesa dal citato art. 31 della legge finanziaria;

Sospende di conseguenza, il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria civile di questa pretura di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sondrio, addì 28 luglio 1987

(Seguono le firme)

88C0181

N. 25

Ordinanza emessa il 21 maggio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988) dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mulè Santino

Circolazione stradale - Guida di autoveicoli durante la sospensione della patente di guida disposta dal prefetto. Sanzioni penali e confisca obbligatoria del veicolo - Irragionevole equiparazione *quoad poenam* e quanto agli effetti penali della condanna (confisca), alla più grave ipotesi di guida senza patente.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393: artt. 80, tredicesimo comma, e 80-bis; legge 24 novembre 1981, n. 689: art. 142). (Cost., artt. 3, 4, 35, 36, 16 e 42, secondo comma).

IL PRETORE

Visto il processo penale n. 1513/84 r.g. a carico di Mulè Santino, nato a Torino il 17 aprile 1953, residente a San Quirino, via Fiume, 4, imputato del reato di cui all'art. 80, tredicesimo comma, del c.s. perché circolava alla guida dell'autotreno Fiat 180 tg. PN/203653 senza essere in possesso della prescritta patente di guida perché sospesagli con ordinanza del prefetto di Pordenone notificata all'interessato in data 11 agosto 1984; accertato in Porto San Giorgio il 4 settembre 1984. Con la recidiva;

Atteso che in udienza il difensore dell'imputato ha sollevato questione di illegittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, del c.s. e 80-bis del c.s. così come risulta dall'art. 142 della legge n. 689/1981, nella parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, colui che guida durante la sospensione della patente di guida disposta dal prefetto anche se di brevissima durata è soggetto alle stesse sanzioni penali di colui che guida senza aver mai ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata o sospesa a tempo indeterminato, nonché è soggetto alle stesse sanzioni della confisca del veicolo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Atteso che la questione proposta è rilevante nel giudizio in corso, in quanto, ove l'eccezione venga accolta, la norma dichiarata incostituzionale verrebbe espunta dall'ordinamento, con la conseguenza che quantomeno non dovrebbe più essere disposta la confisca dell'autoveicolo neppure in caso di condanna ai sensi dell'art. 80-bis del c.s.;

Ritenuto che la questione sollevata non è manifestamente infondata, in quanto *ex art. 3* della Costituzione viene violato il principio di eguaglianza con l'assoggettare alle medesime pene, fatti estremamente diversi ed aventi pericolosità sociale totalmente diversa;

Atteso che il medesimo trattamento per colui che guida con patente sospesagli per la durata di un mese o per durata brevissima, è irrazionale, perché non trova una conferma giustificazione con i principi costituzionali di tutela dei diritti del singolo, in presenza dei quali soltanto il legislatore è libero nel suo potere discrezionale di legiferare senza il vizio di eccesso di potere legislativo;

Atteso che le sanzioni di cui all'art. 80, tredicesimo comma, e 80-bis del c.s. hanno come oggetto la tutela della sicurezza della circolazione, che consente di comprimere il diritto del singolo sancito dall'art. 16 della Costituzione (la libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di sicurezza o di sanità);

Ritenuto peraltro che il bene della sicurezza della circolazione è messo in pericolo in maniera rilevante solo da colui che circola senza patente e con patente revocata o sospesa a tempo indeterminato, mentre tale bene, non è messo in pericolo da colui che guida con patente sospesa per un tempo limitatissimo perlomeno nello stesso grado, cosicché sono ingiustificate le stesse sanzioni penali, ma, addirittura non è giustificata affatto la sanzione della confisca del veicolo soprattutto quando il veicolo, come nella fattispecie è l'unico mezzo di lavoro e di sopravvivenza del soggetto attivo ed è di valore altissimo e non ancora pagato, cosicché si verificherebbe oltre alla violazione degli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione anche la violazione di cui all'art. 42, terzo comma della Costituzione, in quanto una ingiustificata confisca, equivarrebbe ad atto ablativo, senza motivi di interesse generale e senza indennizzo;

Atteso che infatti dopo il cessare della efficacia del periodo di sospensione, l'atto di sospensione è soggetto a caducazione automatica e cioè, perde automaticamente di efficacia, senza necessità di atto amministrativo che dichiari tale inefficacia, così come risulta dagli atti di causa, tanto è vero che la polizia stradale, come ha riferito il teste Iarossi, trattiene le patenti in seguito a sospensione temporanea e le restituisce automaticamente all'interessato al termine della sospensione, limitandosi solo a notificare alla prefettura che ha emesso il provvedimento le operazioni compiute;

Ritenuto peraltro che oggetto della tutela giuridica dell'atto di sospensione più che la tutela della sicurezza della circolazione parrebbe essere il carattere sanzionatorio e afflittivo del provvedimento, senza nessuna valutazione, in ordine al pericolo di lesione della sicurezza della circolazione;

Ritenuto che, infatti, la opinione contraria, contraria con il principio della caducazione automatica dell'atto di sospensione e di restituzione automatica alla scadenza del periodo di sospensione;

Ritenuto infatti che se fosse vera la opinione contraria, non dovrebbe restituirsi automaticamente la patente, ma dovrebbe sottoposti il soggetto attivo a nuovo esame di abilitazione alla guida, per accertare se sussistono ancora le condizioni per guidare senza pericolo o intralcio per la circolazione;

Atteso che, invece, in pratica, vengono soggetti a nuovo esame solo chi ha la patente sospesa per lunghi periodi (in genere: oltre tre mesi), laddove nella presente fattispecie l'imputato ha avuto la patente sospesa per mesi uno e restituita poi automaticamente senza nessun esame nuovo;

Ritenuto, che pertanto, quantomeno, deve ritenersi incostituzionale ex art. 3 della Costituzione l'art. 80-bis del c.s. che dispone indiscriminatamente la confisca del veicolo, in cui ogni caso di condanna, per i reati previsti dal dodicesimo e dal quattordicesimo comma dell'art. 80 del c.s., senza tener conto adeguatamente dei fatti diversi e senza graduare la pena in relazione alla gravità dei fatti stessi;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del c.s. e 80-bis del c.s. così come risulta dall'art. 142 della legge n. 689/1981, nella parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, colui che guida durante il periodo di sospensione della patente di guida disposta dal prefetto per brevissima durata, è soggetto alle stesse sanzioni penali ed alle stesse sanzioni della confisca rispetto a colui che guida senza aver mai ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché per violazione degli artt. 4, 35, 36, 16 e 42, terzo comma, della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata al Presidente della due Camere del Parlamento, al p.m. ed alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sospende il giudizio in corso e legge in udienza la presente ordinanza.

Fermo, addì 21 maggio 1986

(Seguono le firme)

88C0182

N. 26

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988)
dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Ferracuti Tiziano*

Reati contro il patrimonio - Furto d'uso - Inconfigurabilità (secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione) del tentativo nell'ipotesi di mancata restituzione della cosa sottratta per fatto indipendente dalla volontà del colpevole - Conseguente sussistenza del più grave reato di furto consumato - Prospettata violazione dei principi di ragionevolezza, di tipicità delle fattispecie penali nonché del principio secondo il quale la responsabilità penale è personale.

(Cod. pen., art. 626, primo comma, n. 1, in relazione ad artt. 624, 625, 56 e 83).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma).

IL PRETORE

Atteso che, in udienza, il difensore dell'imputato Ferracuti Tiziano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, del c.p., in relazione agli artt. 624, 625, 56 e 83 del c.p. per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione nella parte in cui, secondo un orientamento consolidato della cassazione penale, non è mai configurabile il reato di tentativo di furto d'uso in mancanza di restituzione dell'auto, ma è solo configurabile il reato ben più grave di furto consumato procedibile d'ufficio e non più a querela;

Atteso che la questione proposta è rilevante nel giudizio in corso, in quanto, ove l'eccezione venga accolta, la norma dichiarata incostituzionale verrebbe espunta dall'ordinamento, con la conseguenza che dovrebbe dichiararsi n.d.p. contro l'imputato in ordine al reato di tentativo di furto d'uso, così modificata la originaria rubrica per mancanza di querela che non è mai stata sporta;

Laddove allo stato attuale della legislazione l'imp. stesso, andrebbe condannato per il reato di furto aggravato consumato contestato in epigrafe perché procedibile d'ufficio;

Atteso che la questione sollevata non è manifestamente infondata, anzitutto alla luce dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della norma incriminatrice;

Atteso che, infatti, non corrisponde ai requisiti della ragionevolezza escludere, in contrasto con i principi generali del diritto, in tema di tentativo *ex art. 56 del c.p.*, in tema di furto d'uso il reato di furto d'uso tentato e, considerare al riguardo il reato di furto consumato ben più grave, non solo del furto d'uso tentato, ma addirittura dello stesso furto d'uso consumato procedibile questo ultimo a querela, laddove il reato di furto consumato o meno è procedibile di ufficio e con pene edittali ben più gravi;

Atteso che i principi di diritto, enunciati al riguardo, dalla giurisprudenza non solo non risolvono il problema della irrazionalità di un trattamento penale più grave rispetto a un fatto penalmente più lieve (furto d'uso tentato), ma addirittura sono in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che disciplina la tipicità delle fattispecie criminose a tutela dei diritti di difesa degli imputati;

Atteso, infatti, che la giurisprudenza ritiene che il furto d'uso si consumi con l'impossessamento della cosa, cosicché la restituzione immediata della cosa stessa apparirebbe fatto estraneo alla fattispecie criminosa già consumata;

Atteso che un siffatto principio, se fosse vero, escluderebbe non solo il tentativo di furto d'uso, ma addirittura lo stesso reato di furto d'uso, con la cancellazione dell'art. 626, primo comma, del c.p. dalle norme incriminatrici esistenti nell'ordinamento giuridico;

Atteso che, quindi, è irrazionale, in base a tale principio, ammettere il furto d'uso consumato ed escludere la possibilità giuridica del furto d'uso tentato in violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Atteso, invece, che dalla lettura della norma incriminatrice di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, del c.p. appare alla evidenza che la restituzione immediata della cosa, dopo l'uso momentaneo, è elemento materiale della fattispecie incriminatrice insieme agli altri elementi materiali dell'impossessamento della cosa altrui, al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta;

Ritenuto che, pertanto, la consumazione del reato di furto d'uso, avviene non con il semplice impossessamento della cosa altrui, ma con l'impossessamento e la successiva immediata restituzione della cosa sottratta;

Atteso che, pertanto la interpretazione della Cassazione viola anche l'art. 25, secondo comma, della Costituzione relativo alla tipicità delle fattispecie criminose, in quanto, escludere dalla fattispecie *de quo*, la immediata restituzione della cosa, significa escludere un elemento materiale della fattispecie previsto espressamente e chiaramente dalla legge, tanto più che la stessa Cassazione, con giurisprudenza consolidata, ha escluso la esistenza delle condizioni obiettive di punibilità pur previste espressamente da norme incriminatrici (es. dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta), ritenendo le stesse come elemento materiale del reato a tutti gli effetti;

Atteso che, pertanto, il reato di cui all'art. 626, primo comma, del c.p. si consuma solo ed esclusivamente con la immediata restituzione della cosa dopo l'uso momentaneo, cosicché in tale ipotesi è perfettamente configurabile il tentativo ai sensi dell'art. 56 del c.p., secondo i principi generali del diritto in tema di reati consumati e di reati tentati;

Ritenuto che, pertanto, sarà ipotizzabile il tentativo non quando l'imputato abbia avuto l'intenzione di restituire la cosa e non l'abbia restituita, ma quando l'imp. abbia commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di furto d'uso, così come chiaramente recita l'art. 56, primo comma, del c.p.;

Atteso che, pertanto, il principio enunciato dalla Cassazione, secondo cui la semplice intenzione di restituire la cosa non restituita, non costituisce tentativo di furto d'uso, ma furto consumato, è principio esatto, ma inconferente nella presente fattispecie, in quanto, *ex art. 56 del c.p.* è pacifico che ai fini della configurabilità del tentativo non rileva la semplice intenzione, ma i fatti concreti e reali e cioè gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto;

Atteso che, in concreto, ricostruire la semplice intenzione, non seguita da atti idonei ed invoci è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità cosicché, ove il giudice del merito, abbia ritenuto, in fatto la esistenza degli atti idonei (e non delle semplici intenzioni) diretti in modo non equivoco a consumare il delitto, in tale ipotesi si verserebbe, pur sempre, in tema di tentativo e non in tema di pura intenzione penalmente irrilevante;

Atteso che pertanto, il principio di diritto secondo cui l'intenzione semplice esclude il tentativo nella fattispecie è irrilevante perché in concreto è stata dimostrata la esistenza, non della semplice intenzione, ma del fatto idoneo e diretto in modo non equivoco alla restituzione dell'auto nel luogo e nelle stesse condizioni ove era stata sottratta e dove prima si trovava, a disposizione dell'avente diritto;

Atteso che, per Giurisprudenza costante della Cass. si ha furto d'uso quando l'auto parcheggiata dallo avente diritto in un luogo pubblico venga restituita o meglio riparcheggiata nello stesso luogo e nelle stesse condizioni di prima sempre a disposizione dell'avente diritto;

Atteso che, dalle testimonianze concordi acquisite in dibattimento del rapportante m.llo Mattei e della guardia giurata Marinangeli Angelo è risultato che i due giovani erano soliti fare d'uso e che in quella occasione i giovani, dopo aver sottratto l'auto da piazza Dante di Fermo ove era parcheggiata con le chiavi inserite nel cruscotto e dopo aver fatto un breve giro stavano riportando l'auto nel luogo dove l'avevano tolta e nelle stesse condizioni di prima e stavano a circa 70 metri dal luogo di asporto dell'auto e stavano proseguendo per i rimanenti 60-70 m suddetti per parcheggiare l'auto stessa nelle condizioni di prima;

Atteso che da queste testimonianze non risulta la semplice intenzione di restituire l'auto, dopo l'uso momentaneo della stessa, ma risulta chiarissimamente un fatto concreto e reale e cioè l'atto idoneo (con valutazione *ex ante* perché *ex post* nessun atto è mai idoneo) e diretto in modo non equivoco alla restituzione immediata dell'auto dopo l'uso momentaneo;

Atteso che, pertanto, nella fattispecie risulta per *tabulas* l'esistenza del tentativo di furto d'uso;

Atteso che la consumazione del reato *de quo* è stata impedita da *factum principis* e cioè dell'intervento del vigile notturno Mariangeli Angelo il quale, ben consapevolmente che i giovani stavano per ultimare la restituzione dell'auto e cioè per consumare il furto d'uso consapevole hanno interrotto la consumazione del reato impedendo ai giovani di proseguire per gli ulteriori 60 metri necessari per lasciare l'auto nel luogo da dove l'avevano asportata;

Atteso che, il non riconoscere la possibilità giuridica del tentativo nella fattispecie, oltre a violare gli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, violerebbe anche l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui la responsabilità penale è personale;

Atteso che, nella fattispecie, i giovani volevano commettere il furto d'uso e non il furto normale, cosicché *ex art. 83* del c.p. l'evento del furto normale, per intervento della p.g., era un evento diverso da quello voluto, cosicché l'imputato sempre *ex art. 83* del c.p. non può rispondere dell'evento non voluto, in quanto il fatto che integra l'evento non voluto (furto) non è previsto dalla legge come delitto colposo, ma solo come delitto doloso, nel duplice profilo del dolo generico e di quello specifico;

Atteso che, nella fattispecie, è irrazionale, in violazione dell'art. 3 della Costituzione la mancata applicazione dell'art. 83 del c.p., che è principio generale di diritto, cosicché la interpretazione della Cassazione comporterebbe che l'imputato debba rispondere non dell'evento e del reato voluto, ma dell'evento e del reato mai voluto e commesso e consumato, in seguito all'intervento cosciente e volontario della p.g.;

Atteso che, in tale ipotesi però, viene scardinato il principio secondo cui la responsabilità penale è personale di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto l'imputato risponderebbe del reato da lui non compiuto e da lui non voluto, ma del reato compiuto e voluto da altri i quali con il loro intervento hanno modificato la condotta esecutiva del reato trasformandola da furto tentato in furto aggravato-consumato;

Atteso che, in tale ipotesi, la polizia giudiziaria sarebbe la unica responsabile del reato consumato commesso con il loro intervento, cosicché, a rigore, la stessa dovrebbe rispondere in concorso per il reato di furto consumato-aggravato con il reato e poi in sede di dibattimento, si dovrebbe accertare la già confessata coscienza e volontà del fatto della p.g. e la mancata coscienza e volontà dello stesso fatto in capo al reato, cosicché il reato dovrebbe essere assolto per mancanza dell'elemento psicologico del dolo;

Atteso che la interpretazione costante della Cassazione al riguardo conduce giuridicamente e logicamente a queste conseguenze assurde e palesemente inaccettabili;

Atteso che sotto questo aspetto la irrazionalità e, quindi, la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione è di tutta evidenza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 626, primo comma, n. 1, del c.p., in relazione agli artt. 624, 625, 56 e 83 del c.p. per violazione degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui secondo un orientamento consolidato della Cassazione penale non è mai giuridicamente configurabile il reato di tentativo di furto d'uso ex art. 56 e 626, primo comma, n. 1, del c.p., in mancanza di restituzione della cosa sottratta, ma è solo configurabile il reato ben più grave di furto consumato semplice e/o aggravato ex art. 624 e 625 del c.p., procedibile di ufficio e non più a querela come il furto d'uso;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza, pronunciata e letta in udienza sia notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Fermo, addì 5 novembre 1986

(Seguono le firme)

88C0183

N. 27

*Ordinanza emessa il 12 novembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 gennaio 1988)
dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Gioventù Giancarlo*

Lavoro e previdenza - Controlli degli ispettori del lavoro e dei soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 638/1983, diretti, in particolare, ad accertare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Carattere di polizia amministrativa di tale attività, ma con possibilità che il materiale probatorio raccolto sia utilizzato in un successivo processo penale - Conseguente prospettata illegittimità della norma per la mancata estensione nel caso, delle garanzie difensive previste per l'indiziato di reato dagli artt. 304-bis, ter e quater del cod. proc. pen.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, artt. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma; legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 5; d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, art. 8, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

FATTO

Con rapporto del 29 aprile 1986, l'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno denunciava che l'architetto Gioventù Giancarlo, nato a Porto San Giorgio il 5 agosto 1939, ed ivi residente alla via Properzi n. 19, aveva omesso di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali da lui operate sulle retribuzioni delle lavoratrici dipendenti Cirenei Claudia e Maggetti Tamara per l'importo complessivo di L. 3.121.816 per il periodo 1° settembre 1983-31 dicembre 1985.

Il dott. Gioventù veniva così tratto a giudizio davanti al pretore di Fermo, per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 2, primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Veniva fissato il dibattimento per l'udienza del giorno 12 novembre 1986; la difesa dell'imputato produceva documentazione attestante l'esistenza di una controversia di lavoro, davanti al pretore civile di Fermo, onde ottenere la declaratoria della inesistenza di rapporto di lavoro subordinato fra l'imputato medesimo e le presunte dipendenti Cirenei Claudia e Maggetti Tamara, controversia ancora pendente, con domanda riconvenzionale delle prestatrici d'opera per le differenze salariali; sollevava, inoltre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto tali disposizioni di legge non contemplano l'osservanza delle garanzie difensive previste per gli indiziati di reato dagli artt. 304-bis, ter, quater, del cod. proc. pen., da parte degli ispettori del lavoro e dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 3 della stessa legge n. 638/1983, nell'espletamento della loro attività

accertatrice dei reati; violandosi così il diritto di difesa, proclamato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ed il principio di eguaglianza, proclamato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto altre norme, disciplinanti situazioni analoghe, prevedono l'osservanza delle garanzie difensive.

Questo pretore riteneva la sollevata questione non manifestamente infondata, e pronunciava la presente ordinanza, per i seguenti motivi in

DIRITTO

Occorre in primo luogo osservare come la questione proposta sia rilevante nel giudizio in corso, atteso che, ove l'eccezione venga accolta, dovrebbe essere dichiarata la nullità dell'accertamento dell'ispettorato, che ha dato origine a questo procedimento penale, con la conseguenza del difetto di qualsiasi prova a carico dell'imputato: ovvero, con conseguenza di rinnovazione dell'istruzione probatoria, dove la formazione del materiale probatorio avverrebbe in contraddittorio con l'imputato, e possibilità di fornire al giudice elementi nuovi e diversi di valutazione, già in sede predibattimentale.

In ordine al problema della non manifesta infondatezza della questione, preme rilevare preliminarmente come, ai fini della garanzia del diritto di difesa, ex art. 24, secondo comma, della Costituzione, la nozione di procedimento comprende tutte le attività (sia pure poste al di fuori del normale intervento del giudice), preordinate ad una pronuncia penale, e destinate a tradursi in processi verbali di cui è consentita la lettura in dibattimento (dove, l'applicabilità degli artt. 304-bis, ter, quater, del cod. proc. pen., anche alle indagini compiute di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria).

Ora, è ben vero che gli accertamenti dell'ispettorato del lavoro (così come quelli dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1983, n. 683), non presuppongono sempre indizi oggettivi di illecito penale, nè un soggetto indiziato di reità: ma deve considerarsi superato l'orientamento secondo il quale il precetto costituzionale ex art. 24, secondo comma, diventerebbe operativo, nella fase degli accertamenti compiuti dalla polizia amministrativa (ancor prima dell'intervento giudice), nell'esercizio della funzione di sorveglianza e prevenzione, solamente a partire dal momento in cui l'indizio di reità si soggettivizza in una determinata persona; essendosi al contrario affermato il principio dell'anticipazione del diritto di difesa ad un momento preprocessuale, laddove ancora non è con sicurezza individuato il soggetto di reità, introducendosi un vero e proprio contraddittorio fra il controllato (datore di lavoro), ed il controllore (ispettorato del lavoro), nell'ambito di una procedura amministrativa che si svolge anteriormente all'intervento del magistrato penale.

Quest'ultima impostazione, infatti, è stata seguita dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 86/1968 e 248/1983, laddove è accolto il criterio teleologico, secondo il quale sono assistiti dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, tutti gli atti probatori caratterizzati dalla formazione della prova ad opera di un organo pubblico investigativo e della loro utilizzabilità nel processo penale.

In sostanza, un soggetto non può subire la formazione di materiale probatorio, e la sua utilizzazione nel processo penale, senza il rispetto delle garanzie difensive.

Ne consegue l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni di legge come quelle denunciate, che collocano la formazione della prova a carico di un soggetto, ad opera di una pubblica autorità, fuori dal vero e proprio processo: sembrano chiaramente di questa portata e tenore, l'art. 2 della legge 11 novembre 1983, n. 683, che consente l'utilizzazione delle attività accertatrici delle condotte che la norma stessa punisce, attività accertatrici formatesi al di fuori del processo, in sede di polizia amministrativa, senza il rispetto delle garanzie difensive; ancora, gli artt. 3, primo e secondo comma, della stessa legge, l'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, l'art. 8, primo secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (questi ultimi due articoli espressamente richiamati dalla legge 11 novembre 1983, n. 638), perché non prevedono che le attività contemplate nelle stesse norme, svolte dagli ispettori del lavoro e dai soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 638/1983, debbano svolgersi con l'osservanza delle garanzie difensive previste per gli indiziati di reato.

È questo, senza voler considerare che, il più delle volte, l'attività dell'ispettorato del lavoro si svolge in un momento in cui la soggettivizzazione dell'indizio di reità è intervenuta: come nelle ipotesi di indagini conseguenti a denuncia dei lavoratori interessati, o nelle ipotesi di indagini conseguenti alla verifica dell'osservanza della normativa antinfortunistica negli infortuni e nelle malattie professionali.

Invero, deve essere evidenziata l'efficacia probatoria degli accertamenti compiuti: parecchie delle operazioni poste in essere dagli ispettori del lavoro (o dai soggetti *ex art. 3*, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638), possono essere assimilate a vere e proprie perizie (che sono di carattere tecnico-contabile, ad esempio, per il delitto *ex art. 2* della legge 11 novembre 1983, n. 638; di carattere tecnico, negli accertamenti della funzionalità dei macchinari degli opifici ovvero della sicurezza dei cantieri o dei dispositivi di sicurezza, nelle contravvenzioni per inosservanza della normativa antinfortunistica e nei conseguenti delitti di lesioni colpose); o a perquisizioni, o a ispezioni, o comunque ad indagini rilevanti sul piano probatorio: basti pensare che i relativi rapporti possono essere letti in dibattimento (artt. 463 e 466 del cod. proc. pen.), e possono costituire fonte di convincimento del giudice; mentre, talvolta, alcuni accertamenti (ad es. funzionalità dei macchinari), potrebbero addirittura non essere più ripetibili (ad es., per la riparazione dei macchinari, per la loro usura successiva, ecc.).

Sembra evidente che per tutte queste operazioni, anche se eseguite prima dell'instaurazione del procedimento penale, si impone la necessità di salvaguardare il diritto di difesa ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei termini già previsti dagli artt. 304-bis, *ter* e *quater*, per le indagini di polizia giudiziaria; necessità indiscutibile, se è vero, come è vero, che gli accertamenti eseguiti dagli organi ispettivi in parola, fanno parte integrante del rapporto di denuncia cui sono allegati, e costituiscono elementi di prova ai quali il giudice può attingere per formare il proprio convincimento.

Le norme denunciate, quindi, contrastano con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sia perché negano l'operatività del diritto di difesa nel momento preprocessuale di acquisizione delle prove, e comunque perché negano lo stesso diritto anche quando fosse emerso un indizio di reità.

Ritiene, quindi, il giudicante, non manifestamente infondate, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, secondo comma, le questioni di legittimità:

a) dell'art. 2 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che le attività di accertamento, investigazione, e quelle comunque previste dagli artt. 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, svolti dagli ispettori del lavoro e dai soggetti indicati nell'art. 3, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 — diretti ad accertare l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti —, debbano svolgersi con l'osservanza delle garanzie difensive previste per l'indiziato di reato dagli artt. 304-bis, *ter*, *quater* del cod. proc. pen.;

b) degli artt. 3, primo e secondo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, nella parte in cui non prevedono che le attività contemplate nelle stesse norme, svolte dagli ispettori del lavoro e dai soggetti indicati nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638, debbano svolgersi con l'osservanza delle garanzie difensive previste per l'indiziato di reato, dagli artt. 304-bis, *ter*, *quater* del cod. proc. pen.

Sotto diverso profilo, le denunciate norme sembrano essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: le stesse disposizioni, infatti, sottopongono i privati cittadini, che versano in situazioni analoghe, ad un trattamento ingiustificatamente differenziato; infatti, a differenza delle norme denunciate in materia di accertamenti dell'ispettorato del lavoro, che danno luogo ad analoghi problemi, altre norme prevedono adeguate garanzie difensive: è il caso dell'art. 44 del r.d.-l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (in materie di repressione di frodi agrarie); dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (in materia di disciplina igienica dei prodotti alimentari); dell'art. 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così novellato con la sentenza n. 248/1983 della Corte costituzionale (in materia di campionamento in tema di inquinamenti idrici).

Gli ispettori del lavoro (considerati ufficiali di polizia giudiziaria *ex art. 8*, primo comma, della legge n. 520/1955), i funzionari dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'E.N.P.A.L.S., del S.C.A.U. e degli enti in regime di assicurazione obbligatoria (non considerati agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, *ex art. 3*, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638), invece, possono accadere ai locali delle aziende o nei cantieri, esaminare le documentazioni, sentire datori di lavoro, lavoratori ed organizzazioni sindacali, visitare in qualunque ora del giorno e della notte opifici, cantieri, laboratori, anche per le condizioni sanitarie dei lavoratori, senza nessun rispetto delle garanzie difensive, quand'anche compiano vere e proprie perizie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638, primo comma; 3 della legge 11 novembre 1983, n. 638, primo e secondo comma; 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628; 8 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, primo, secondo e terzo comma, nella parte in cui non prevedono che le attività di accertamento ed investigazione svolte dagli ispettori del lavoro siano assistite dalle garanzie difensive previste dagli artt. 304-bis, ter, quater, del c.p.p. per gli indiziati di reato, con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, e manda la cancelleria per le comunicazioni, notificazioni ed incombenze di rito, ordinando che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia comunicata a cura del cancelliere al Presidente delle due Camere del Parlamento, al p.m. e alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Il pretore, data per letta in udienza la presente ordinanza, sospende il giudizio in corso.

Fermo, addì 12 novembre 1986

(Seguono le firme)

88C0184

N. 28

*Ordinanza emessa il 19 ottobre 1987 dal pretore di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Giubilei Lionello ed altro e l'I.N.P.S. e Ministero del tesoro*

Servizio sanitario nazionale - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Determinazione - Criteri - Prospettata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti soggetti ad un minore onere contributivo - Violazione del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva dei soggetti.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41: art. 31, primo, ottavo, nono, decimo, quattordicesimo e quindicesimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 53, primo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 ottobre 1987;

OSSERVA

Con ricorso, depositato in data 2 gennaio 1987, i signori Giubilei Lionello e Gori Alessandro, dottori in medicina e chirurgia, convenivano in giudizio l'I.N.P.S., in personale del legale rappresentante, ed il Ministero del tesoro, in personale del Ministro *pro-tempore*, chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza dell'obbligo da parte loro, di versare il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale ed il contributo di solidarietà, previsti dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e che, conseguentemente, l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro fossero condannati a restituire gli importi riscossi a tali titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal versamento al saldo.

Chiedevano, inoltre, che, attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale prospettate nonché di quelle eventualmente sollevabili d'ufficio, in via incidentale fosse sospeso il presente giudizio con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con memorie depositate rispettivamente il 4 giugno 1987 ed il 6 giugno 1987, l'avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero convenuto e l'I.N.P.S. si costituivano in giudizio resistendo al ricorso.

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

Come è noto la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1° luglio 1986 (successivamente confermata dall'ordinanza 19 dicembre 1986, n. 282) ha espressamente statuito che nel sistema contributivo in questione «non si rinvencono i presupposti di indistinta imposizione e, ancor meno, stante l'obbligatorietà della partecipazione del singolo, di tassazione specifica» per cui il c.d. contributo di malattia non ha una connotazione tributaria, permanendo, invece, le caratteristiche assicurative d'origine.

Tanto premesso, a giudizio di questo pretore, le modificazioni apportate dall'art. 31 della legge n. 41/1986, hanno, rispetto alla normativa precedentemente esaminata dalla Corte costituzionale, carattere innovativo e rappresentano la conferma della tendenza, riconosciuta dalla Corte medesima, dell'evoluzione del sistema verso la completa fiscalizzazione.

Invero il legislatore, stabilendo (art. 31, ottavo comma) l'ammontare della contribuzione dovuta dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi nella misura del 7,50% del loro reddito complessivo Irpef (mentre nel sistema previgente erano previste quote fisse e quote variabili), ha fatto evidente riferimento alla capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Ne deriva, quindi, che la legittimità costituzionale di un siffatto sistema, abbia esso natura fiscale o parafiscale, dipende dal «rispetto» o meno dei principi dettati dall'art. 53 (il cui primo comma rappresenta, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, una specifica applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione) per l'imposizione tributaria.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere l'incostituzionalità dell'art. 31 della legge n. 41/1986 proprio in relazione ai succitati artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione in quanto prevede un trattamento contributivo differenziato con riguardo alle categorie professionali e non all'entità del reddito indice della capacità contributiva dell'individuo.

Infatti i liberi professionisti (e le categorie ad essi equiparati) sono tenuti, come già osservato, ad un onere contributivo pari al 7,50% «del reddito complessivo ai fini Irpef per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce» mentre la quota dovuta dai lavoratori dipendenti (pubblici o privati) equivale al 10,95% «della retribuzione imponibile» di cui, però, il 9,60% a carico dei datori di lavoro e soltanto l'1,35% a carico del lavoratore.

Tutto ciò per quanto riguarda i redditi fino a 40 milioni, là dove per i redditi compresi tra 40 e 100 milioni annui è previsto un contributo di solidarietà nella misura del 4%, di cui per i lavoratori dipendenti il 3,80% è a carico del datore di lavoro e lo 0,20% del lavoratore (art. 31, quattordicesimo e quindicesimo comma).

Si deve, inoltre, ricordare che l'art. 31 dell'ottavo comma discrimina anche all'interno della categoria dei lavoratori dipendenti e dei pensionati prevedendo che anche su di essi gravi l'aliquota del 7,50% qualora abbiano altri redditi non assoggettati a contribuzione per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Appare, pertanto, evidente che il legislatore ha utilizzato in modo difforme il comune elemento del reddito (e quindi della capacità contributiva) posto a base del sistema contributivo determinando, così, un risultato impositivo sperequato e discriminato.

Deve, infine, aggiungersi che la normativa in questione appare costituzionalmente illegittima anche in considerazione della circostanza che soltanto per i liberi professionisti, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 31, ottavo e nono comma) è previsto un minimale contributivo annuo rispettivamente di L. 648.000 e L. 324.000 «frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno» (art. 31, decimo comma).

Tale disposizione prescinde dalla capacità contributiva ed è, dunque, contrastante con l'art. 53, primo comma, della Costituzione più volte citato e con l'art. 36 della Costituzione poiché qualora il soggetto sia sprovvisto di redditi l'imposizione contributiva di specie incide sul c.d. minimo vitale costituzionalmente garantito.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata è *in re ipsa* in quanto dalla sua soluzione dipende l'accoglimento od il rigetto della domanda, proposta nel presente giudizio, di accertamento della non debenza da parte dei ricorrenti del versamento dei contributi sociali di malattia di cui all'art. 31 della legge n. 41/1986 (con conseguente condanna dell'I.N.P.S. e del Ministero del tesoro alla ripetizione dei medesimi).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, ottavo, nono, decimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione necessaria del presente giudizio.

Pisa, addì 19 ottobre 1987

(Seguono le firme)

n. 29

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Pavia
sul ricorso proposto da Barbieri Carlo ed altro contro l'ufficio del registro di Pavia*

Imposta di registro - Immobili non ancora iscritti al catasto con attribuzione di rendita - Esclusione, riguardo ad essi, della «valutazione automatica» (in base alla rendita catastale) e conseguente loro sottoposizione a rettifica di valore, senza giustificazione, la mancata iscrizione al catasto dovendo imputarsi a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Barbieri Carlo ed Edoardo avverso accertamento valore scad. 29896;

Letti gli atti;

Sentito il dott. Pennisi quale rappresentante dell'amministrazione finanziaria, camparsi i contribuenti;

Udito il relatore dott. Verrascina;

RITENUTO IN FATTO

Con riferimento al ricorso proposto dai signori Barbieri Carlo e Barbieri Edoardo avverso l'avviso di accertamento di valore — scadenziere n. 29896 — dell'ufficio del registro di Pavia, questa commissione pone questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Detta norma prevede un criterio di automaticità nella valutazione solo per gli immobili iscritti in catasto con relativa attribuzione di rendita.

Esclude, quindi, tale automaticità per gli immobili sprovvisti di rendita catastale.

Detta esclusione palesa una disparità di trattamento fra soggetti di fronte ad una medesima situazione oggettiva.

Infatti, non sembrano osservati i principi sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione dal momento che per alcuni contribuenti viene applicato il criterio della automaticità nella valutazione a seguito dell'iscrizione catastale dell'immobile da parte dell'ufficio competente mentre ad altri l'applicazione di detto criterio è negata in tutti i casi in cui, per avendo fatto la richiesta di iscrizione acquisendo il diritto ad ottenerla e facendo il dovere per l'ufficio a concederla, ne risultino sprovvisti, per inerzia o inefficienza degli uffici della pubblica amministrazione, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento di valore.

Quanto evidenziato, unitamente alla lettera di precedenti decisioni sulla materia della stessa Corte — sentenza n. 121 del 23 novembre 1967 e n. 175 del 7 luglio 1986 — rafforza il convincimento della violazione della Carta costituzionale da parte della norma in discussione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché giudichi se la norma di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede la non sottoposizione a rettifica di valore degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia o meno in contrasto con il dettato degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Pavia, addì 10 luglio 1987

(Seguono le firme)

N. 30

Ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal pretore di Gravina in Puglia nel procedimento civile vertente tra Marcellino Luigi e Pomarici Santomasi Francesca

Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Attività giurisdizionale - Possibilità di espletarla nei soli casi di mancanza od impedimento del magistrato togato titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Nullità degli atti compiuti dal vice pretore onorario in mancanza di dette condizioni o della motivazione, in base ad esse, da parte del pretore titolare, del provvedimento di assegnazione di affari al vice pretore onorario - Conseguente accentuata diminuzione della posizione del vice pretore onorario, in contrasto con la previsione costituzionale della possibilità di «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, anche in relazione al combinato disposto dal primo comma con l'art. 38).
(Cost., art. 106).

IL PRETORE

Il vice pretore onorario, avv. Temistocle Gurrado, sciogliendo la riserva che precede, in riferimento al procedimento n. 446/1987 r.g.a.c., ordinanza in causa: Marcellino Luigi, ricorrente, contro Pomarici Santomasi Francesca, resistente;

RILEVA

L'avv. Raffaele Caso, procuratore e difensore della parte resistente, ha in limite richiamato «l'attenzione del giudicante sulla validità della presente udienza — udienza ordinaria del 28 novembre 1987 — e sulla eventuale non legittimità costituzionale dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione» (*sic* dal verbale di causa).

In particolare, il deducente ha evidenziato la necessità che «il giudice esamini quanto dedotto, al fine di evitare che si svolga un giudizio assolutamente nullo soprattutto contrario alle norme costituzionali, osservando: tutti i cittadini hanno diritto di essere giudicati dal loro giudice naturale, che è la magistratura ordinaria — togata — e non già da altri magistrati, che non facciano parte di tale magistratura e che possono solo sostituirla in caso di impedimento e in mancanza del pretore titolare (caso di reggenza). Tutto ciò, perché i cittadini *ex* art. 3 della Costituzione hanno pari diritti nei confronti della legge» (*sic* dal verbale di causa).

Lo stesso avv. Caso ha così concluso le sue deduzioni a verbale: «... desidera precisare che l'eccezione di incostituzionalità proposta non vuol significare minimamente sfiducia o addirittura ricusazione nei confronti del magistrato onorario, che tiene udienza, verso il quale, invece, conferma tutta la stima e la perfetta conoscenza della sua obiettività imparziale» (*sic* dal verbale di causa).

Conviene aggiungere in punto di fatto: il 28 novembre 1987 innanzi a questo vice pretore fu svolta una regolare udienza civile con un preciso ruolo di udienza e con fascicoli processuali tutti assegnati alla propria competenza con un provvedimento di assegnazione a firma del pretore titolare di questa pretura, così formulato:

«Visto: si assegna al vice pretore avv. Temistocle Gurrado. Gravina, 22 settembre 1987 (per questa causa). Il pretore, f.to: dott. Rizzi».

Quindi, alla udienza 28 novembre 1987 il fascicolo era segnato in ruolo perché il 25 settembre 1987 questo vice pretore sottoscrisse il decreto di fissazione di udienza di discussione della causa dinanzi a sé per il 28 novembre 1987: decreto *ex* art. 415 del c.p.c.

Dopo quanto precisato in fatto, è dato osservare *in iure*:

L'eccezione, così come formulata, *prima facie*, appare manifestamente infondata.

Invero, pare superfluo ricordare a riguardo alcune decisioni giurisprudenziali che definiscono il vice pretore onorario un giudice precostituito, istituito e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Leggasi: «Il vice pretore onorario è un giudice precostituito, istituito e regolare dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 31, primo comma, artt. 32 e 34) in coerenza con l'art. 106 della Costituzione, che, al secondo comma, prevede che l'ordinamento giudiziario ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli». (Cass., sezioni unite, 5 maggio 1980, n. 2930 e 20 aprile 1980, n. 2645).

Nessuna distinzione, dunque, è accettabile o ammissibile fra giudice togato e giudice onorario.

Il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione testualmente prevede:

«La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».

E va appena aggiunto: l'ecc.ma Corte costituzionale il 5 aprile 1971, nella decisione n. 71, Lomartire, aveva modo di ritenere non fondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui prevede la nomina a vice pretori onorari di procuratori legali esercenti.

Nessun dubbio, quindi, sulla legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento giudiziario che disciplinano la scelta — elezione — dei vice pretori onorari.

Questi possono essere «laureati in giurisprudenza, notai, e procuratori esercenti, che hanno compiuto l'età di anni 25» (art. 32, primo comma, ordinamento giudiziario).

Nella decisione costituzionale citata è dato leggere:

«Per la importanza e la delicatezza delle funzioni giudiziarie, cui i vice pretori onorari sono chiamati, è richiesto l'accertamento che essi per la loro condotta diano sicuro affidamento di poter degnamente esercitare le funzioni medesime.

In particolare e in conseguenza del carattere non retributivo dell'attività demandata ai detti magistrati onorari, che non esclude lo svolgimento di altra attività professionale, ogni cautela è posta nell'accertarsi che la detta attività non possa determinare, tenendosi conto anche delle caratteristiche dell'ambiente, pericoli di parzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie . . . la nomina dei vice pretori onorari, così come la loro riconferma, è subordinata a caute valutazioni, miranti ad assicurare che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, il giudice rimanga soggetto soltanto alla legge, secondo il precetto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione e, quindi, sottratto a pressioni o ingenerenze che valgono a diminuire le garanzie e la imparzialità.

A questo stesso fine è preordinata la revoca dell'incarico, quando vengano meno i requisiti legittimanti la stessa attribuzione dell'ufficio o si manifestano nuove circostanze che ne sconsigliano l'ulteriore esplicazione.

Con riferimento ai singoli processi affidati al magistrato onorario non vanno trascurati, infine, i rimedi previsti dai codici di rito penale e civile concernenti le incompatibilità specifiche, i doveri di astensione e le cause di ricsuazione.

Orbene, — leggesi a conclusione della citata e trascritta decisione —, in base a tale complessa normativa non può ammettersi che non risulti garantita in concreto la posizione assolutamente *super partes* del Giudice onorario, con la esclusione, come esige il precetto della Costituzione sopra ricordato, di qualsiasi anche indiretto interesse alla causa da decidere e di qualsiasi aspettativa tanto di vantaggi quanto di pregiudizi».

E così, per quanto già ritenuto dalla ecc.ma Corte costituzionale, la eccezione in esame non alcun pregio.

Il dettato costituzionale — l'art. 106, secondo comma, — accomuna il magistrato onorario al magistrato togato.

Attribuisce al primo tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli sicché ogni cittadino è comunque garantito di fronte alla legge nel suo diritto di uguaglianza ad essere giudicato da un giudice singolo nulla importando la distinzione fra giudice togato e giudice onorario: l'elezione di quest'ultimo è costituzionalmente prevista ed è garantita da una precisa norma dell'ordinamento giudiziario, che appunto prevede le condizioni ed i requisiti di eleggibilità del candidato alla delicata funzione di Giudice onorario monocratico.

Seri dubbi di costituzionalità, invece, offre la lettura del secondo comma dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario — r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 —, sol che si consideri il dettato dell'art. 38 dello stesso ordinamento.

La norma in esame dispone:

«I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienza, se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine».

Il dettato normativo non si armonizza in alcun modo con il primo comma della norma, che così prevede:

«I magistrati in sottordine coadiuvano il titolare nell'adempimento delle sue funzioni; né si armonizza con l'art. 38 dello stesso ordinamento, secondo il quale:

«Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi».

Orbene, non può revocarsi in dubbio una verità: i vice pretori onorari, giusta quanto previsto nel secondo comma dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario, non sono collaboratori del titolare dell'ufficio, non possono coadiuvarlo; non possono ricevere assegnazioni di fascicoli, non possono accettare le distribuzioni di lavoro dal titolare.

Non possono di regola tenere udienza, se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine.

Essi, in definitiva, sono titolari di una potestà giurisdizionale assolutamente limitata contrariamente a quanto previsto dai combinati disposti degli artt. 106 e 102 della Costituzione.

Il secondo comma dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario tarpa le ali ai magistrati onorari; limita la loro potestà giurisdizionale e li pone in una ibrida posizione giuridica, tanto che in altra decisione costituzionale — n. 105 del 21 aprile 1983 — è dato leggere:

«Diversamente dai vice pretori incaricati, i vice pretori reggenti (e perché no i vice pretori onorari) non entrano dunque a comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie, e possono, infine, supplire il pretore titolare di ogni sede, anziché nelle sole preture indicate nella predetta tabella D (tabella D allegata al d.P.R. 30 agosto 1951, n. 757)».

Detti magistrati possono intervenire solo quando il titolare dell'ufficio ed i magistrati in sottordine siano per davvero mancanti o impediti.

La norma non prevede le modalità di conferimento di una delega a giudicare ove il titolare ed i magistrati in sottordine siano mancanti o impediti; non chiarisce né prevede quale organo debba informare il vice pretore onorario che è giunta per lui l'ora di amministrare giustizia perché ogni altro magistrato della sua pretura è assolutamente mancante o impedito.

La norma non indica né distingue quale «dei due vice pretori onorari, nominati per una stessa pretura (art. 32, primo comma, ultima parte, ordinamento giudiziario) debba assumere una siffatta iniziativa in caso di mancanza o di impedimento assoluto del titolare della pretura o del magistrato in sottordine, da chi debba essere prescelto e designato, chi dei due magistrati onorari possa validamente e ritualmente amministrare giustizia».

la norma non richiama l'art. 38 dell'ordinamento giudiziario; è una norma che, a dir poco, non trova più alcuna giustificazione in presenza degli artt. 102, secondo comma, e 106, secondo comma, della Costituzione.

È una norma non univocamente interpretata in giurisprudenza, anzi, interpretata in modo tale da escludere la incompetenza o il difetto di giurisdizione del giudice onorario ogni qualvolta non ricorrano le condizioni per l'esercizio del suo potere giurisdizionale, pur ipotizzando la possibilità che in casi del genere seguano sanzioni disciplinari ed amministrative in danno del responsabile, comunque non individuato: o nella persona del magistrato onorario indebitamente ed irrualmente delegato o nella persona del magistrato titolare indebitamente ed irrualmente delegante.

Leggesi:

«La norma dell'art. 34, ultimo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo la quale il vice pretore onorario non può di regola tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura o dei magistrati in sottordine, non è da intendersi nel senso che se il vice pretore onorario tiene udienza anche nel caso che il titolare della pretura o i magistrati in sottordine non siano impediti od assenti ne derivi difetto di costituzione del giudice e nullità: il vice pretore onorario durante il triennio per il quale è nominato o confermato, è un giudice e la inosservanza delle disposizioni interne concernenti l'esercizio delle sue funzioni può, condurre soltanto a conseguenze sul piano disciplinare o amministrativo». (Cass. civ., sezione II, 19 giugno 1962, n. 1546, Stellato c/ Dellamedaglia; similmente: cass. pen. sez. VI, 27 settembre 1972, Comino);

o, ancora:

«La questione, se una controversia di lavoro possa essere o meno devoluta alla cognizione del vice pretore onorario, in sostituzione del pretore titolare, non investe un problema di giurisdizione, in quanto attiene alla ripartizione di compiti fra giudici dello stesso ufficio del medesimo ordine giudiziario e non fra giudici appartenenti ad ordini diversi, e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione» (Cass., sezioni unite, 5 maggio 1980, n. 2530, Dicinto c/ Farmindustria).

Intanto, chi scrive è dell'avviso che la norma in esame debba meglio essere interpretata e valutata e debbano individuarsi le conseguenze di una attività giurisdizionale esercitata in difetto delle ragioni o condizioni giustificative della stessa.

Non può revocarsi in dubbio: la norma, in primo luogo, vieta ai vice pretori onorari di tenere regolari udienze istruttorie o dibattimentali; vieta la continuità delle udienze e la possibilità per questi giudici di avere un proprio ruolo di udienza con pochi o numerosi processi assegnati alla propria competenza.

La norma, come già detto, limita la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario, la subordina a due condizioni: la mancanza in pretura di ogni altro magistrato — titolare o in sottordine — o il suo assoluto impedimento.

È una norma, dunque, assolutamente eccezionale; la stessa può equipararsi a quelle norme che disciplinano la destinazione e la supplenza di un magistrato, solo che non specifica né individua l'organo funzionalmente competente, che possa, in concorso delle condizioni volute dall' legge, autorizzare il vice pretore onorario all'esercizio della sua potestà ed attività giurisdizionale.

Orbene, la violazione delle norme concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici attiene alla capacità specifica di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, alle condizioni di capacità del giudice.

L'inosservanza di queste norme è causa di nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Tanto leggesi in un autorevole decisione giurisprudenziale, adottata il 3 marzo 1986 dalla I sezione penale della suprema Corte di cassazione in causa Achilli, presidente Carnevale, relatore Buogo.

Per completezza, torna utile trascrivere la decisione citata:

«Le norme dell'ordinamento giudiziario concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici attengono alla capacità specifica di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, alle condizioni di capacità del giudice.

La loro inosservanza è causa di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 185, n. 1, e secondo comma, del c.p.p.».

Dal fin qui esposto deriva: la norma in esame manifesta ogni contrasto con la norma costituzionale più volte citata (art. 106, secondo comma, della costituzione); limita non poco la potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, anzi, l'annulla, perché relega inspiegabilmente questi giudici in un cantuccio dell'ordinamento giudiziario, li priva di ogni autonomia giurisdizionale, nega loro di tenere regolari udienze, subordina il loro operato ad assurde condizioni, non precisa come, — con quale provvedimento, adottato da chi? — i vice pretori onorari possano vivere la loro autonomia giurisdizionale, possano esercitare la loro potestà giurisdizionale; considera questi giudici quasi *minus habens*.

Eppure «il vice pretore onorario, durante il triennio per il quale è nominato o confermato, è un giudice, e la inosservanza delle disposizioni interne concernenti l'esercizio delle sue funzioni può condurre soltanto a conseguenze sul piano disciplinare o amministrativo» (*sic* Cass., sez. II, n. 1456 del 10 giugno 1962, Stellato c/ Dellamedaglia).

Per detto giudice può tranquillamente ripetersi quanto leggesi in una massima della decisione n. 17 adottata il 16 dicembre 1983 in adunanza plenaria dal Consiglio di Stato:

«Nel sistema accolto dal nostro ordinamento costituzionale la funzione giurisdizionale è ripartita fra quattro organismi, costituiti dal giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile e giudice militare, tutti dotati di competenza generale nei rispettivi settori e pertanto da considerarsi ordinari, in contrapposizione ai giudici speciali».

Detto giudice, quale giudice ordinario, dovrà essere anche civilmente responsabile, solo che la sua responsabilità civile indebitamente ed ingiustamente potrà risultare aggravata ogni qualvolta egli eserciti le funzioni giurisdizionali su designazione immotivata del titolare dell'ufficio — organo funzionalmente incompetente a tanto, secondo il combinato disposto degli artt. 38 e 34, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario — e nel difetto più assoluto delle condizioni previste dal secondo comma della norma in esame — l'art. 34 dell'ordinamento giudiziario.

E così, per tutto quanto esposto, è dato ritenere assolutamente evidente il contrasto costituzionale della norma in esame — l'art. 34, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario — con la disposizione della nostra Carta costituzionale — il secondo comma dell'art. 106 — che prevede, a chiari detti, la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli e non limita minimamente la potestà giurisdizionale dei magistrati onorari, né la rende seconda all'attività dei giudici togati, titolari o in sottordine.

Il secondo comma dell'art. 106 della Costituzione non consente alcun distinguo fra i magistrati nominati per concorso e magistrati onorari, scelti e nominati per elezione.

Questi ultimi — i vice pretori onorari — possono anche essere chiamati a comporre i collegi: (tanto è consentito «sia per i tribunali divisi in sezioni, che per un tribunale composto da un'unica sezione nella quale è più facile che si verifichi l'ipotesi di ricorso alla integrazione del Collegio con un soggetto normalmente ad esso estraneo, e non ha rilievo il fatto che il vice pretore appartenga ad un mandamento diverso da quello in cui ha sede il tribunale» (sic Cass., sez. III, 15 dicembre 1975, Farina), non possono, però, avere ampia giurisdizione nelle preture di appartenenza, lo vieta il secondo comma della norma in esame — l'art. 34 ordinamento giudiziario —.

Se è vero tanto, è pur vero che la norma in esame non dovrebbe più, avere vita giuridica nel nostro ordinamento giudiziario, è una norma che va dichiarata incostituzionale, perché limita non poco la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario; lo considera quasi un «Cenerentolo» della magistratura ordinaria, lo accantona totalmente, gli nega la possibilità di tenere regolari udienze, subordina il suo operato a condizioni che potrebbero, in pratica, non realizzarsi mai in una pretura con magistrati in sottordine, lo esclude dal novero dei giudici perché gli nega ogni possibilità di coadiuvare il titolare dell'ufficio, così come previsto per i magistrati in sottordine — primo comma dell'art. 34 ordinamento giudiziario —, lo separa dal titolare dell'ufficio che, *ex lege*, non può distribuirgli del lavoro, non può assegnargli fascicoli processuali, «non potendo i vice pretori onorari di regola tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura o dei magistrati in sottordine», e deve, al limite, con designazione, comunque vincolante per il designato (sic pretore Pietrasanta, 25 febbraio 1972, Dini), motivare ampiamente ogni eventuale delega o designazione al compimento di singoli e sporadici atti di giurisdizione, così come adeguatamente va motivato il provvedimento di applicazione di un giudice, pena la nullità della sua attività giurisdizionale: («Il provvedimento di applicazione di un magistrato a completare il collegio giudicante, in quanto attinente alla capacità del magistrato di essere giudice in un determinato procedimento, deve essere chiaramente motivato sia per quello che si riferisce alla indisponibilità del giudice sostituto e alla impossibilità di destinare alla sua supplenza altro magistrato appartenente allo stesso ufficio, sia per quel che riguarda la scelta del giudice supplente» (Cass., sez. VI, 2 febbraio 1977, Milandri).

In *subiecta materia*, l'assegnazione alla cognizione di questo vice pretore del fascicolo processuale per cui è causa fu disposta dal pretore titolare con provvedimento immotivato del 22 settembre 1987: («Visto, si assegna al vice pretore avv. Temistocle Gurrado»), nella inesistenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario; questo fascicolo processuale, o questa causa, in uno ad altri fascicolo processuali, fu segnato in un regolare ruolo di udienza civile e fu assegnato alla udienza civile del 28 novembre 1987, regolarmente tenuta da questo vice pretore onorario.

Donde, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della considerata eccezione di costituzionalità, prospettata in termini diversi dalla difesa della parte resistente, ritenuta e sollevata, però, di ufficio da questo vice pretore nei termini sin qui considerati.

P. Q. M.

Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio non manifestamente infondata e comunque rilevante la questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 34 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, estesa, ove occorra, al combinato disposto del primo comma della stessa norma e dell'art. 38 dello stesso regio decreto — ordinamento giudiziario —, in relazione all'art. 106, comma secondo, della Costituzione, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva di questa ordinanza;

Letto ed applicato l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara invece, manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 34, stesso regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sollevata dall'avv. Raffaele Caso, procuratore e difensore della parte resistente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla ecc.ma Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria civile di questa pretura, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma ed, occorrendo, allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma e sia, altresì, comunicata al Presidente del Senato della Repubblica in Roma e al Presidente della Camera dei deputati in Roma;

Dispone infine, che la presente ordinanza sia comunicata in estenso ai procuratori delle parti in causa.

Gravina, addì 24 dicembre 1987

Il vice pretore onorario: CURRADO

N. 31

*Ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal pretore di Gravina in Puglia
nel procedimento civile vertente tra Marcellino Luigi e Pellicciari Pasquale*

Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Attività giurisdizionale - Possibilità di espletarla nei soli casi di mancanza od impedimento del magistrato togato titolare della pretura e dei magistrati in sottordine - Nullità degli atti compiuti dal vice pretore onorario in mancanza di dette condizioni o della motivazione, in base ad esse, da parte del pretore titolare, del provvedimento di assegnazione di affari al vice pretore onorario - Conseguente accentuata diminuzione della posizione del vice pretore onorario, in contrasto con la previsione costituzionale della possibilità di «nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».

**(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, anche in relazione al combinato disposto dal primo comma con l'art. 38).
(Cost., art. 106).**

IL PRETORE

Il vice pretore onorario, avv. Temistocle Gurrado, sciogliendo la riserva che precede, con riferimento al procedimento n. 447/1987 r.g.a.c., ordinanza in causa: Marcellino Luigi, ricorrente, contro Pellicciari Pasquale, resistente;

RILEVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 30/1988).

88C0188

N. 32

Ordinanza emessa l'11 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini Vincenzo ed altri contro l'ufficio del registro di Cefalù.

Imposta di registro - Immobili non ancora iscritti al catasto con attribuzione di rendita - Esclusione, riguardo ad essi, della «valutazione automatica» (in base alla rendita catastale) e conseguente loro sottoposizione a rettifica di valore, senza giustificazione, la mancata iscrizione al catasto dovendo imputarsi a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione - Disparità di trattamento rispetto ai contribuenti Irpef ed Ilor per i quali, in analoga situazione, il reddito viene determinato comparativamente a quello di unità similari.

**(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).
(Cost., artt. 3 e 97).**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Vizzini Vincenzo, Salvatrici, Maria Giuseppa e Rosaria avverso avviso di accertamento valore dell'ufficio del Registro di Cefalù;

Letti gli atti;

Sentite le parti;

Udito il relatore Guzzio Vincenzo;

RITENUTO IN FATTO

Vizzini Vincenzo, Salvatrici, Maria Giuseppa e Rosaria con atto Mod. 8, n. 679, del 24 giugno 1986 proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento valore emesso dall'ufficio del Registro di Cefalù il 15 aprile 1986 ratificato il

29 aprile 1986 per i beni e diritti affitto dell'atto di c/vendita a rogito notaio G. Cassata del 26 aprile 1984 registrato il 14 maggio 1984 con il quale venivano elevati i valori finali dei beni c/venduti complessivamente da L. 135.000.000 a L. 153.000.000 e comprovati quelli minori dichiarati.

Eccezion fatta i ricorrenti preliminarmente il rigetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Nel rifiuto precisavano che ogni appartamento era composto di tre vani, cucina, ripostiglio, bagno e corridoio e non di cinque vani utili e quattro accessori, come accertato e che la valutazione a L. 8.000.000 a vano era eccessiva in quanto non trovava rispondenza sui prezzi praticati in comune commercio. Chiedevano l'annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, in subordine che venissero dichiarati congrui i valori dichiarati ed in via più subordinata l'applicazione delle distinzioni più favorevoli previste dall'ufficio art. 52 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

All'udienza di discussione i rappresentanti dei ricorrenti decidevano che venisse sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/86 in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; nel merito insistevano nei motivi del ricorso - Il rappresentante dell'ufficio e non si opponeva e nel merito chiedeva la conferma dei valori accertati.

La commissione si riserva di decidere.

Sciogliendo la riserva ha emesso la seguente ordinanza.

L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131, appare in netto contrasto e violazione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui esclude l'automaticità della valutazione degli immobili non iscritti in catasto creando in tal modo una differente imposizione o meglio una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nelle stesse condizioni iniziali. Infatti alcuni possono beneficiare di tale forme agevolative e sono ammessi alla non rettifica perché gli immobili sono già muniti di rendita catastale attribuita dall'UTE; altri invece, anche se si sono resi parti deleganti ed hanno inoltrato denuncia di dichiarazione di unità immobiliare all'UTE o per inerzia o per insufficienza degli uffici non risulta attribuita alcuna rendita catastale quindi non possono beneficiare della procedura per l'applicazione automatica del valore lasciando così ampi poteri all'ufficio di accertamento.

Appare evidente far rilevare che il legislatore ai fini della determinazione dei redditi dei fabbricati non ancora iscritti in catasto sia ai fini dell'Irpef o dell'Ilor non ha creato vuoti in quanto ha previsto che oltre all'iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano dei detti immobili il reddito venga determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte, non facendo seguire quindi alcuna disparità di trattamento tra soggetti che detengono immobili aventi le stesse caratteristiche (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973).

Alla luce delle superiori argomentazioni appare sussistere chiara violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione atteso che sussiste illegittimità nelle norme che condizionano o meno la rettifica del valore degli immobili.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria di questa commissione la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Termini Imerese, addì 11 maggio 1987

(Seguono le firme)

N. 33

Ordinanza emessa il 2 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Alliata Filippo contro l'ufficio distrettuale imposte dirette di Saronno.

Imposta Irpef - Regime tributario dei dividendi di società di capitali - Omessa dichiarazione di utili - Indetraibilità del credito di imposta - Incidenza negativa sulla (conseguentemente più onerosa) liquidazione dell'imposta.

(Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Alliata Filippo da Ubaldo avverso accertamento reddito dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Saronno per Irpef anno 1981;

Letti gli atti;

Sentite le parti;

Udito il relatore dott. Daniele Donzelli;

RITENUTO IN FATTO

L'ufficio delle imposte di Saronno notifica il 3 ottobre 1985 avviso di accertamento ai fini Irpef ed Ilor 1981 al sig. Alliata Filippo con il quale riprende a tassazione redditi di capitale (dividendi) non dichiarati per L. 21.309.000 corrisposti dalla «Rifornimenti Oli Minerali Industrie Meri» e dalla «Unione finanziaria industriale Unifin» liquida l'imposta ancora dovuta; senza però riconoscere alcun credito d'imposta, in L. 7.886.000 ed irroga pene pecuniarie per L. 15.860.000 e sanzioni penali come previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Contro l'accertamento ricorre il contribuente eccependo in via pregiudiziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione e nel merito chiede alla commissione tributaria di riconoscergli il credito d'imposta previsto dalla legge per la tassazione degli utili delle società di capitale, di commisurare alle imposte così liquidate le pene pecuniarie e l'annullamento dell'applicazione, delle sanzioni penali.

OSSERVA

Questa commissione condivide i dubbi espressi dal ricorrente sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, «La detrazione e il rimborso... non spettano in caso... di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata».

L'indetraibilità del credito d'imposta nel caso di «omessa indicazione degli utili...» influisce, sulla liquidazione dell'imposta, rendendo più gravoso l'onere del contribuente.

A parere della commissione, una discriminazione in termini d'imposta fra chi ha osservato la legge e chi l'ha violata per colpa o dolo potrebbe essere costituzionalmente illegittima.

L'irregolare comportamento fiscale viene già sanzionato dall'art. 46, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Pare contrario ai principi costituzionali una norma, quella del secondo comma dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che fa dipendere una minore o maggiore capacità contributiva dell'aver o non aver dichiarato determinati redditi.

Se il contribuente avesse dichiarato, come avrebbe dovuto, anche i redditi di capitale accertati dall'ufficio, avrebbe dovuto pagare all'erario per imposta, somma inferiore a quella pretesa ora dall'ufficio in base all'art. 2 della legge n. 904/1977.

L'omessa dichiarazione dei redditi di capitale non può aver fatto aumentare la capacità contributiva del ricorrente e quindi la pretesa di una imposta maggiore appare essere in contrasto con alcuni principi costituzionali (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Questa commissione, per le considerazioni esposte, ritiene «non manifestamente infondate» e «rilevanti» le anzidette questioni di legittimità costituzionale.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Busto Arsizio, addì 2 giugno 1987

(Seguono le firme)

88C0190

N. 34

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 gennaio 1988) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Perrucci Ubaldo contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri.

Impiegati dello Stato - Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato - Trattamento economico - Riconoscimento agli ex procuratori dello Stato, divenuti per concorso avvocati dello Stato, oltre che dell'anzianità convenzionale fissa (cinque anni) anche del pregresso periodo di servizio in qualità di procuratore dello Stato - Mancato riconoscimento, viceversa, agli ex avvocati, divenuti avvocati dello Stato, anch'essi per concorso, del periodo di esercizio della professione forense richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso stesso - Ingiustificato deterioro trattamento economico degli ex avvocati rispetto agli ex procuratori dello Stato, con eguale o minore anzianità di servizio, a parità di qualifica e lavoro svolto, con conseguente incidenza negativa sui principi di eguaglianza, di retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro e di imparzialità della pubblica amministrazione.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 4, ottavo e undicesimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso n. 52/1986 proposto da Perrucci Ubaldo rappresentato e difeso dall'avv. M. Steccanella ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, via A. Saffi n. 29, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Milano, via Freguglia n. 1, per l'annullamento, per quanto occorra, del d.P.C.M. 1° giugno 1985, n. 2877, e A) per l'accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini del trattamento economico conseguente all'applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 425, dell'anzianità effettiva di anni dodici, ovvero di anni nove o, quantomeno, di un'anzianità non inferiore a quella di persone risultate vincitrici del suo stesso concorso con provenienza dalla carriera di procuratore dello Stato, nonché B) l'accertamento del diritto a percepire le differenze retributive fra il precedente trattamento e quello dovuto in base alla legge n. 425/1984 con le decorrenze di cui all'art. 11 e con rivalutazione Istat ed interessi compensativi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito all'udienza del 14 gennaio 1987 il relatore dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì, l'avv. Steccanella per il ricorrente e l'avv. dello Stato Imponente;

FATTO

Il ricorrente, avvocato dello Stato attualmente in servizio e collocato alla terza classe di stipendio, con il ricorso notificato in data 18 dicembre 1985 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro, chiede che in applicazione della legge 6 agosto 1984, n. 425, gli sia riconosciuta, oltre all'anzianità convenzionale ivi prevista al secondo comma dell'art. 4, anche l'anzianità effettiva di anni dodici o, quantomeno, di anni nove o, comunque, non inferiore a quella riconosciuta ad altri vincitori del suo stesso concorso (per sostituto avvocato dello Stato) provenienti dalla carriera di procuratore dello Stato; chiede conseguentemente che venga ricalcolato il suo trattamento economico dal 30 giugno 1983 in poi e che, sulle differenze spettanti, siano corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge. Domanda, altresì, il ricorrente che venga riconosciuto e dichiarato il diritto a percepire le differenze retributive fra il precedente trattamento e quello risultante dalla legge n. 425/1984, con le decorrenze ivi indicate all'art. 11, e ad ottenere sulle stesse, fino alla data dell'effettivo pagamento rivalutazione Istat ed interessi compensativi.

A sostegno della prima domanda il ricorrente premette:

a) che la legge n. 425/1984 ha previsto due diversi tipi di anzianità: una «effettiva» (ex art. 4, primo e ottavo comma) per coloro che facessero parte della magistratura o di una carriera diversa, purché nell'ambito di quelle previste dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27; ed una «convenzionale» (ex art. 4, secondo e tredicesimo comma) corrispondenti ai periodi di servizio e di attività professionale richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato e riconosciuti nella misura fissa di cinque anni con un beneficio del tre per cento annuo sullo stipendio o livello retributivo iniziale dell'attuale carriera di appartenenza;

b) che per l'accesso al pubblico concorso di sostituto avvocato dello Stato, all'epoca sostenuto dal ricorrente, era necessario essere procuratore dello Stato con almeno due anni di servizio, o magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto, o magistrati della Corte dei conti, o avvocati iscritti all'albo professionale con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Tanto premesso, una corretta interpretazione del citato ex art. 4 avrebbe indotto a ritenere, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, che per i membri già appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 27/1981 (procuratori dello Stato, aggiunti giudiziari, magistrati della Corte dei conti) doveva essere riconosciuto il servizio o l'anzianità effettiva maturata in una delle suddette carriere di provenienza, mentre per i membri estranei (come gli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno un anno) doveva riconoscersi l'anzianità convenzionale fissa di cinque anni: le due anzianità, effettiva e convenzionale, in considerazione degli scopi perequativi perseguitati dalla legge n. 425/1984, non potevano che essere alternative.

Senonché l'amministrazione di appartenenza del ricorrente della predetta norma ha dato un'interpretazione diversa, riconoscendo alla grande maggioranza degli avvocati dello Stato (quelli provenienti dalla carriera di procuratori dello Stato) sia l'anzianità effettiva maturata nella pregressa carriera (secondo il disposto dell'ottavo comma), considerato dalla legge n. 425/1984 distinta da quella di avvocato dello Stato (v. undicesimo comma), sia l'anzianità convenzionale (secondo il disposto del secondo comma).

Così, all'avv. M. Poli, divenuto avvocato dello Stato nel 1970 (come il ricorrente), ma proveniente dalla carriera di procuratore dello Stato (ove era rimasto per cinque anni) è stata riconosciuta un'anzianità complessiva di dieci anni (cinque come anzianità effettiva più cinque come anzianità convenzionale, richiesta per l'accesso alla carriera di appartenenza).

Ad altri colleghi del ricorrente, pure provenienti dalla carriera di procuratore dello Stato, oltre all'anzianità convenzionale di cinque anni, sono state riconosciute anzianità effettive ancora superiori (sei anni all'avv. V.D. Rotunno, sette anni all'avv. C. Damato e all'avv. B. Bansano, otto anni all'avv. G. De Paola); il che si è tradotto (per i colleghi che hanno sostenuto lo stesso concorso superato dal ricorrente) in una retribuzione, al 30 giugno 1983, superiore fino a oltre cinque milioni a quella percepita dal ricorrente con effetti progressivamente sperequativi con il progredire della carriera.

Nel giudizio instauratosi con l'impugnativa in esame si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro che hanno contrastato le pretese di parte ricorrente chiedendo il rigetto del gravame

Espletata l'istruttoria ordinata da questo t.a.r. nella camera di consiglio del 9 aprile 1986, all'udienza del 14 gennaio 1987 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

I. — A fondamento della sua domanda il ricorrente prospetta tre diversi motivi gradatamente articolati nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie 7 novembre e 29 dicembre 1986:

a) con il primo motivo, premesso che le due anzianità, effettiva e convenzionale, previste dall'art. 4 della legge n. 425/1984 sono state in effetti cumulate dall'Amministrazione a favore degli avvocati dello Stato provenienti dalla carriera di procuratore dello Stato, il ricorrente deduce che l'anzianità convenzionale di cui al secondo comma (secondo l'interpretazione presumibilmente adottata dalla p.a.) è stata riconosciuta in quanto corrispondente al periodo di preparazione professionale, costituito dalla frequenza dei corsi universitari della durata di quattro anni e da un anno successivo, necessario per la preparazione al concorso.

Secondo la tesi prospettata, sarebbe stato in definitiva adottato, ai fini retributivi, un principio già affermato, ai fini pensionistici, dalla Corte dei conti.

Conseguentemente, spetterebbe al ricorrente il riconoscimento, oltre che dell'anzianità convenzionale fissa di cinque anni, della diversa anzianità effettiva maturata per conseguire l'iscrizione da almeno un anno all'albo degli avvocati, richiesta per l'accesso (da parte di membri esterni) alla carriera di avvocato dello Stato;

b) con il secondo motivo si deduce che, stante l'identità di *ratio*, anche agli avvocati dello Stato debba essere applicato il nono comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984 (riferito alla categoria dei magistrati) secondo il quale, a parità di qualifica, nessuno dei soggetti collocati anteriormente in ruolo può avere un trattamento deteriore rispetto a chi lo segue con maggiore anzianità effettiva.

L'affermazione del principio secondo cui a parità di qualifica funzionale deve corrispondere un eguale trattamento economico (espresso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 27/1983 e ritenuto un rimedio di carattere generale della Corte dei conti, sezione contr. Stato n. 1479/1984) consentirebbe nella fattispecie di evitare l'ingiusta penalizzazione di chi (come il ricorrente) ha potuto accedere all'istituto di attuale appartenenza in base a titoli professionali ritenuti equivalenti a quelli posseduti da coloro che provenivano da altre carriere statali, superando (come gli *ex* procuratori dello Stato) un identico concorso pubblico di secondo grado in vista del conseguimento dello stesso trattamento economico;

c) in subordine, il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui al secondo, all'ottavo ed al nono comma del ripetuto art. 4 in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

2. — Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia infondato.

La pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento dell'anzianità effettiva maturata per conseguire l'iscrizione da almeno un anno all'albo degli avvocati (richiesta per l'accesso alla carriera di avvocato dello Stato da parte di coloro che provengono dalla libera professione) non ha alcun fondamento nella disciplina apprestata dalla legge n. 425/1984.

Dal contesto dell'art. 4 risulta, invece, che l'anzianità convenzionale (riconosciuta nella misura fissa di cinque anni) si riferisce ai periodi di «servizio» e di «attività professionale» richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato (secondo comma): il che ha consentito all'Amministrazione di riconoscerla sia agli avvocati dello Stato provenienti dalla carriera dei procuratori dello Stato (dato che questi ultimi la medesima norma considera appartenenti a carriera distinta: v. comma 11) ovvero provenienti dalla magistratura; sia a quelli provenienti dalla libera professione di avvocato; risulta altresì che l'anzianità effettiva presa in considerazione dal legislatore è costituita o dall'«effettivo servizio prestato in magistratura» (primo comma) ovvero dalla «anzianità maturata nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27» (ottavo comma) con esplicita esclusione, quindi, sia dell'anzianità maturata nell'attività professionale sia di quella relativa a carriera diversa da quelle previste dalla legge n. 27/1981.

Ne consegue che la p.a. non avrebbe potuto riconoscere l'anzianità effettiva maturata dal ricorrente per conseguire l'iscrizione da almeno un anno all'albo degli avvocati senza violare la norma esaminata.

3. — Nemmeno può condividersi la tesi secondo cui questo Giudice potrebbe colmare la lacuna rappresentata dal mancato riconoscimento dell'anzianità effettiva vantata dal ricorrente attraverso l'interpretazione estensiva o, se del caso, analogica del nono comma dell'art. 4, citato.

La disposizione invocata si riferisce, specificatamente, al personale che abbia conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di cassazione a seguito di concorso per esami e stabilisce che l'anzianità di detto personale viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue in ruolo.

Trattasi, evidentemente, di norma speciale, strettamente connessa alla peculiare posizione di quei magistrati pervenuti alle predette qualifiche mediante concorso, la cui anzianità il legislatore ha voluto parificare a quella del personale pervenuto successivamente pur vantando una maggiore anzianità effettiva.

Né è esatto ritenere che la norma in esame sia espressione del principio affermato dalla Corte dei conti (c.d. «allineamento stipendiale») e, successivamente, anche del giudice amministrativo (t.a.r. Lazio, I, n. 1452 dell'8 ottobre 1986): in tal caso il sistema correttivo predisposto dal legislatore è stato voluto a beneficio di coloro che vantano, oltre a una maggiore anzianità nella qualifica, anche una pari o maggiore anzianità complessiva di servizio, rispetto a coloro che successivamente raggiungono la medesima posizione.

È evidente la diversità della fattispecie in controversia rispetto alle due ipotesi richiamate, atteso che né il ricorrente può vantare nei confronti dei colleghi (*ex* procuratori dello Stato) una pari o maggiore anzianità di servizio né può affermarsi che questi ultimi, pur vantando una maggiore anzianità di servizio, non siano pervenuti alla medesima qualifica attraverso il medesimo concorso.

È da escludere, pertanto, l'applicabilità sia del nono comma dell'art. 4, citato, che del principio del c.d. «allineamento stipendiale».

4. — Il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'ottavo e dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione

4.1. — L'art. 36 della Costituzione, cui è riconosciuta natura immediatamente precettiva, assicura al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; per quanto concerne il rapporto di impiego pubblico è stato interpretato nel senso che il trattamento economico non può mai essere diverso da quello dei dipendenti aventi la stessa qualifica (Cons. St. V, 23 ottobre 1981, n. 517).

Dal dovere di imparzialità, cui è costituzionalmente tenuta la p.a. (art. 97 della Costituzione), dottrina e giurisprudenza hanno dedotto l'esistenza nel vigente ordinamento di un principio generale secondo cui a parità di qualifica (intesa come qualità di lavoro) deve corrispondere parità di retribuzione.

Con la nota sentenza n. 27 del 16 dicembre 1983 la stessa adunanza plenaria ha avuto modo di affermare che il sistema retributivo proprio degli appartenenti alle varie magistrature (cui sono equiparati, almeno ai fini retributivi che qui interessano, gli avvocati e procuratori dello Stato) è impostato su base paritaria a qualifiche corrispondenti, il che trova «saldo fondamento nei principi costituzionali e concreta attuazione nella legislazione ordinaria da oltre un trentennio».

4.2. — Nel caso in esame, il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per la nomina a sostituto avvocato dello Stato, dopo aver conseguito l'iscrizione all'albo degli avvocati di Milano da oltre tre anni, in condizioni di parità con i procuratori dello Stato che vi partecipavano dopo aver prestato servizio come tali per almeno due anni, in vista del conseguimento di un identico trattamento economico (art. 9 del bando di concorso).

Ed invero, avendo la legge (art. 27 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, da ultimo modificato da art. 4 della legge 3 aprile 1979, n. 103) direttamente individuato le situazioni omogenee che consentivano la partecipazione al concorso, oggi, di avvocato dello Stato alla prima classe (e cioè, magistrati ordinari con la qualifica di aggiunto, magistrati amministrativi, procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio, avvocati iscritti all'albo professionale da almeno un anno, ecc.), è lecito ritenere che il legislatore, ammettendo al concorso — con espressa garanzia del conseguimento di un identico trattamento economico — categorie di soggetti aventi diversa provenienza e qualificazione, ne abbia parificato la posizione di accesso alla carriera di avvocato dello Stato, il che comporta che lo stesso legislatore non avrebbe potuto, dopo, legittimamente introdurre discriminazioni connesse al servizio ed all'attività professionale prestati prima del concorso senza violare, oltre che le legittime aspettative dei singoli concorrenti, anche i principi di imparzialità e di buon andamento, imposti alla p.a. dall'art. 97 della Costituzione, in cui è compreso il rispetto (in un ordinamento nel quale l'ammissione ai pubblici impieghi avviene mediante pubblico concorso) dei criteri di merito e di anzianità (nel ruolo di appartenenza): Cons. St., IV, 28 aprile 1986, n. 315.

4.3. — Nella fattispecie, per l'appunto, è accaduto che per gli *ex* procuratori dello Stato, divenuti per concorso avvocati dello Stato, lo stesso periodo di tempo, trascorso nella carriera di procuratore dello Stato, è stato calcolato due volte, sia come anzianità (effettiva) maturata in una delle carriere di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 27 (*ex* art. 4, ottavo comma), sia come periodo di servizio richiesto dal relativo ordinamento per l'accesso alla carriera di avvocato dello Stato (*ex* art. 4, secondo comma) essendo quest'ultima ritenuta distinta da quella dei procuratori dello Stato (undicesimo comma), contrariamente a quanto precedentemente si riteneva (t.a.r. Lazio, I, 6 dicembre 1982, n. 1030; C.S. IV, 28 aprile 1986, n. 315).

Si è, così, determinata un'ingiustificata disparità di trattamento economico fra avvocati-*ex* procuratori dello Stato e colleghi, di pari grado, con diversa provenienza, ai primi essendo stato riconosciuto, oltre all'anzianità convenzionale fissa (cinque anni), anche il pregresso periodo di servizio, negato invece (come anzianità effettiva, pure richiesta ai fini del concorso) agli altri per la mancata inclusione della pregressa professione forense fra una delle carriere di cui alla legge n. 27/1981.

In termini concreti, al ricorrente è stato riservato un trattamento economico peggiore non solo rispetto a quello di colleghi (avv. V.D. Rotunno, avv. B. Bansano) che lo seguono in ruolo, essendo stati da lui preceduti all'esito del concorso insieme sostenuto, ma anche (per il complesso meccanismo di applicazione della legge n. 425/1984) rispetto a quello attribuito a numerosi colleghi entrati in avvocatura attraverso concorsi successivi (es. avv. G. De Paola).

4.4. — La dedotta disparità di trattamento non può giustificarsi, ad avviso del collegio, né con una pretesa diversità di situazioni fra gli *ex* procuratori dello Stato (con almeno due anni di anzianità) e gli *ex* avvocati (iscritti all'albo da almeno un anno) tale da giustificare il trattamento significativamente peggiore riservato a questi ultimi, né con una asserita discrezionalità del legislatore: il giudizio di valore espresso dallo stesso legislatore, in termini di

equivalenza fra le due categorie (come si esprime la Corte costituzionale in un caso analogo a quello di specie) «non poteva non porsi come un limite» alla sua permanente discrezionalità, la quale non poteva spingersi «sino al punto, che travalica nell'irrazionalità, di alterare . . . i termini di corrispondenza tra le qui comparate categorie . . .» (Corte costituzionale, 17 luglio 1975, n. 219).

5. — Le questioni prospettate, oltre che non manifestamente infondate, sono altresì rilevanti ai fini del giudizio, atteso che ove risolte positivamente per il ricorrente può procedersi all'esame ed all'eventuale accertamento della pretesa al riconoscimento della maggiore anzianità reclamata.

6. — Pertanto, il collegio, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione del ricorso delle suindicate questioni di legittimità costituzionale dell'ottavo e dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, rimette le questioni stesse all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale poiché si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell'ottavo e dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;

La presente ordinanza sarà notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza venga altresì notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

89C0191

N. 35

Ordinanza emessa l'11 novembre 1987 dal pretore di Trieste nei procedimenti penali riuniti a carico di Ferrarese Giorgio ed altri

Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Vendita e noleggio di articoli audiovisivi a contenuto osceno - Inapplicabilità della scriminante di cui alla legge 17 luglio 1975, n. 355, prevista solo per i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste che espongono pubblicazioni oscene - Ingiustificata disparità di trattamento - Imposizione ai rivenditori e noleggiatori dei suddetti articoli audiovisivi, di una inammissibile attività censoria.

(Cod. pen., art. 528 come integrato dall'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 21, secondo comma).

IL PRETORE

Esaminata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai difensori degli imputati osserva quanto segue;

La questione proposta è sicuramente rilevante ai fini del decidere;

A seguito di sequestri di videocassette a contenuto asseritamente osceno operati dalla guardia di finanza nei confronti degli imputati quali titolari di negozi di vendita e noleggio di articoli audiovisivi, questi vennero tratti a giudizio di questo giudice.

Venne loro contestata la fattispecie dell'art. 528 del c.p. per avere, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, detenuto ovvero messo in circolazione immagini od oggetti osceni.

Tale circostanza deve ritenersi acclarata nella sua materialità non solo all'ammissione degli stessi prevenuti secondo i quali si trattava effettivamente di prodotti destinati alla vendita od al noleggio al pubblico, ma, altresì, dalle modalità in cui gli stessi si presentavano al momento del sequestro: esposte sugli scaffali dei negozi ancorché non ne fosse immediatamente percepibile il contenuto osceno.

Che di contenuto osceno si trattasse risultò, peraltro, evidente dall'ispezione di un esemplare scelto a caso fra ciascuno gruppo sequestrato a ciascun imputato rappresentando organi sessuali con la massima evidenza e dovizia di particolari, atti di stimolazione sessuale, accoppiamenti.

Sotto il profilo psicologico, gli imputati non hanno fornito alcun elemento attendibile possa far ritenere che al momento dell'esposizione in commercio quantomeno non accettassero come probabile il contenuto osceno delle videocassette medesime ed in particolare che versassero solamente in colpa.

Si duole ora la difesa degli imputati del fatto che il legislatore avrebbe introdotto con la legge 17 luglio 1975, n. 355, una causa di esclusione della punibilità in favore dei soli rivenditori di stampa periodica e dei librai che si trovassero nelle stesse condizioni degli imputati — esponendo pubblicazioni a contenuto osceno nei loro esercizi commerciali — causa di esclusione della punibilità di cui i loro assistiti non potrebbero avvalersi per l'intrinseca diversità nella loro attività e nel prodotto venduto.

Tale diversità di trattamento apparirebbe ingiustificata alla luce dell'art. 3 della Costituzione.

Sembra, ora, che la questione sollevata non sia manifestamente infondata.

È indubbio che, anche alla stregua dei lavori preparatori della legge in questione, i motivi sottesi all'introduzione di tale causa di non punibilità siano comunicabili ed estensibili sotto il profilo logico anche gli stessi imputati sicché irrazionale parrebbe tale disparità di trattamento.

Così, ad esempio, in Atti del Senato della Repubblica (VI legislatura, seduta del 9 luglio 1975, p. 22226, del res. sten.) si legge che la mancata introduzione della sopra citata causa di non punibilità «avrebbe imposto ai rivenditori l'esercizio di un'inammissibile attività censoria preventiva, vietata espressamente dall'art. 21 della Costituzione ...».

Se con l'introduzione della norma si intendeva privilegiare il diritto libertà di stampa rispetto alla censura preventiva cui ogni pubblicazione sarebbe stata sottoposta dal rivenditore timoroso di incorrere in conseguenze sotto il profilo penale quando ponesse in commercio pubblicazioni oscene, analogamente, si può supporre, il legislatore, se si fosse espresso nel 1987, non avrebbe mancato di privilegiare il diritto di comunicare il proprio pensiero anche attraverso mezzi audiovisivo rispetto al rischio di analoga censura preventiva.

Non sembra neppure che un elemento di diversità fra le due posizioni possa trarsi dalla considerazione che il legislatore abbia inteso non imporre un controllo inattuabile per le modalità proprie della diffusione della stampa periodica: mancanza normalmente del tempo necessario per visionare le pubblicazioni che vengono in genere esposte immediatamente dopo la consegna all'edicolante.

Infatti, questa difficoltà oggettiva di visionare quanto consegnatogli potrebbe, al più integrare gli estremi di una colpa penale in capo all'edicolante od al libraio. Tuttavia essendo la fattispecie di cui all'art. 528 del c.p. costruita come delitto ed essendone, pertanto, esclusa la punibilità a titolo di colpa, non si comprenderebbe perché il legislatore, se quella testé enunciata fosse stata la sua preoccupazione, avrebbe dovuto introdurre una causa di non punibilità per comportamenti di per sé non punibili per difetto dell'elemento psicologico.

D'altra parte, si osserva già in sede di discussione parlamentare (Atti cit., p. 22220), come la causa di non punibilità nel suo complesso di cui alla legge n. 355/1975 presupponga quantomeno un doveroso esame delle pubblicazioni da parte di rivenditori e librai che, ad esempio, non sarebbero stati scriminati quando (comma terzo) avessero venduto pubblicazioni oscene a minori di anni sedici.

Né, infine, ha significativo rilievo la circostanza che gli edicolanti ed i rivenditori abbiano un contratto con la federazione degli editori di giornali che li obbliga ad esporre ed a porre in vendita, senza alcuna possibilità di vaglio, le pubblicazioni loro consegnate tramite i distributori. Non consta, infatti, analogo contratto abbiano i librai che pure si avvalgono della causa di non punibilità e, comunque, certamente il rispetto di un contratto pur sempre di natura privatistica non sarebbe stato assunto dal legislatore a competere con un interesse penalmente protetto.

In realtà sotto la veste dell'obbligo contrattuale si cela l'interesse, ben più rilevante e di rango costituzionale alla eliminazione di ogni vaglio preventivo alla libera comunicazione del pensiero, interesse che non ha ragione di non trovare tutela anche nel caso in questione.

È vero, invece, che il non avere il legislatore contemplato i commercianti di audiovisivi nella previsione normativa della causa di giustificazione trova la sua ragion d'essere semplicemente nel fatto che si tratta di un mezzo di comunicazione ancora nel 1975 poco o per nulla affatto diffuso.

In questo contesto va precisato come non sembra possa farsi luogo ad applicazione della causa di non punibilità di cui si tratta agli imputati in via interpretativa. Se quella norma ha il contenuto di norma speciale che deroga al principio generale, è comunemente assodato non esserne consentita un'applicazione analogica come pure è da dirsi ad esempio, delle esimenti.

Da queste considerazioni la non manifesta infondatezza dell'osservazione che, nel caso di specie, si potrebbe pervenire ad un'applicazione della norma sanzionatrice dell'art. 528 del c.p. non risultando applicabile la legge 17 luglio 1975, n. 355, con conseguente contrasto del complesso sanzionatorio della due norme sopra richiamate con i principi enunciati negli artt. 3, primo comma, 21, primo e secondo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 528 del c.p. come integrato dall'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 21, primo e secondo comma della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste l'11 novembre 1987.

(Seguono le firme)

88C0192

N. 36

Ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dalla commissione tributaria di primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Pernthaler Franz contro l'ufficio imposte dirette di Bressanone

Imposte in genere - Processo tributario - Divieto di sospensione in caso di contemporanea pendenza di un processo penale il cui esito potrebbe influire sulla decisione - Disparità di trattamento tra cittadini che possono usufruire dell'art. 3 del cod. proc. pen. a seconda che siano imputati o meno di reati finanziari - Conseguente compressione del diritto di difesa, essendo preclusi al giudice tributario mezzi processuali per l'accertamento dei fatti, consentiti invece a quello penale - Conseguenze in relazione al fatto che il giudicato penale dovrebbe poi comunque far stato nei confronti del processo tributario.

(D-L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modif., in legge 7 agosto 1982, n. 516: art. 12, primo comma).

(Cost., art. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Pernthaler Franz avverso l'ufficio imposte dirette di Bressanone;

Letti gli atti;

Sentite le parti come da verbale;

Udito il relatore dott. Pasqualini;

RITENUTO IN FATTO

Previa riunione dei ricorsi per connessione soggettiva, che il contribuente ricorre contro avvisi di accertamento dell'ufficio imposte dirette di Bressanone per gli anni 1982, 1983 e 1984 eccependo per tutti che nel caso specifico non si tratta di rifugio-ristorante ma di rifugio situato oltre 2000 mt e che è tuttora in corso procedimento penale per i reati fiscali emersi dallo stesso verbale di contestazione redatto dalla guardia di finanza.

Eccependo la nullità degli avvisi di accertamento in quanto l'accesso della guardia di finanza non è avvenuto nel suo appartamento ma in quello dei genitori (Afers 197), che l'accesso è avvenuto alle ore 9,30 e non alle 15 e che alle 9,30 la guardia di finanza non era ancora in possesso della necessaria autorizzazione e che comunque l'autorizzazione successivamente prodotta non era valida in quanto l'accesso a locali di abitazione può essere concesso solo in casi gravemente indiziati e non per quello in contestazione.

Eccependo la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per contrasto dell'art. 3 della Costituzione a causa della disparità di trattamento fra i contribuenti nei confronti dei quali il processo penale si concluda prima di quello tributario e i contribuenti non possono giovare del giudicato penale per l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza della commissione tributario prima di quella penale.

Eccependo la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di contenuto in quanto non viene riportata l'imposta al netto come espressamente previsto dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.

Eccependo infine l'inesistenza di entrate occulte in quanto esiste una contabilità ufficiale e le rilevazioni fatte dalla guardia di finanza provengono da annotazioni di carattere privato e interno riguardanti movimenti fra rifugio (ivi compresa anche la malga) a deposito in fondo valle ecc.;

che l'ufficio respinge tutto con circostanziate memorie chiedendo il rigetto dei ricorsi;

che la commissione si riserva la decisione *ex art. 20* del contenzioso nell'udienza del 9 novembre 1987.

Sciogliendo la riserva di cui sopra.

La commissione ritiene di affrontare in via pregiudiziale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, che regola i rapporti tra processo penale e processo tributario.

La commissione ritiene infatti che la questione non sia manifestamente infondata ma indiscutibilmente e rilevante ai fini della decisione sulla presente vertenza, decisione che potrebbe variare in relazione alla sussistenza o meno di una sentenza penale irrevocabile a conclusione del procedimento penale in corso.

La norma censurata si compone di due parti. La prima che stabilisce la deroga dall'art. 3 del codice di procedura penale e impedisce la sospensione del procedimento tributario nonostante la possibilità che la cognizione del reato influisca sulla decisione della vertenza in atto. La seconda che attribuisce alla sentenza penale irrevocabile autorità di cosa giudicata per quanto concerne i fatti materiali che sono oggetto del giudizio penale.

L'art. 12 contiene già di per sé un vizio insanabile.

Opera infatti una artificiosa saldatura tra due fatti che sono antitetici e porta allo scoperto due gravi conseguenze che urtano contro due principi costituzionalmente sanciti: l'uguaglianza di trattamento del cittadino di fronte alla legge e il diritto di difesa regolati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per quanto riguarda la violazione del primo principio, il divieto di sospensione del giudizio tributario va valutato in tutta la sua gravità.

La commissione infatti non può procedere a indagini ed a testimonianze inerenti diversi punti in contestazione per i quali invece tale possibilità è consentita nel procedimento penale in corso.

Sotto questo profilo dovrebbe quindi rivivere l'applicazione dell'art. 3 del codice di procedura penale che impone la sospensione dei procedimenti collegati.

Il far coesistere due procedimenti che per strade diverse possono pervenire a due risultati opposti costituisce a parere della commissione una riprova della illegittimità costituzionale della norma perché aggrava irrimediabilmente la disparità di trattamento fra cittadini che possono o meno giovare degli artt. 3 e 27 del codice di procedura penale a seconda che siano o meno imputati di un reato finanziario.

Tale soluzione non può dirsi affatto temperata dall'aver sancito la prevalenza del giudicato penale nel processo tributario, perché nel frattempo può diventare definitivo l'accertamento in virtù del passaggio in giudice della sentenza emessa dal giudicato tributario, col rischio di svuotare di qualsiasi effetto il giudicato penale.

Tali osservazioni evidenziano del pari le gravi limitazioni del diritto di difesa che spetta inalienabilmente ad ogni cittadino in base all'art. 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e rilevante per quanto in motivazione; sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione immediata alla Corte costituzionale degli atti.

Bolzano, addì 13 novembre 1987

(Seguono le firme)

88C0193

n. 37

Ordinanza emessa il 1º ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Mulè Filippo

Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).

(Cost., artt. 77, 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa dall'I.N.A.D.E.L., appellante, contro Mulè Filippo, appellato.

FATTO

Con ricorso depositato il 15 febbraio 1984 dinnanzi al pretore di Genova, premesso di essere vedovo di *ex* dipendente comunale e di aver senza esito richiesto all'I.N.A.D.E.L. la corresponsione dell'I.P.S. nella forma indiretta, rilevato che l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, secondo cui l'erogazione era limitata al vedovo che risultasse a carico dell'assicurata deceduta o inabile al lavoro, doveva intendersi abrogato dall'art. 19 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità tra uomo e donna in materia di rapporti di lavoro e previdenziali, chiedeva la condanna dell'I.N.A.D.E.L. a corrispondere l'I.P.S. spettante (che quantificava) oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva l'I.N.A.D.E.L. contestando la domanda.

Il pretore accoglieva la stessa con sentenza in data 28 maggio-7 giugno 1984.

Contro la sentenza proponeva appello l'I.N.A.D.E.L. riproponendo le proprie tesi difensive ed, in particolare, contestando l'esattezza dell'ammontare dell'I.P.S. avendo il Mulè erroneamente incluso nel calcolo l'indennità integrativa speciale maturata dopo il 31 gennaio 1977, in violazione, però, dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

Affermava altresì l'appellante di nulla dovere a titolo di accessori per effetto di una sopravvenuta legislazione sul punto specifico.

Autorizzate, quindi, le parti al deposito di note illustrative in ordine alle conseguenze della sentenza n. 236/1986 della Corte costituzionale sul tema del computo dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'I.P.S., l'I.N.A.D.E.L. produceva la delibera in data 13 gennaio 1987 del commissario dell'Istituto con la quale, a seguito di detta sentenza, si disponeva l'inclusione dell'I.I.S. nella retribuzione utile ai fini della liquidazione dell'I.P.S. con decorrenza 1º giugno 1982 e conseguente riliquidazione delle pratiche degli iscritti collocati a riposo dopo tale data. Chiedeva, pertanto, l'appellante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ribadendo di nulla dovere a titolo di interessi legali (non essendo più in causa la questione della rivalutazione), in base al recente provvedimento legislativo che ciò escludeva.

L'appellato, a sua volta, si opponeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo nelle proprie domande. Chiedeva, infine, la separazione del giudizio in ordine alla domanda di pagamento degli interessi sulla somma a titolo di I.P.S. riliquidata con l'I.I.S. maturata dopo il 31 gennaio 1977, eccependo l'incostituzionalità dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. n. 359/1987.

Il tribunale, all'udienza del 1º ottobre 1987, udita la discussione orale della causa, pronunciava sentenza non definitiva in punto computo dell'I.I.S. sull'I.P.S. rinviando al prosieguo della causa la questione inerente agli accessori.

In relazione a ciò pronunciava, quindi, la presente ordinanza con cui rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità della predetta norma.

DIRITTO

L'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, sopra ricordato, dispone testualmente: «Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria».

Il tribunale ritiene che la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma sia non manifestamente infondata e rilevante in causa sotto vari profili.

In primo luogo occorre ricordare che la disposizione in oggetto è contenuta in un decreto-legge ripresentato dal Governo per la quinta volta dopo ben quattro mancate conversioni in legge nei termini fissati dall'art. 77 della Costituzione. L'art. 30 di tale d.-l. dispone in proposito che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922; 2 marzo 1987, n. 55; 2 maggio 1987, n. 167; e 30 giugno 1987, n. 256», tutti decaduti per mancata conversione in legge da parte delle Camere nel termine di sessanta giorni dalla loro pubblicazione (ancorché in nessun caso si sia avuto un voto contrario).

Il ricorso alla decretazione di urgenza da parte del Governo è configurato dalla Costituzione come una ipotesi eccezionale («in casi straordinari di necessità e d'urgenza») rispetto a quella normale in cui è il Parlamento a legiferare; lo stesso Parlamento a cui, ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, spetta anche il compito di «regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Tale ultima disposizione, pare chiaro, risulta violata dal già citato art. 30 che introduce una regolamentazione per decreto (ad opera quindi del Governo e non del Parlamento) dei rapporti sorti per effetto dei decreti non convertiti.

Ma ben più ampio discorso va fatto con riguardo alla reiterazione di disposizioni decadute per mancata conversione. È ben vero che la prassi (confermata anche nel caso in esame) suole introdurre tra un decreto non convertito e quello emanato immediatamente dopo sulla stessa materia alcune modifiche, più o meno marginali, che rendono la disciplina rinnovata diversa, in taluni aspetti, da quella precedentemente introdotta e rimasta in vigore per soli sessanta giorni. Ma sembra evidente che differenze marginali possono, tutt'al più, valere a sanare la successiva decretazione sul punto modificato, ma non possono estendere oltre quest'ultimo la loro efficacia, sotto pena, in caso contrario, di una vanificazione totale dell'art. 77: infatti, come appare evidente, una semplice modifica su un punto limitato e magari marginale di un complesso e molto articolato testo normativo non può avere l'efficacia di rendere interamente «nuovo» tutto il corpo di questo, cosa che si risolverebbe nell'introduzione — certamente esclusa dal costituente — di uno strumento del quale potrebbe servirsi qualsiasi Governo intenzionato a sottrarre il potere legislativo, nella sua interezza, al suo detentore naturale.

Il limite tra rinnovazione conforme o non al dettato costituzionale della decretazione appare facilmente identificabile, ove si faccia riferimento, anziché al decreto nella sua unitarietà formale e priva di significato concreto (specie quando, come sovente accade, in uno stesso testo si riuniscano molteplici disposizioni tra loro affatto estranee), al contenuto materiale di ogni singola norma, intesa quale disposizione unitaria ed in sé compiuta. La novità che consente al successivo decreto di essere legittimo deve concernere la disciplina in senso sostanziale di ogni disposizione, cioè di ogni norma intesa appunto nella sua significazione materiale e compiuta. Ogni singolo istituto, ogni parte organicamente omogenea della materia debbono essere modificate perché si possa ammettere un nuovo intervento del legislatore straordinario: la decadenza della precedente normativa straordinaria ne impedisce da sola la pura e semplice rinnovazione, senza che sia necessaria a tal fine una esplicita bocciatura da parte delle Camere del decreto precedentemente emanato. La decadenza per mancata conversione nel termine stabilito esaurisce la potestà normativa eccezionale, nei termini nei quali essa era stata esercitata.

Secondo i normali criteri interpretativi una potestà «eccezionale», così come le leggi di tale natura, non appare suscettibile di interpretazione estensiva; al contrario il generale potere di controllo sull'operato del Governo, spettante al Parlamento, non deve necessariamente esprimersi in una forma determinata (cioè con un voto finale): anzi, ben facilmente, nell'articolato gioco parlamentare un risultato specifico può essere raggiunto anche nella forma (magari più «indolore») della non-decisione: in ogni caso il Governo non ha il potere di sostituirsi alle Camere nel ritenere sussistente la possibilità di ulteriore decretazione qualora sia mancata, parallelamente alla conversione, anche una manifestazione espressa in senso contrario: non può infatti un potere che interviene in misura eccezionale e straordinaria sostituirsi all'organo competente in via generale nemmeno per interpretare piuttosto in uno che in un altro senso un fatto omissivo (la mancata conversione).

Tale ragionamento, a rigore, dovrebbe portare alla conclusione estrema che la potestà di decretazione dovrebbe esaurirsi in una sola ed unica manifestazione per ogni argomento. Sembra sostenibile che tale fosse la intenzione certa dell'Assemblea costituente, ma indubbe necessità pratiche ed il testo stesso della Costituzione consentono di giungere ad una più lata interpretazione, quella sopra ricordata: l'ammissibilità di una pluralità di interventi legislativi per decreto, purché, tuttavia, rimanga fermo il vero punto discriminante: la emanazione di una normativa, ogni volta, realmente nuova, non potendosi ammettere una sopravvivenza ulteriore della norma non convertita nel termine, cosa che verrebbe nella sostanza e nella lettera stessa a violare il disposto costituzionale laddove stabilisce, per l'appunto, detto termine.

Il caso in esame conferma puntualmente l'interpretazione sopra indicata, a tal punto che il legislatore straordinario è pervenuto all'esercizio, come si è già visto, di una vera e propria attività normativa di carattere «ordinario», tendente a disciplinare con decreto agli atti, gli effetti ed i rapporti insorti sulla base dei precedenti decreti non convertiti.

Si deve aggiungere ancora che lo stesso decorso del tempo (ben otto mesi prima dell'emanazione, nel caso in questione, del quinto decreto) dimostra come non ricorra un «caso straordinario di necessità ed urgenza» (del resto intrinsecamente estraneo alla materia di cui si tratta); in realtà la vicenda appare chiaramente come un caso di appropriazione del potere di conversione spettante al Parlamento da parte del Governo, oggettivamente idonea ad alterare la stessa forma di governo parlamentare prevista alla Costituzione.

Ma altri vizi di legittimità costituzionale appaiono sussistenti nel merito della disposizione in esame: infatti l'esclusione di interessi e rivalutazione della riliquidazione dell'I.P.S. appare illegittima per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Riguardo al primo articolo, la norma discrimina senza alcun ragionevole motivo un determinato tipo di credito, rispetto ad ogni altro credito legalmente produttivo di interessi ed eventualmente di maggior danno *ex art.* 1224 del c.c. o di rivalutazione monetaria; per di più cancellando diritti già acquisiti da parte di una categoria di creditori di prestazioni di un ente previdenziale liquide ed esigibili.

Riguardo alle altre norme costituzionali, la disposizione in oggetto verrebbe a limitare ingiustificatamente il diritto di difesa di una categoria di cittadini precludendo loro la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di risarcimento per l'inadempimento dell'I.N.A.D.E.L. autorizzato, a questo punto, dalla norma a ritardare lo stesso pagamento dell'I.P.S. riliquidata senza alcuna conseguenza risarcitoria.

Per tali ragioni, pertanto, non manifestamente infondata risulta la questione di costituzionalità dell'art. 23, quarto comma del d.-l. n. 359/1987.

Quanto, infine, alla rilevanza ai fini della soluzione della controversia la conferma o la riforma della sentenza impugnata dipende proprio dall'applicazione o meno della norma in questione avendo il pretore condannato l'I.N.A.D.E.L. a corrispondere al Mulè sulla somma riliquidata a titolo di I.P.S. gli interessi legali ed avendo sul punto l'appellante formulato specifico motivo di gravame con riferimento alla disposizione del d.-l.

Né, d'altronde, esclude la rilevanza della questione il fatto che allorquando la Corte costituzionale la esaminerà il d.-l. qui impugnato non avrà probabilmente più vigore come tale in quanto, nelle more, decaduto, rinnovato o convertito. L'attuale forza di legge del decreto, infatti, né impone l'obbligatoria applicazione da parte del giudice a prescindere da qualunque previsione in ordine alla sua sorte futura e, conseguentemente, l'obbligatoria rimessione alla Corte di eventuali questioni di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, quarto comma, e 30 del d.-l. 3 agosto 1987, n. 359, in relazione agli artt. 77, 3, 24 e 113 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova il 1° ottobre 1987.

(Seguono le firme)

n. 38

*Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra I.N.A.D.E.L. e Queirolo Amelia*

Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).

(Cost., artt. 77, 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria promossa dall'I.N.A.D.E.L., appellante, contro Queirolo Amelia, appellata e appellante incidentale.

FATTO

Con ricorso al pretore di Genova depositato il 3 ottobre 1984, Queirolo Amelia, *ex* dipendente dell'O.M.N.I. passata quindi alle dipendenze del comune di Genova, formulava una serie di domande nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. tra cui quella di condanna dell'Istituto a corrispondere l'indennità premio servizio comprensiva dell'indennità integrativa speciale maturata dal 31 gennaio 1977.

Il pretore accoglieva tale domanda con sentenza 7 febbraio-19 marzo 1985.

Contro la sentenza ha proposto appello l'I.N.A.D.E.L. contestando, tra l'altro, l'esattezza del conteggio dell'I.P.S. prodotto dalla Queirolo avendo questa erroneamente incluso nel calcolo l'I.I.S. maturata posteriormente al 31 gennaio 1977, in violazione dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

Affermava, altresì, l'appellante di nulla dovere a titolo di interessi e rivalutazione o risarcimento danni *ex art.* 1224 del c.c. La Queirolo si costituiva resistendo all'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Rinviata, quindi, la discussione della causa in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'indennità integrativa speciale calcolabile ai fini dell'I.P.S., venivano quindi autorizzate note illustrative sulla situazione venutasi a creare dopo la pubblicazione di detta sentenza (n. 236/1986).

All'udienza, infine, del 1° ottobre 1987, discussa dalle parti oralmente la causa, il tribunale pronunciava sentenza non definitiva in punto computo dell'I.I.S. sull'I.P.S. rinviando al prosieguo del giudizio la questione inerente agli accessori.

Pronunciava, quindi, in relazione a ciò, ordinanza con cui rimetteva gli atti alla Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 37/1988).

n. 39

*Ordinanza emessa il 1º ottobre 1987 dal tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra I.N.A.D.E.L. e Costigliolo Anna*

Previdenza dipendenti di enti locali - Indennità premio di servizio - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Rilievi: illegittima reiterazione di precedenti decreti-legge, di analogo contenuto, decaduti perché non convertiti; emanazione del decreto-legge in mancanza delle condizioni di «necessità ed urgenza»; preclusione, per la particolare categoria di cittadini colpita dal provvedimento, della possibilità di ottenere un risarcimento; ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di crediti.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, artt. 23 e 30).

(Cost., artt. 77, 3, 24 e 113).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria promossa dall'I.N.A.D.E.L., appellante, contro Costigliolo Anna, appellata.

FATTO

Con ricorso depositato il 7 marzo 1984 presso il pretore di Genova, Anna Costigliolo premesso:

1) che a decorrere dal 24 maggio 1956 aveva lavorato alle dipendenze dell'O.M.N.I.;
2) che nel corso del 1975, soppresso il suddetto ente in forza della legge 23 dicembre 1975, n. 698, la esponente era passata alle dipendenze del comune di Genova, sino al 9 gennaio 1984, data in cui la ricorrente era stata collocata a riposo;

3) che, in relazione al periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze dell'O.N.M.I. aveva maturato un credito di L. 7.002.120 per indennità di anzianità, nonché L. 4.126.809 per indennità di buonuscita; mentre, in relazione al periodo in cui aveva lavorato alle dipendenze del comune di Genova, aveva maturato un credito pari a L. 5.107.727 per indennità premio servizio;

4) che, in ordine alle suddette somme, aveva diritto agli interessi ed alla rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all'effettivo pagamento;

tutto ciò premesso chiedeva che l'I.N.A.D.E.L. fosse condannato a pagare all'esponente L. 16.236.656 (in relazione alle voci specificate *sub. 3*) oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

L'I.N.A.D.E.L. si costituiva ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del pretore adito per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di anzianità.

Eccepiva l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; degli art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto riconoscono ai dipendenti dell'O.N.M.I. due indennità di fine rapporto creando così una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti pubblici.

Nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il 7 febbraio 1985 la causa, sulle conclusioni specificate in epigrafe, veniva discussa e decisa con sentenza che dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in ordine alla domanda in punto indennità d'anzianità e condannava l'I.N.A.D.E.L. a pagare alla ricorrente le somme di L. 5.107.727 e L. 4.126.809 oltre rivalutazione ed interessi, rispettivamente a titolo di indennità premio servizio e indennità di buonuscita.

Contro la sentenza ha proposto appello l'I.N.A.D.E.L. con ricorso depositato il 18 marzo 1986 contestando, tra l'altro, l'esattezza del conteggio dell'I.P.S. avendo la Costigliolo erroneamente incluso nel calcolo l'indennità integrativa speciale maturata dopo il 31 gennaio 1977 in violazione dell'art. 3 della legge n. 299/1980. Affermava altresì l'appellante di nulla dovere a titolo di interessi, rivalutazione o risarcimento danni *ex art. 1224 del c.c.*

La Costigliolo si costituiva con memoria resistendo all'appello.

Rinviate, quindi, la discussione della causa in attesa della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sul tema dell'indennità integrativa speciale calcolabile ai fini dell'I.P.S., venivano quindi autorizzate note illustrative sulla situazione venutasi a creare dopo la pubblicazione di detta sentenza (n. 236/1986).

L'I.N.A.D.E.L. produceva la delibera n. 1 del 13 gennaio 1987 del commissario dell'Istituto con cui, nell'accogliere l'interpretazione del giudice delle leggi, si disponeva, tra l'altro, l'inclusione dell'I.I.S. nella retribuzione utile ai fini della liquidazione dell'I.P.S. con decorrenza 1° giugno 1982, e conseguente riliquidazione delle pratiche degli iscritti collocati a riposo dopo tale data. Chiedeva, pertanto, l'appellante la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ribadendo di nulla dovere per interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento danni in base a recenti provvedimenti legislativi che ciò escludevano.

L'appellata, a sua volta, dava atto dell'avvenuto pagamento, nelle norme, dell'importo capitale di L. 5.107.727 a titolo di I.P.S., contestando la pretesa dell'I.N.A.D.E.L. di essere esonerata dal pagamento di interessi e rivalutazione, non trovando applicazione al caso di specie l'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359.

All'udienza, infine, del 1° ottobre 1987, discussa dalle parti oralmente la causa, il collegio, decideva con sentenza non definitiva la questione relativa al computo dell'I.I.S. sull'I.P.S., rinviando al prosieguo della causa la questione relativa alle pronunce accessorie (interessi e rivalutazione). In relazione a ciò pronunciava ordinanza con cui trasmetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 37/1988).

88C0196

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Grudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOFOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CA' MI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 29/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiuso Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Manneli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
- ◇ PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolando
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Gamberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montione, 85
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ◇ SICILIA
- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 31

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SINORELLI
Corso Garibaldi, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria FIORENTI
Via Garibaldi, 51
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Milano, 13
Libreria Prof. GIUSTANTE
Via Madonna, 9
- ◇ MASSA
Libreria VERTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VATERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TOFFELLI
Via Maccheroni, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUPOPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISCRETORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
SARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Eburia s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221